



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 3 MAGGIO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 6 APRILE 2004 - N. VII/992 (5.3.1)	
Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro – Obiettivo 9.6.1. «Pianificazione delle aree protette»	1825

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

COMUNICATO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 APRILE 2004 - N. 6757 (1.3.3)	
Risultati del referendum regionale consultivo per l'istituzione del Comune di Baranzate, in Provincia di Milano	1835

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 MARZO 2004 - N. 7/16917 (4.4.0)	
Individuazione del meta-distretto industriale ICT – Information and Communication Technology – in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 come sostituito dall'art. 2, comma 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3	1835

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17098 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – 34° provvedimento	1841

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17099 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – 35° provvedimento	1841

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17100 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza – 40° provvedimento	1841

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17101 (1.8.0)	
Designazione del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio Direttivo dell'Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti (ITACA) di Roma	1842

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17130 (4.3.0)	
Individuazione dei soggetti competenti e dei criteri per l'espressione dei pareri preventivi relativamente agli interventi estrattivi in fondi agricoli, di cui all'art. 36, 2° comma, della l.r. 14/98, sostituito dal 5° comma, lettera f) dell'art. 1 della l.r. 15/99	1842

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17138 (3.1.0)	
Assegnazioni definitive per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati	1843

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17139 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Saturno Corradini» con sede legale nel comune di Chiari (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Saturno Corradini» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1846

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circoscrizioni comunali e provinciali
4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17140 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Centro di Assistenza per Anziani "Villa Serena"» con sede legale nel comune di Pontoglio (BS) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Villa Serena Onlus» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1846
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17141 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Giuseppe Vaiarini» avente sede legale in comune di Ceto (BS) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1846
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17142 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Scuola Materna di Chieve» avente sede legale in comune di Chieve (CR) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1847
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17143 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile Giovanni XXIII» avente sede legale in comune di Arzago d'Adda (BG) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1848
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17144 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi» avente sede legale in comune di Travacò Siccomario (PV) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1848
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17145 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Istituto Nascimbene» con sede legale nel comune di Pavia in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Nascimbene» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1849
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17146 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Casa di riposo Don Ventura» con sede legale nel comune di Valle Lomellina (PV) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Don Ventura» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1849
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17147 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Villa dei Pini - Fondazione Colturi» con sede legale nel comune di Villa Carcina (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Colturi-Villa dei Pini - Onlus» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1849
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17149 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Asilo Infantile - Trezano» con sede legale nel comune di Trezano (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Asilo Infantile di Trezano» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1849
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17150 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna» con sede legale nel comune di Fontanella (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1850
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17151 (3.1.0)	
Estinzione dell'IPAB denominata «Scuola Arti e Mestieri ed Agricola» avente sede legale in comune di Ostiglia (MN) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	1850
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17171 (5.2.1)	
Indizione della Conferenza dei Servizi per l'esame e la valutazione del progetto preliminare relativo alla dorsale merci ferroviaria dell'Isola Bergamasca (Ob. PRS 8.5.1)	1850
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17172 (5.2.2)	
Indizione della Conferenza dei Servizi ai fini della valutazione del progetto definitivo della ristrutturazione e completamento della conca della Miorina in località Golasecca (Ob. PRS 8.5.2 «Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate»)	1851
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17177 (5.1.2)	
Determinazione finanziaria complessiva per il Fondo Sostegno Affitti (FSA) anno 2003, ai sensi dell'art. 7, comma 9, dell'allegato A1 alla d.g.r. n. 13862/2003, nonché destinazione di risorse finanziarie a favore dei comuni ad alta densità abitativa, ai sensi dell'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388	1851
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17181 (2.2.1)	
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Rozzano (MI) finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area nella frazione di «Rozzano Vecchia» (Obiettivo gestionale 10.2.2.9: «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)	1852
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2004 - N. 7/17182 (2.2.1)	
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Morbegno (SO) finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'«area Martinelli» (Obiettivo gestionale 10.2.2.9: «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)	1853

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 3 MAGGIO 2004 - N. 58

Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di marzo 2004	1855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

D.G. Risorse e bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 8 APRILE 2004 - N. 5964 (2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2003 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 22 del d.lgs. 76/2000. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al documento tecnico di accompagnamento - 11° provvedimento	1855
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 APRILE 2004 - N. 6663 (4.3.0)	
Organismo Pagatore Regionale - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura f «Misure Agroambientali»: aumenti del campione da sottoporre a controllo in loco nel 2004 a seguito del calcolo della matrice delle irregolarità riscontrate nel 2003; individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco sulla base dell'analisi del rischio	1858

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 27 APRILE 2004 - N. 2795 (3.3.0)	
Rettifica dell'allegato «I» al decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2003 avente per oggetto: Legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica». 1° (2003) e 2° (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»	1861

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 APRILE 2004 - N. 6823 (4.3.0)	
Modalità per l'accertamento e la lotta alla viaiolatura delle drupacee (Sharka) nel territorio della Regione Lombardia, in applicazione del d.m. 29 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)»	1862

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

COMUNICATO REGIONALE 27 APRILE 2004 - N. 59 (4.7.3)	
Proroga del termine di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni e dei movimenti delle donne - Aggiornamento 2004	1863

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 APRILE 2004 - N. 6135 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Campus Cooperativa Sociale avente sede in Brescia	1863
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 APRILE 2004 - N. 6174 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Giannina Cooperativa Sociale avente sede in Pavia	1864
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 APRILE 2004 - N. 6175 (4.7.0)	
Iscrimone nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Dunia P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Cremona	1864
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 APRILE 2004 - N. 6176 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Lecco Soccorso Cooperativa Sociale avente sede in Lecco	1864
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 APRILE 2004 - N. 6177 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Gli Amici di Winnie P.S.C. avente sede in Binasco (MI)	1864
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 APRILE 2004 - N. 6178 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Gemonio (VA)	1865
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 APRILE 2004 - N. 6179 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Elisir Cooperativa Sociale avente sede in Briosco (MI)	1865
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 APRILE 2004 - N. 6466 (4.7.0)	
Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Cooperativa del Gran Serraglio Cooperativa Sociale» avente sede a Milano	1865
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 APRILE 2004 - N. 6238 (4.6.4)	
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, l.r. del 16 settembre 1996, n. 27 - 65° elenco	1866
D.G. Infrastrutture e mobilità	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 APRILE 2004 - N. 6082 (5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Declassificazione a strada comunale del tratto della BG-SPÈXSS470 ricadente all'interno del Comune di San Pellegrino Terme (BG) tra le progressive Km 21+950 e Km 25+410	1866
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 APRILE 2004 - N. 6084 (5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 40 «Paderno-Gadesco» dal Km 7+545 al Km 9+633 e declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 41 «Spinadesco-Costa S. Abramo» dal Km 4+352 ai Km 6+528 in Comune di Castelverde (CR)	1866

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

4.7.3 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità

4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 APRILE 2004 - N. 6089	(5.2.0)	
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 16 «Madignano-Camisanò» dal Km 0+200 e il Km 4+157 ricadente sul territorio dei Comuni di Malignano (CR), Izano (CR) e Offanengo (CR)		1867
D.G. Qualità dell'ambiente		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 APRILE 2004 - N. 6605	(4.0.0)	
Approvazione delle Linee guida per la rendicontazione degli interventi cofinanziati a valere sulla misura 1.7 Iniziative per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese sottomisura A) «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 della Lombardia (2000-2006)		1867
D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica		
COMUNICATO REGIONALE 26 APRILE 2004 - N. 57	(5.1.3)	
Incarichi di collaudo assegnati il 15 aprile 2004		1879
D.G. Territorio e urbanistica		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 APRILE 2004 - N. 6251	(5.1.0)	
Approvazione degli strumenti urbanistici comunali a seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco		1879
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 MARZO 2004 - N. 5048	(4.2.2)	
Progetto per la realizzazione della nuova cabina primaria 132/15 kV di Casale Cremasco, suo collegamento a 132 kV, in doppia terna, all'elettrodotto «Romanengo-Crema» e relative opere accessorie, nei Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Crema, Offanengo e Ricengo in Provincia di Cremona. Proponente: Enel Distribuzione s.p.a., con sede legale in Roma - Direzione Lombardia - via Beruto, 18 - 20131 Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996		1880
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 6 APRILE 2004 - N. 5793	(5.3.5)	
Progetto relativo alla «Realizzazione di un centro polifunzionale di stoccaggio e ricondizionamento rifiuti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento rifiuti» in Comune di Cortenuova (BG). Commitente: 3R Servizi s.p.a. - Cortenuova (BG). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99		1881
D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 APRILE 2004 - N. 6243	(1.8.0)	
Sostituzione di un componente della Commissione di valutazione istituita con decreto dirigenziale n. 22779/2003. Prima variazione		1881

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2004011)

(5.3.1)

D.c.r. 6 aprile 2004 - n. VII/992

Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro – Obiettivo 9.6.1. «Pianificazione delle aree protette»

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 16 settembre 1983, n. 78 (Istituzione del parco regionale del Monte Barro);
- la l.r. 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro);
- la l.r. 29 novembre 2002, n. 28 (Istituzione del Parco naturale del Monte Barro);
- la deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2003, n. 15368 di approvazione della variante al piano territoriale di coordinamento del Parco regionale del Monte Barro e contestuale proposta di deliberazione consiliare per l'approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e Protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare il Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro, costituito dai seguenti elaborati, quali parti integranti della presente deliberazione:

- Allegato A – norme tecniche di attuazione;
- Allegato B – criteri paesistici;
- Allegato C – nuclei abitati numerati.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

•

PARCO NATURALE DEL MONTE BARRO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DI PARCO NATURALE

ALLEGATO A - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO B - CRITERI PAESISTICI

ALLEGATO C - ELENCO DEI NUCLEI ABITATI NUMERATI

INDICE

Allegato A – Norme tecniche di attuazione

- Art. 1 - Ambito, contenuti, elaborati del piano
 Art. 2 - Effetti del piano
 Art. 3 - Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano
 Art. 4 - Norme di salvaguardia ambientale e paesistica
 Art. 5 - Attività estrattiva o di cava e movimenti di terra
 Art. 6 - Acquisizione ed indennizzi
 Art. 7 - Criteri per la gestione faunistica
 Art. 8 - Viabilità, circolazione, percorsi
 Art. 9 - Vigilanza e sanzioni
 Art. 10 - Poteri di deroga
 Art. 11 - Norme sulla gestione del patrimonio forestale
 Art. 12 - Azionamento e ambiti di intervento
 Art. 13 - Zona di riserva naturale parziale di interesse forestale della Valle del Faè
 Art. 14 - Zona di riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta
 Art. 15 - Zona di riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del roccolo di Costa Perla

- Art. 16 - Zona di tutela silvo-pastorale
 Art. 17 - Zona agricola
 Art. 18 - Zona archeologica dei Prati di Barra
 Art. 19 - Zona di interesse storico-ambientale
 Art. 20 - Zona di recupero ambientale
 Art. 21 - Ambito di tutela archeologica
 Art. 22 - Nuclei abitati numerati
 Art. 23 - Edifici esistenti
 Art. 24 - Zona dei Monumenti naturali
 Art. 25 - S.I.C.: Siti di Importanza Comunitaria
 Art. 26 - Procedure di programmazione negoziata

Allegato B – Criteri paesistici

Allegato C – Elenco dei nuclei abitati numerati

ALLEGATO A

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 – Ambito, contenuti, elaborati del piano

1. Il PTC del parco naturale del Monte Barro ha natura ed effetto di piano territoriale regionale, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche ed integrazioni. Il piano ha altresì valore di piano paesistico e di piano urbanistico.

2. Il PTC di parco naturale, la cui cartografia e la relativa articolazione territoriale è costituita dalla planimetria generale in scala 1:5000 denominata «Parco Naturale del Monte Barro» allegata alla l.r. 29 novembre 2002 n. 28 (Istituzione del parco naturale del Monte Barro), è composto da:

- All. A. Norme tecniche di attuazione
- All. B. Criteri paesistici
- All. C. Elenco dei nuclei abitati numerati

Art. 2 – Effetti del piano

I – Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione del territorio

Il PTC di Parco naturale, ai sensi dell'art. 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

II – Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

I comuni, compresi nel parco naturale, adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del PTC del Parco Naturale nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 5, della l.r. 86/1983. I comuni medesimi devono per le previsioni in contrasto, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, provvedere, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviano alla pianificazione comunale o consentono alla pianificazione comunale di dettare disposizioni integrative o specifiche.

III – Indirizzi per la pianificazione comunale

In sede di adozione o revisione degli strumenti urbanistici generali i comuni, per le aree esterne al parco naturale, debbono coordinare le proprie previsioni urbanistiche secondo i seguenti indirizzi:

1. le attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica, nonché preesistente o connesso a esigenze che non possono diversamente essere soddisfatte, devono essere collocate a congrua distanza dai confini del parco naturale, a meno che non vi siano possibilità alternative da motivarsi specificatamente;

2. nelle aree e negli edifici limitrofi al perimetro del parco naturale e, in particolare nel raggio di 300 metri dal perimetro medesimo, andrà evitata la previsione di nuovi capannoni o edifici, artigianali o industriali per lo svolgimento di attività nocive o insalubri; in particolare sono da evitare le attività con impianti rientranti nelle attività previste dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e dalla l.r. 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) e successive modificazioni e i nuovi insediamenti o su-

bentri di attività svolta con gli impianti predetti. Sono pure esclusi i depositi di materiali rientranti nel d.lgs. 334/1999 che non siano direttamente funzionali a un'attività produttiva esistente in loco;

3. l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;

4. nelle norme di piano dovranno essere inserite disposizioni particolari concernenti le modalità d'uso e la manutenzione di parchi e giardini privati da porsi a carico dei proprietari;

5. dovranno, altresì, essere definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di perimetrazione al parco naturale, gli accessi al parco naturale, la continuità delle piste ciclabili.

Art. 3 - Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano

Sono strumenti e provvedimenti attuativi del PTC di parco naturale:

- A) i piani di settore;
- B) i regolamenti d'uso;
- C) il piano di gestione;
- D) il piano di gestione del pS.I.C. Monte Barro;
- E) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica dell'ente gestore e degli enti consorziati;
- F) i pareri obbligatori;
- G) le convenzioni;
- H) i piani di gestione delle zone di riserva della Val Faé, della Vetta, del Roccolo di Costa Perla, situate all'interno del parco del Monte Barro, approvate con d.g.r. del 9 febbraio 1996, n. 6/8873 pubblicata sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1996.

I - Piani di settore

1. L'ente gestore predispone piani di attuazione per settori funzionali.

2. I settori funzionali, per i quali vengono predisposti tali piani sono:

- a) tutela e miglioramento di boschi;
- b) tutela dagli incendi boschivi;
- c) tutela della fauna;
- d) valorizzazione del patrimonio di interesse storico ambientale;
- e) tutela delle zone archeologiche;
- f) definizione dei sistemi di attrezzature per il tempo libero e l'uso sociale del parco naturale, accessi al parco naturale, percorsi pedonali, ciclabili, equestri, parcheggi, punti di ristoro e di svago;
- g) individuazione delle aree per servizi pubblici destinati a gioco e sport;
- h) valorizzazione delle attività agricole;
- i) gestione naturalistica dei prati magri e delle praterie prealpino-insubriche.

3. L'ente gestore può approvare piani per settori anche più limitati rispetto a quelli indicati.

4. La procedura di approvazione dei piani di settore è definita dal punto 1.2.1 della d.g.r. 13 luglio 2001, n. 7/5554 (Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 86/83 e successive modifiche) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia estratto della Serie Editoriale Ordinaria n. 31 del 30 luglio 2001.

5. Il piano di settore per la tutela e il miglioramento dei boschi recepisce in quanto compatibili i piani pluriennali di assestamento ed utilizzazione dei beni silvo-pastorali, previsti dal titolo V della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale), assumendone i contenuti.

II - Regolamento d'uso

1. I regolamenti determinano ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/1983 e in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della l. 394/1991, la localizzazione e la graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco naturale.

2. La procedura di approvazione del regolamento è definita dal punto 1.2.1 della d.g.r. 5554/2001.

III - Piano di gestione

1. Conformemente alle previsioni contenute nel punto 1.2.2 della d.g.r. 5554/2001, il piano di gestione assume anche i contenuti del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 25 della l. 394/1991.

2. Per l'attuazione delle previsioni del piano territoriale, l'ente gestore propone alla Giunta regionale, con deliberazione dell'assemblea, un piano di gestione avente i contenuti di cui all'art. 17, comma 7, della l.r. 86/1983.

3. Il piano ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.

4. Il piano ed i suoi programmi attuativi annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
- b) elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;
- c) descrizione o documentazione cartografica degli interventi;
- d) relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico dell'ente gestore, degli enti consorziati e dei privati, nonché delle fonti di finanziamento.

5. La procedura di approvazione del piano di gestione è definita dal punto 1.2.1 della d.g.r. 5554/2001.

IV - Piano di gestione del pS.I.C. Monte Barro

1. Il Piano del Sito è strettamente collegato alla funzionalità degli habitat e alla presenza delle specie che hanno dato origine al sito stesso. La strategia gestionale da mettere in atto deve pertanto tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, oltre a prevedere le necessarie azioni di monitoraggio.

2. Il presente Piano deve essere redatto con riferimento alle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002 e all'allegato B della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003, 3° Supplemento Straordinario al n. 37.

V - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica dell'ente gestore e degli enti consorziati

1. Gli interventi esecutivi dell'ente gestore sono approvati dall'assemblea sulla base del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e sue modifiche e integrazioni.

2. Ove gli interventi esecutivi comportino l'espropriazione e l'occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

VI - Pareri obbligatori

1. L'Ente gestore esprime parere obbligatorio nei casi in cui le leggi nazionali e regionali lo prevedano.

2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PTC, con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, l'Ente gestore rilascia sugli interventi da eseguirsi nei comuni ricadenti nel perimetro del parco ed assoggettati all'autorizzazione paesaggistica subdelegata la certificazione di conformità di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordinamento delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali). Tale certificazione non è richiesta per gli interventi elencati nell'articolo 16 della suddetta legge regionale.

3. L'ente gestore inoltre concorre, per quanto di propria competenza e di concerto con l'ente delegato per legge, a:

- a) esercitare le competenze previste dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);
- b) esercitare le funzioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica);
- c) concorrere nell'ambito delle proprie competenze alla

redazione del piano per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi nel territorio di propria competenza in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dal piano regionale.

4. Restano di competenza dell'ente gestore tutte le funzioni attribuitegli, anche sotto forma di delega o di subdelega, dalle norme vigenti e in particolare quelle previste:

- dalla l.r. 9/1977, in materia di boschi e di tutela della vegetazione;
- dalla l.r. 86/1983, e successive modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 21 e dal titolo III in materia di vigilanza e sanzioni amministrative;
- dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ed in particolare da quanto previsto dall'articolo 25 che disciplina le acque in aree protette;
- dalle leggi regionali 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) e 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
- dall'articolo 23, commi 8 e 9-quater del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dall'articolo 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128).

5. Nel caso in cui la localizzazione e/o le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco naturale, l'ente gestore e i comuni su cui ricadono gli interventi esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del d.P.R. 616/1977, come modificato ed integrato dal d.P.R. 383/94.

VII - Convenzioni

1. L'ente gestore può attuare le previsioni di piano mediante convenzioni regolanti l'uso e la gestione di aree di proprietà dell'ente gestore in cui vengono svolte attività di pubblico interesse. In caso di attività convenzionata il consorzio può richiedere presentazione di idonee garanzie, in ordine ai lavori di recupero ambientale e in genere alle obbligazioni assunte dal privato nei confronti dell'ente gestore.

Art. 4 - Norme di salvaguardia ambientale e paesistica

1. La progettazione e l'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di zona del parco naturale, devono considerare le necessità di tutela degli orizzonti spaziali e paesistici propri del parco naturale, tenendo conto della predominanza e continuità delle aree verdi, a bosco o a prato.

2. Nel rilascio, in via di subdelega, delle autorizzazioni ex art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.), i comuni devono attenersi alle disposizioni di cui al presente PTC ed ai criteri indicati al comma 1, nonché alle specifiche norme di zona ed ai criteri paesistici.

3. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi; sono comunque fatti salvi gli interventi finalizzati al recupero delle aree degradate di cui all'art. 20 secondo le modalità stabilite dal Regolamento e l'ammasso temporaneo di materiali quali ramaglie, legname ecc., connessi con la normale pratica silvo culturale.

4. È vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco naturale e quella viaria e turistica.

5. È vietata l'installazione di impianti radiotrasmettenti per telecomunicazioni, radiotelevisione e telefonia al di fuori del-

le zone di basso impatto paesistico individuate con apposito regolamento d'uso.

Art. 5 - Attività estrattiva o di cava e movimenti di terra

1. In tutto il territorio non è ammessa l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere nonché l'estrazione di inerti di qualsiasi natura e l'esercizio di attività che determinino modifiche sostanziali della morfologia del suolo fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della l. 394/1991.

2. Sono comunque consentiti gli scavi per scopi scientifici o di carattere archeologico e i piccoli movimenti di terra, connessi allo svolgimento di attività agricole, forestali e di riqualificazione naturalistica; i predetti interventi sono sottoposti al rilascio del certificato di conformità dell'ente gestore ai sensi dell'art. 10 della l.r. 18/1997, fatte salve le spettanze di altre pubbliche autorità competenti in materia, in base alla vigente legislazione.

Art. 6 - Acquisizione ed indennizzi

1. Possono essere acquisite in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, le aree e gli edifici per i quali il PTC di parco naturale preveda un uso pubblico, ovvero per i quali i limiti alle attività economiche comportino la totale inutilizzazione.

2. Le indennità di espropriazione sono corrisposte nelle misure e nelle modalità previste dalla legge.

Art. 7 - Criteri per la gestione faunistica

I - Obiettivi

1. L'ente gestore ha tra i suoi obiettivi primari la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici esistenti, ed in tale ambito promuove la salvaguardia, il mantenimento e l'incremento del patrimonio faunistico, al fine di ricostituire popolazioni stabili di specie autoctone.

2. La tutela delle specie faunistiche avviene nel rispetto delle seguenti normative: Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), l. 394/1991, l.r. 86/1983.

II - Piano di settore faunistico

1. L'ente gestore, per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo precedente, individua modalità di gestione e tutela del patrimonio faunistico attraverso la redazione di un «Piano di Settore per la Fauna», elaborato secondo i criteri per la difesa e la gestione faunistica definiti dall'art. 17, comma 4, lettera d) della l.r. 86/1983 e dalle deliberazioni di Giunta regionale del 22 novembre 1996, n. 20937, del 16 maggio 1997, n. 28624, del 20 aprile 2001, n. 7/4345. Il piano dovrà anche fornire indicazioni per la conservazione delle specie di fauna prioritaria ai sensi delle seguenti direttive: Direttiva del Consiglio CEE del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e Direttiva del Consiglio CEE del 21 maggio 1992, n. 43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

2. Il piano di settore faunistico in particolare:

- definisce le vocazioni faunistiche del territorio a parco naturale attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;
- individua eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi e ne determina il relativo impatto sugli equilibri ecologici;
- indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- stabilisce le operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi eventuali interventi di reintroduzione e ripopolamento, nel rispetto del «Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette» e del «Protocollo di attività per gli interventi di reintroduzio-

ne di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia» approvati con d.g.r. 20 aprile 2001, n. 7/4345.

III - Divieti

In tutto il parco naturale è vietato:

a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'ente stesso;

b) l'introduzione di cani, se non al guinzaglio e salva specifica autorizzazione rilasciata dall'ente gestore e motivata da fini di studio o da ragioni connesse allo svolgimento della pastorizia;

c) la reintroduzione e il ripopolamento di specie animali in difformità con i criteri di cui alla d.g.r. 4345/2001 pubblicata sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 5 giugno 2001;

d) l'utilizzo di sorgenti luminose inquinanti (globi, lanterne e similari; apparecchi a vetri prismatici, fasci di luce diretti verso l'alto, fissi o rotanti) non schermate e non dotate di vetri di protezione piani.

Sono in ogni caso fatte salve le esigenze direttamente connesse all'attività di gestione naturalistica con monitoraggio degli esiti direttamente eseguite dall'ente gestore o dallo stesso autorizzate; ai predetti divieti l'ente gestore può inoltre concedere deroga per lo svolgimento di ricerche scientifiche o attività didattica.

Art. 8 - Viabilità, circolazione, percorsi

1. La realizzazione di parcheggi, di nuove strade pubbliche o private, nonché l'ampliamento o modificazione di quelle esistenti, ove consentito, è soggetta al rilascio del certificato di conformità dell'ente gestore che, nella valutazione del progetto, deve esprimersi con riguardo a:

- l'inserimento dell'opera nel contesto del territorio, verificando che il tracciato e le soluzioni progettuali comportino il migliore inserimento nell'ambiente circostante;
- il collegamento e gli attraversamenti con i percorsi ciclabili o pedonali o equestri;
- il tipo di finitura del fondo e del ciglio stradale;
- le cautele da adottare per escludere l'accesso veicolare alle aree verdi antistanti ed ai percorsi pedonali o ciclabili;
- le particolari cautele per la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale ed ecologico.

2. L'ente gestore può predisporre parcheggi per agevolare e regolamentare l'accesso.

Art. 9 - Vigilanza e sanzioni

1. L'ente gestore esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della l.r. 86/1983, dagli artt. 29 e 30 della l. 394/1991 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Poteri di deroga

1. Alle norme del piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 18 comma 6-ter della l.r. 86/1983 e di quanto previsto nella d.g.r. 16 maggio 1997, n. 6/28623 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 7 luglio 1997.

Art. 11 - Norme sulla gestione del patrimonio forestale

1. Gli interventi devono essere volti a garantire la rinnovazione, naturale o artificiale, delle specie autoctone nell'intento di favorire la massima espressione della biodiversità e delle potenzialità naturali e devono essere conformi al Piano di Assestamento Forestale del Parco.

2. Nel rilasciare le autorizzazioni al taglio dei boschi ai sensi della l.r. n. 9/1977, accanto alle esigenze produttive devono essere considerati i criteri naturalistici di gestione del patrimonio boschivo, e in particolare:

- deve essere favorito l'abbattimento di piante morte, deperite o danneggiate dal fuoco;
- nella gestione forestale deve essere favorita la progres-

siva sostituzione delle specie di conifere o a quercia rossa con latifoglie indigene;

- il taglio delle querce autoctone, dei tigli e dei faggi può essere autorizzato solo per motivi di comprovata necessità;
- a meno di interventi con precise finalità naturalistiche, eseguiti dall'ente gestore del parco o dallo stesso autorizzati, si dovrà limitare il taglio intenso concentrato su piccole parcelle, favorendo, invece, interventi meno pesanti su superfici più estese;
- i tagli devono essere volti a creare la massima varietà di specie nel bosco, rispettando anche lo strato arbustivo;
- nelle operazioni di pulizia e di taglio dei boschi devono essere salvaguardate le rinnovazioni spontanee delle specie indigene;
- ad esclusione delle aree a giardino adiacenti le residenze e gli edifici ogni nuovo impianto di alberi deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore; è in ogni caso vietato introdurre specie arboree ed arbustive infestanti.

Art. 12 - Azzonamento e ambiti di intervento

Il territorio del parco naturale, rappresentato graficamente in scala 1:5.000 nella planimetria di piano allegata alla l.r. 28/2002, è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona di riserva naturale parziale di interesse forestale della Valle del Faè (art. 13);
- zona di riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta (art. 14);
- zona di riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del Roccolo di Costa Perla (art. 15);
- zona di tutela silvo-pastorale (art. 16);
- zona agricola (art. 17);
- zona archeologica dei prati di Barra (art. 18);
- zona di interesse storico-ambientale (art. 19);
- zona di recupero ambientale (art. 20);
- ambito di tutela archeologica (art. 21);
- nuclei abitati numerati (art. 22);
- edifici esistenti (art. 23);
- zona dei monumenti naturali (art. 24).

Art. 13 - Zona di riserva naturale parziale di interesse forestale della Valle del Faè

I - Finalità

La zona di riserva naturale della Valle del Faè ha le seguenti finalità:

- promuovere attività silvicolture e metodi di governo dei boschi finalizzati alla massima espressione della biodiversità e delle potenzialità naturali;
- favorire gli interventi atti ad accelerare l'evoluzione del bosco verso forme che per composizione e struttura garantiscono una maggiore complessità e stabilità ambientali, con conseguente aumento di nicchie ecologiche disponibili soprattutto per il popolamento ornitico.

II - Indirizzi per la gestione dei cedui

1. L'età massima dei cedui è stabilita in anni 40. Ai fini della determinazione dell'età farà fede il Piano d'Assestamento Forestale e, in sua carenza, l'età media del popolamento opportunamente calcolata sui polloni più vecchi e senza contare le matricine. Al decorrere di tale età media, il proprietario è obbligato a procedere all'avviamento ad alto fusto.

2. Al fine di evitare il possibile degrado dei popolamenti destinati alla conversione all'alto fusto, l'ente gestore, verificato l'invecchiamento oltre l'età media di anni 40 dei cedui di castagno ed in assenza dell'esecuzione degli interventi previsti al precedente comma, può prevedere l'esecuzione diretta dei tagli di avviamento all'alto fusto previa comunicazione al proprietario della data di inizio lavori e del tipo di intervento previsto.

III - Limiti alle attività antropiche

1. Nell'area della zona di riserva naturale è vietato:

- realizzare nuovi edifici; per i ruderi esistenti sono ammessi soltanto interventi di demolizione;
- costruire infrastrutture in genere;
- asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di strade esistenti;

- d) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo il parere favorevole dell'ente gestore;
- e) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
- f) costruire recinzioni, fatte salve le recinzioni temporanee a protezione delle nuove piantagioni;
- g) introdurre specie vegetali estranee;
- h) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
- i) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o tali da minacciare l'integrità dell'ambiente;
- j) allestire attendamenti o campeggi, fatto salvo l'allestimento di campi di lavoro, muniti delle previste autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- k) transitare con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-forestale;
- l) accedere e transitare in bicicletta, a cavallo o con qualsiasi mezzo, ad eccezione delle esigenze di servizio; l'accesso ed il transito pedonale sono consentiti solo per necessità di servizio, per lo svolgimento della ricerca scientifica e per scopi didattico-escursionistici;
- m) seminare o impiantare vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea.

2. I divieti sopra elencati non si applicano alle attività di gestione naturalistica, direttamente eseguite dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate, sottoposte a monitoraggio scientifico ed attuate al solo scopo di tutelare e conservare l'elevata biodiversità dei prati magri e degli ambienti rupicoli ovvero di incrementare il valore naturalistico del bosco, il tutto secondo i piani di settore tutela e miglioramento boschi e gestione naturalistica dei prati magri e delle praterie prealpino-insubriche.

Art. 14 - Zona di riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta

I - Finalità

La zona di riserva della Vetta ha le seguenti finalità:

- tutelare e conservare le peculiarità floristiche dell'area con particolare riguardo alla flora insubrica, alle specie endemiche e alla vegetazione delle rupi calcaree;
- sperimentare metodi di incremento e di reimmissione delle specie floristiche di rilievo naturalistico.

II - Indirizzi per la gestione dei prati

I prati contenuti in questa zona rappresentano la principale emergenza naturalistica del parco naturale; poiché si tratta però di cenosi instabili, minacciate dall'arbustamento e dalla naturale espansione dei boschi, si devono attuare tutte le iniziative atte alla conservazione attiva di questi peculiari ambienti, con particolare riferimento al pascolo controllato di asini, al taglio tardo-estivo/autunnale dell'erba, ad interventi mirati di decespugliamento e di articolazione dell'ecotone prato-bosco. Nel corso di detti interventi, si deve asportare la biomassa tagliata per evitare l'eutrofizzazione dei suoli e ogni danneggiamento alla cotica erbosa. In ogni caso gli interventi dovranno essere assoggettati a monitoraggio scientifico che consenta di verificare gli effetti degli interventi gestionali su flora e fauna (vertebrata ed invertebrata).

III - Limiti alle attività antropiche

1. Nell'area di riserva naturale è vietato:
 - a) realizzare edifici;
 - b) costruire infrastrutture in genere compreso l'apertura di nuovi sentieri;
 - c) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
 - d) raccogliere, asportare e danneggiare la flora spontanea, nonché uscire dai sentieri, ad eccezione della raccolta a fini scientifici o per necessità gestionali, direttamente eseguita dall'ente gestore e autorizzata dallo stesso o da altre autorità competenti;
 - e) costruire recinzioni, fatte salve le recinzioni temporanee ad uso silvo-pastorale, da realizzarsi previo parere dall'ente gestore del parco;

- f) effettuare tagli di piante arboree isolate, in assenza delle prescritte autorizzazioni;
- g) introdurre specie vegetali estranee;
- h) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
- i) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o tali da minacciare l'integrità dell'ambiente;
- j) allestire attendamenti o campeggi;
- k) accedere e transitare in bicicletta, a cavallo o con qualsiasi mezzo, ad eccezione delle esigenze di servizio; l'accesso ed il transito pedonale sono consentiti solo per necessità di servizio, per lo svolgimento della ricerca scientifica e per scopi didattico-escursionistici;
- l) seminare o impiantare vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, fatti salvi gli interventi gestionali previsti dal piano e direttamente eseguiti dall'ente gestore ovvero da questo espressamente autorizzati;
- m) mutare le destinazioni d'uso attuali a prato dei suoli.

2. I divieti sopra elencati non si applicano alle attività di gestione naturalistica, direttamente eseguite dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate, sottoposte a monitoraggio scientifico ed attuate al solo scopo di tutelare e conservare l'elevata biodiversità dei prati magri e degli ambienti rupicoli ovvero di incrementare il valore naturalistico del bosco, il tutto secondo i piani di settore tutela e miglioramento boschi e gestione naturalistica dei prati magri e delle praterie prealpino-insubriche.

3. L'ente gestore può assumere specifici provvedimenti atti a garantire la particolare tutela delle zone di nidificazione di rapaci, anche precludendovi temporaneamente l'accesso.

Art. 15 - Zona di riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del Roccolo di Costa Perla

I - Finalità

La zona di riserva naturale del Roccolo di Costa Perla è classificata parziale di interesse faunistico-forestale ed ha le seguenti finalità:

- promuovere la riconversione funzionale del roccolo al fine di consentire lo svolgimento di attività scientifiche e didattiche relative alla fauna;
- conservare e provvedere alla manutenzione della peculiare vegetazione d'impianto del roccolo;
- promuovere attività silvicolture e metodi di governo dei boschi finalizzati alla massima espressione della biodiversità e delle potenzialità naturali.

II - Criteri per la gestione della Stazione Sperimentale Regionale di Costa Perla

Gli impianti dell'ex Roccolo di Costa Perla ed i terreni circostanti fino ad una distanza di 50 metri costituiscono la Stazione Sperimentale Regionale dell'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla, la cui principale attività è la cattura e l'inanellamento a scopo scientifico dell'avifauna migratrice e stanziale, nel rispetto delle testimonianze storico-culturali proprie dell'ex roccolo. Le attività scientifiche, gestionali e didattiche della stazione sono regolamentate da apposito regolamento d'uso.

III - Limiti alle attività antropiche

1. Nell'area di riserva naturale è vietato:
 - a) realizzare nuovi edifici nonché ampliare o alterare la tipologia di quelli esistenti;
 - b) costruire infrastrutture in genere;
 - c) aprire nuove strade e sentieri, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dal piano della riserva;
 - d) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
 - e) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
 - f) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, fatte salve le recinzioni funzionali al centro faunistico;
 - g) introdurre specie vegetali estranee, fatte salve le operazioni di manutenzione del roccolo;
 - h) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
 - i) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifesta-

- zioni folcloristiche, sportive o tali da minacciare l'integrità dell'ambiente;
- j) allestire attendamenti o campeggi;
 - k) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività forestale;
 - l) esercitare il pascolo;
 - m) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano della zona di riserva, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della zona di riserva.

2. I divieti sopra elencati non si applicano alle attività di gestione naturalistica, direttamente eseguite dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate, sottoposte a monitoraggio scientifico ed attuate al solo scopo di tutelare e conservare l'elevata biodiversità dei prati magri e degli ambienti rupicoli ovvero di incrementare il valore naturalistico del bosco, il tutto secondo i piani di settore tutela e miglioramento boschi e gestione naturalistica dei prati magri e delle praterie prealpino-insubriche; parimenti è fatto salvo tutto quanto necessario alla gestione della Stazione Ornitologica Sperimentale Regionale di Costa Perla.

Art. 16 - Zona di tutela silvo-pastorale

I - Destinazione funzionale

1. In questa zona gli interventi e le attività devono essere finalizzati al mantenimento di un equilibrio tra le zone a bosco e le zone a prato e pascolo, con particolare attenzione alle zone di transizione prato/bosco.

2. Nella presente zona è consentito lo svolgimento dell'attività agricola ove già in atto, nonché di quella agrituristica. Il piano di settore agricolo indica agli allevamenti presenti le misure per ettaro di superficie foraggiera disponibile.

II - Divieti particolari

1. In questa zona è vietato:

- a) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
- b) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi e dei prati;
- c) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi, in assenza delle prescritte autorizzazioni;
- d) costruire nuove recinzioni ad esclusione dei seguenti casi:
 - siepi e cortine vegetali realizzate con specie tipiche della zona;
 - recinzioni in legno che non impediscano la circolazione della fauna e che non ostacolino la visuale;
 - recinzioni temporanee ad uso silvo-pastorale;
- e) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati dagli operatori del settore agro-silvo-pastorale;
- f) aprire nuove strade, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dal piano di settore di cui all'art. 3, paragrafo I, punto 2, lett. a. del presente PTC, che potranno essere realizzate previo certificato di conformità previsto dalla l.r. 18/97 rilasciato dall'ente gestore, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione. È inoltre ammessa la manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale esistente.

2. I divieti sopra elencati non si applicano alle attività di gestione naturalistica, direttamente eseguite dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate, sottoposte a monitoraggio scientifico ed attuate al solo scopo di tutelare e conservare l'elevata biodiversità dei prati magri e degli ambienti rupicoli ovvero di incrementare il valore naturalistico del bosco, il tutto secondo i piani di settore tutela e miglioramento boschi e gestione naturalistica dei prati magri e delle praterie prealpino-insubriche;

III - Prescrizioni di natura edilizia

1. Nella presente zona non sono ammessi interventi edilizi ad eccezione di:

- a) ripristino di muretti a secco;

- b) manutenzione ordinaria;
- c) manutenzione straordinaria;
- d) restauro e risanamento conservativo;
- e) ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione;
- f) demolizione senza ricostruzione.

2. I rustici esistenti, anche se diroccati possono essere ripristinati, alle seguenti condizioni:

- a) che vengano utilizzati per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione funzionale della presente zona anche se con finalità didattico-ricreative;
- b) che vengano ripristinati in modo tale da valorizzare la forma, i particolari costruttivi e le caratteristiche architettoniche originarie;
- c) nel caso in cui, per lo svolgimento delle fruizioni ammesse, risulti motivatamente indispensabile apportare delle modifiche alla forma ed alle dimensioni originarie, tale modificazione non deve comportare un ampliamento una tantum superiore al 20% nella superficie lorda esistente, od un'altezza interna netta non superiore a quella necessaria per garantire l'abitabilità;
- d) tali modifiche devono essere apportate utilizzando le medesime tecniche costruttive ed i medesimi materiali rilevabili nelle costruzioni originarie; il risultato finale dell'intervento dovrà apparire come un'organica unità architettonica.

3. Sono esclusi dagli ampliamenti previsti nel comma precedente gli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti secondo quanto previsto dal PTC del parco regionale approvato con legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro).

Art. 17 - Zona agricola

I - Destinazione funzionale

In questa zona gli interventi e le attività dovranno essere finalizzati alla tutela del territorio e dell'ambiente rurale attraverso l'esercizio delle attività agricole avendo cura di conservare la peculiare sistemazione a terrazzi del suolo e la relativa vocazione agricola. Nella presente zona è ammesso l'esercizio dell'attività agrituristica.

II - Divieti particolari

In questa zona è vietato:

- a) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi, in assenza delle prescritte autorizzazioni;
- b) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;
- c) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per gli operatori agricoli;
- d) costruire nuove recinzioni ad esclusione dei seguenti casi:
 - siepi e cortine realizzate con specie tipiche della zona;
 - recinzioni in legno che non ostacolino la visuale;
 - recinzioni metalliche trasparenti con altezza massima di m. 1,5 senza basamento murario affiorante dal terreno da porre attorno alle attrezzature, alle aziende agricole e agli allevamenti zootecnici;
- e) aprire nuove strade, fatta eccezione per le piste di servizio espressamente previste dai piani di settore di cui all'art. 3, paragrafo I, punto n. 2., lett. a) ed h) del presente PTC, che possono essere realizzate previo certificato di conformità previsto dalla l.r. 18/1997 rilasciato dall'ente gestore, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione. È altresì vietato il cambiamento di destinazione d'uso delle strade esistenti, mentre l'asfaltatura, ovvero l'ampliamento delle stesse sono soggetti al parere dell'ente gestore fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
- f) distruggere i muretti a secco.

III - Incentivi

L'ente gestore promuove, anche attraverso forme di incentivazione:

- a) il ripristino di muretti a secco realizzati secondo le tradizioni del luogo;
- b) la coltivazione di specie tradizionalmente presenti nell'area;

c) la conservazione e l'incremento di siepi e filari lungo le fasce perimetrali.

IV - Prescrizioni di natura edilizia

1. Nella presente zona sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione;
- ampliamento una tantum nel limite massimo di 15 mq netti;
- demolizione senza ricostruzione.

2. Non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni tranne che per strutture destinate a ricovero degli attrezzi agricoli, da eseguirsi una tantum entro il limite massimo di mq 24 e con altezza massima di m 2,40, purché il richiedente il relativo titolo abilitativo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), o che eserciti un'attività agricola a tempo parziale, disponga di un lotto di terreno non inferiore a mq 5.000. Al fine del computo del suddetto lotto minimo di terreno è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, componenti l'azienda agricola, compresi quelli esistenti nel territorio di comuni contermini, purché all'interno del parco regionale. In tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di «non edificazione» debitamente trascritto presso i registri immobiliari modificabile in relazione alla variazione della normativa di piano. L'ente gestore rilascia la certificazione di conformità prevista dalla l.r. 18/1997 alla realizzazione di dette strutture destinate al ricovero di attrezzi agricoli, dettando, se del caso, prescrizioni per quanto riguarda la loro ubicazione, ai fini di un miglior inserimento nell'ambiente circostante, nonché la scelta di materiali costruttivi. Nel caso di proprietà confinanti, non è consentito l'accorpamento di più depositi per attrezzi agricoli.

3. Sono esclusi dagli ampliamenti previsti nei commi precedenti gli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti secondo quanto previsto dal PTC del parco regionale approvato con l.r. 7/1991.

4. Sono comunque fatte salve eventuali diverse disposizioni, anche di maggior tutela, contenute nella l.r. 93/1980.

V - Norma relativa agli allevamenti

Sono ammessi nella zona agricola nuovi insediamenti per l'allevamento di bovini, equini e ovicaprini secondo i carichi di bestiame per ettaro di superficie foraggiera disponibile indicate nel piano di settore agricolo.

Art. 18 - Zona archeologica dei Prati di Barra

I - Destinazione funzionale

In questa zona, destinata al mantenimento e al potenziamento delle caratteristiche naturali, culturali e storico-archeologiche, gli interventi e le attività devono avere le seguenti finalità:

- tutela, restauro e conservazione delle presenze archeologiche;
- tutela e riqualificazione delle peculiarità vegetazionali e floristiche dell'area con particolare riguardo alla flora insubrica alle specie endemiche e alla vegetazione delle rupi calcaree;
- sperimentazione ed attuazione di ricostruzioni paleoecologiche, che documentino in particolare le modificazioni indotte nell'ambiente naturale dalla presenza dell'uomo.

II - Divieti particolari

In questa zona è vietato:

- realizzare edifici ad eccezione di eventuali ricostruzioni scientifiche connesse ai ritrovamenti archeologici, direttamente eseguite dall'ente gestore o da soggetti dallo stesso autorizzati e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;
- costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e direttamente eseguito dall'ente gestore e da soggetti dallo stesso autorizzati e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;

c) realizzare strade fatta eccezione per eventuali piste di servizio direttamente eseguite dall'ente gestore o da soggetti muniti delle prescritte autorizzazioni;

d) raccogliere, asportare e danneggiare la flora spontanea, nonché uscire dai sentieri ad eccezione delle raccolte di materiale a fine scientifico direttamente eseguite dall'ente gestore o da soggetti muniti delle prescritte autorizzazioni e fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione;

e) costruire nuove recinzioni con modalità esecutive diverse dalle seguenti:

- siepi e cortine realizzate con specie tipiche della zona ovvero da specie la cui presenza in quest'area può essere dedotta dalle testimonianze archeologiche;
- muretti a secco identici, per tipologia e struttura, a quelli attualmente presenti nell'area;
- recinzioni in legno che non ostacolino la visuale;
- recinzioni metalliche trasparenti (con basamento murario non affiorante dal terreno) da porre a protezione dei resti archeologici;
- recinzioni temporanee ad uso silvo-pastorale;

f) effettuare, in assenza delle prescritte autorizzazioni, tagli di alberi isolati;

g) introdurre specie vegetali estranee, fatto salvo quanto necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e direttamente eseguite dall'ente gestore o da soggetti dallo stesso autorizzati;

h) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;

i) transitare con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi di servizio;

j) nelle aree indicate da apposita tabellazione, è vietato transitare, a piedi o a cavallo, al di fuori dei percorsi indicati, fatte salve esigenze di servizio o connesse alle attività silvicolture;

k) distruggere, imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo le testimonianze archeologiche e le ricostruzioni ambientali, nonché asportare i reperti archeologici ivi presenti, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

l) il transito e il pascolo di suini e il transito e il pascolo di ovini, bovini ed equini è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente gestore.

III - Attività consentite

In questa zona sono consentiti:

- ricerca scientifica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: archeobiologia, archeologia forestale, pedologia;
- attività didattica;
- escursionismo e ricreazione;
- silvicoltura;
- colture agricole tradizionali;
- transito motorizzato solo per i mezzi di servizio;
- esecuzione di scavi archeologici previa autorizzazione da parte degli enti competenti;
- pulizia, consolidamento, restauro e ricostruzione delle testimonianze archeologiche;
- esecuzione di ricostruzioni paleoecologiche.

Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nel Titolo I del d.lgs. 490/1999.

Art. 19 - Zona di interesse storico-ambientale

I - Destinazione funzionale

Sono compresi in questa zona gli edifici, le aree, il verde, i complessi edificati e le relative pertinenze individuati con apposito simbolo proprio nella tavola di «zonizzazione» del PTC, ritenuti di particolare interesse architettonico, storico e ambientale, rispetto al territorio consortile circostante e all'intero parco naturale. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica.

II - Interventi consentiti e modalità di attuazione

a) il piano di settore individua le destinazioni specifiche consentite e stabilisce altresì, gli interventi ammessi e le modalità di attuazione;

b) per gli immobili e i complessi tutelati ai sensi del Titolo I del d.lgs. 490/1999, sono fatte salve le competenze degli or-

gani dello Stato in base alla vigente legislazione stabilite dal predetto decreto legislativo.

III - Norme di tutela e prescrizioni

1. Ogni intervento ammesso deve essere effettuato nel massimo rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente del parco naturale, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, sia nella scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.

2. È vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione o di demolizione con ricostruzione. Non sono ammessi ampliamenti né incrementi volumetrici salvo quelli necessari per il recupero dei sottotetti e locali interrati. Relativamente all'ermo è ammessa, previo certificazione di conformità dell'ente gestore, demolizione senza ricostruzione.

Art. 20 - Zona di recupero ambientale

I - Aree degradate

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico gli ambiti territoriali in condizioni di grave degrado ambientale e morfologico, per la presenza di cave dismesse, per le quali si impone un recupero adeguato a restituire i valori naturali e paesistici.

2. L'individuazione di detti ambiti è operata al fine di garantire che il necessario recupero avvenga in modo da realizzare un effettivo ripristino della continuità e dell'integrità del sistema ambientale del parco naturale.

II - Modalità di intervento

1. Il recupero naturale delle aree degradate deve avvenire in conformità alle previsioni e prescrizioni del Regolamento d'uso del Parco naturale di cui all'art. 20 della l.r. 86/1983 in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della l. 394/1991, che fornisce indicazioni relative alle attività nonché agli interventi prescritti e ammessi, conseguenti al riassetto morfologico e connessi alle fruizioni previste.

2. Gli interventi di recupero debbono comunque essere volti a realizzare spazi di significato naturalistico e attrezzature di pubblica fruizione di basso impatto ambientale e paesistico. In particolare il recupero naturale anche tramite l'eventuale rimodellamento morfologico, deve prevedere l'impiego di materiali vegetali di qualità e di provenienza certificata, privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» approvato con d.g.r. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000 e pubblicata sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2000.

III - Prescrizioni specifiche per l'area di Valle Oscura

1. Il Regolamento, nella definizione delle modalità e dei tempi di recupero dell'area di Valle Oscura, oltre ai criteri descritti nei commi precedenti, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- il recupero dalla quota sommitale fino alla quota di 400 mt deve proseguire indirizzandosi verso una condizione di naturalità, limitando gli interventi alla tutela e al miglioramento di boschi e prati esistenti;
- il recupero del fronte di cava dismessa, dalla quota del piazzale posto a 400 mt sino alla base della ex cava con la relativa viabilità d'accesso, deve essere finalizzato al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità del parco;
- il recupero delle aree sottostanti la quota 400 può proseguire con rimodellamento morfologico secondo le previsioni progettuali redatte dall'ente gestore;
- ogni edificio, manufatto, infrastruttura, macchinario o impianto connesso all'attività estrattiva pregressa o di trasformazione di materiali, deve essere demolito o allontanato secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento stesso;
- il Regolamento definisce tutto quanto non disciplinato nel presente articolo nel rispetto della legge istitutiva e della normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 21 - Ambito di tutela archeologica

1. Oltre alle disposizioni proprie delle singole zone attraversate dall'ambito di tutela, individuato con apposito simbolo grafico, nell'ambito stesso valgono le seguenti disposizioni:

- è vietato distruggere, imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo le testimonianze archeologiche e le rico-

struzioni ambientali, nonché asportare i reperti archeologici ivi presenti, salvo quanto autorizzato dalle autorità competenti;

- è consentita la ricerca archeologica, compresa l'esecuzione di sondaggi e di scavi localizzati previa autorizzazione delle autorità statali competenti;
- sono consentiti la pulizia e il consolidamento delle testimonianze archeologiche presenti e la posa di segnaletica anche ad uso didattico, previa autorizzazione delle autorità competenti.

2. Sono comunque fatte salve, per gli interventi di cui al comma precedente, le competenze di altre pubbliche autorità in base alla vigente legislazione.

Art. 22 - Nuclei abitati numerati

1. Gli edifici compresi nei nuclei abitati perimetrati nella planimetria del PTC e contraddistinti con numeri progressivi, specificati in apposito elenco, sono soggetti alle seguenti disposizioni:

I - Destinazioni funzionali ammesse

Residenza e limitatamente agli ambiti nn. 14 e 18, attività commerciali.

II - Interventi consentiti e modalità di attuazione

1. Nella presente zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione;
- ampliamento nel limite massimo di 15 mq netti un tantum;
- demolizione senza ricostruzione.

2. Sono esclusi dagli ampliamenti previsti nel comma precedente gli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti secondo quanto previsto dal PTC del parco regionale approvato con l.r. 7/1991.

III - Norme di tutela e prescrizioni

1. Ogni intervento ammesso deve essere effettuato nel massimo rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente del parco naturale, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.

2. È vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e demolizione con ricostruzione; è ammessa esclusivamente la realizzazione, di un'autorimessa per ogni unità abitativa esistente, purché architettonicamente ed ambientalmente integrate con l'esistente ed a condizione che tali unità abitative non abbiano già usufruito di tale possibilità secondo quanto previsto dal PTC del parco regionale approvato con l.r. 7/1991.

Art. 23 - Edifici esistenti

1. In tutti gli edifici esistenti in zone dove il piano prevede l'inedificabilità, è comunque sempre consentita la demolizione senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico e il restauro conservativo nonché la ristrutturazione edilizia, senza demolizione e ricostruzione, che non comporti aumento di volumetria o modifiche di superficie o di sagoma.

2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere degli edifici è ammesso nei limiti stabiliti dal presente Piano.

3. In assenza di disposizioni, contenute nel presente Piano, valgono i limiti contenuti negli strumenti urbanistici comunali.

Art. 24 - Zona dei monumenti naturali

1. Sul territorio del parco naturale sono individuati i fenomeni di particolare interesse geologico.

2. È vietata qualunque alterazione dei suddetti monumenti naturali e dell'area su cui gli stessi insistono.

Art. 25 - S.I.C.: Siti di Importanza Comunitaria

1. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (pubblicata sulla G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L206) e del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (pubblicato sul-

la G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) e successive modifiche ed integrazioni, è stato individuato, con d.m. del 3 aprile 2000 (pubblicato sulla G.U. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.) e successivamente con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 settembre 2003, 3° Supplemento Straordinario al n. 37) il proposto Sito di Importanza Comunitaria Monte Barro (IT2030003).

2. A tal fine l'Ente gestore può dotarsi di apposito piano di gestione del pS.I.C., redatto secondo le modalità definite alla lett. D) dell'art. 3. Tale strumento pianificatorio può integrare il presente piano per gli aspetti non adeguatamente considerati, adottando le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate e per salvaguardare la funzionalità ecologica degli stessi.

I - Obiettivi

Le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati devono favorire:

- la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE;
- la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche delle praterie e delle rupi;
- la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli.

II - Azioni

Il raggiungimento di tali obiettivi è perseguito mediante azioni quali:

- a) il ripristino e il mantenimento degli habitat di interesse comunitario presenti nel pS.I.C.;
- b) la promozione di interventi atti ad accelerare l'evoluzione del bosco verso gli stadi climatici al fine di garantire una maggiore complessità strutturale e stabilità ambientali;
- c) il mantenimento attivo delle praterie, per tutelare e conservare le peculiarità floristiche e faunistiche dell'area, con particolare riguardo alle specie endemiche o rare;
- d) la sperimentazione di metodi di incremento e reimmissione di specie floristiche e faunistiche di rilievo naturalistico.

III - Prescrizioni

1. Nel pS.I.C., fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 357/1997, e successive modifiche ed integrazioni, valgono i divieti e le prescrizioni delle zone su cui insiste.

2. I regolamenti d'uso e la pianificazione di settore devono essere soggetti a valutazione d'incidenza nei confronti del pS.I.C. ai sensi del d.P.R. 357/1997, e successive modifiche ed integrazioni e della d.g.r. 14106 dell'8 agosto 2003.

3. Inoltre per la conservazione dell'habitat «Sorgenti pietrificanti (codice Natura 2000: 7220)» e delle caratteristiche biocenosi di ambiente acquatico si dovrà:

- evitare l'alterazione del bilancio idrologico dei relativi bacini e la conseguente riduzione dell'apporto idrico alla sorgente;
- evitare le possibili fonti di inquinamento termico e chimico delle acque incluse quelle di falda, con particolare riferimento a fosfati e nitrati.

Art. 26 - Procedure di programmazione negoziata

1. L'attuazione delle finalità del parco, previste dalle presenti norme ovvero dai relativi strumenti attuativi, può comunque essere conseguita, in alternativa agli specifici istituti e procedure disciplinati dal presente Piano, tramite accordi di programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e alla legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Programmazione negoziata regionale), Programmi Integrati di Intervento di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento), conferenze di servizi decisorie di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o comunque previste da altre disposizioni di carattere nazionale o regionale, nonché tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa vigente; tali accordi, programmi o conferenze sono promossi ad iniziativa dell'ente gestore o della Regione o dei Comuni interessati, nonché, se ammesso, di altri soggetti pubblici o privati.

2. In sede di definizione degli accordi, programmi o confe-

renze di cui al comma 1, sono previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

3. Qualora gli accordi, programmi o conferenze di cui al comma 1 comportino modifiche alle disposizioni del presente Piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'Ente regionale, che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo, programma o conferenza tramite deliberazione di Consiglio regionale, ai sensi della l.r. 86/1983, articolo 19, comma 2-bis e successive modifiche.

4. L'ente gestore può promuovere attività finalizzate alla conservazione o al ripristino naturalistico anche mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.

ALLEGATO B

CRITERI PAESISTICI

(Riferimento art. 4, comma 2 delle NTA)

Zona di riserva naturale parziale di interesse forestale della Valle del Faé (art. 13 NTA)

Il contenuto paesistico-culturale è strettamente connesso, in questo caso, al contenuto fisico-ambientale, in quanto si basa sulle prerogative dei boschi di pregio che si trovano su questa pendice del monte. La tutela del contenuto Paesistico-culturale si identifica quindi esattamente, in questo caso, con la tutela del contenuto fisico-ambientale. La fruizione è anch'essa direttamente conseguente alle prerogative boschive di questo ambito: possono essere mantenuti i sentieri esistenti, possono essere posti in opera cartelli contenenti indicazioni didattiche. I sentieri debbono essere mantenuti in stato di facile percorribilità, liberi da rami, e con adeguato assetto del piano di camminamento. Possono essere attrezzati punti di sosta panoramica.

Zona di riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta (art. 14 NTA)

Il contenuto paesistico-culturale in questo caso è costituito prevalentemente dall'espressività formale delle conformazioni rocciose che affiorano alla superficie, e del profilo delle pendici.

La tutela di tali componenti è quindi costituita dal mantenimento dell'integrità del profilo naturale delle pendici e delle relazioni visuali che intercorrono tra gli affioramenti rocciosi e le parti prative e boschive immediatamente circostanti.

Non possono quindi essere effettuati interventi modificatori in grado di alterare tali equilibri: gli eventuali interventi strettamente necessari per la gestione naturalistica delle praterie o il riassetto idrogeologico, devono essere progettati ed eseguiti tenendo adeguatamente conto dei valori estetico visuali da tutelare.

Zona di riserva naturale parziale di interesse faunistico-forestale del roccolo di Costa Perla (art. 15 NTA)

Il contenuto paesistico-culturale, in questo caso, è prevalentemente costituito dalla conformazione particolare del roccolo per l'uccellazione, dal rapporto tra quest'ultimo ed il bosco immediatamente circostante ed infine dalla presenza delle eccezionali vedute panoramiche che si aprono verso sud.

La tutela di questo contenuto consiste nella non modificabilità degli elementi che lo compongono, quali la conformazione dei percorsi pedonali, della radura, della piantumazione, ecc.

La fruizione di tale contenuto deve avvenire unicamente tramite percorsi panoramici pedonali, relative zone di sosta attrezzata, e segnaletica didattica.

Parte delle strutture edilizie esistenti possono essere adibite a funzioni compatibili, di tipo culturale.

Zona di tutela silvo-pastorale (art. 16 NTA)

Data l'estensione di questo ambito (la cui omogeneità dipende prevalentemente dal suo contenuto fisico ambientale), il contenuto paesistico-culturale si differenzia da parte a parte.

Lungo le pendici del monte rivolte verso nord e verso est, il contenuto paesistico-culturale è costituito sia dagli elementi di caratterizzazione interna del territorio, quali le relazioni visuali che intercorrono fra gli affioramenti rocciosi e le parti

boscate e prative, nonché la caratterizzazione visuale delle stratificazioni geologiche affioranti, sia dalle vedute panoramiche verso il territorio circostante ed in particolare verso il massiccio del Resegone e la valle dell'Adda.

Lungo le pendici del monte rivolte verso Sud, il contenuto paesistico-culturale è invece prevalentemente costituito dalle vedute panoramiche che si aprono verso la pianura sottostante, i laghi Briantei, la catena del Monte Rosa sullo sfondo.

La tutela e la fruizione degli elementi di caratterizzazione interna del monte presenti lungo le pendici volte a Nord e ad Est dipendono in larga misura dalla non alterazione morfologica dei luoghi e da una particolare attenzione da porre nella progettazione di eventuali interventi di riassetto idrogeologico.

La tutela e la fruizione delle vedute panoramiche si esplica attraverso un'adeguata normativa che impedisce la creazione di impedimenti alla vista lungo i percorsi ed i punti panoramici. È prioritaria la conservazione di prati e pascoli e zone di transizione tra prato e bosco.

Zona agricola (art. 17 NTA)

Due sono le parti del territorio del parco naturale che compongono questo ambito; la parte sita a Nord Ovest dell'abitato di Galbiate, la parte sita alle spalle dell'abitato di Sala al Barro.

Nella parte sita a Nord dell'abitato di Galbiate, il contenuto paesistico-culturale è sostanzialmente costituito dalle vedute panoramiche verso la valle dell'Adda; la tutela e la fruizione di tali vedute si esplicano attraverso un'adeguata normativa che eviti la realizzazione degli interventi agricoli ammessi, in posizione ed in dimensioni tali da costituire ostacolo alle vedute, lungo i principali percorsi panoramici che attraversano questo ambito.

Nella parte sita alle spalle dell'abitato di Sala al Barro, il contenuto paesistico-culturale è costituito prevalentemente da tre distinti elementi, il complesso storico di Camporeso, la cava «Del Buffa» ora disattivata, le vedute panoramiche verso Sud.

Il primo elemento fa parte della «zona di interesse storico-ambientale» alla quale si rimanda; il secondo elemento fa parte della «zona di recupero ambientale» alla quale si rimanda; il terzo elemento è da tutelare e fruire mediante il consolidamento, il mantenimento, e l'eventuale estensione dei percorsi pedonali a sentiero oggi esistenti nonché la predisposizione di un'adeguata normativa che eviti che la realizzazione degli interventi agricoli ammessi in posizione e con dimensioni tali da limitare la libera fruizione delle vedute panoramiche dai sentieri e dai percorsi esistenti.

Possono essere posti in opera cartelli contenenti indicazioni didattiche. I sentieri debbono essere mantenuti in stato di facile percorribilità, e con adeguato assetto del piano di camminamento. Possono essere attrezzati punti di sosta panoramica.

Zona parco archeologica dei prati di Barra (art. 18 NTA)

Questo ambito è prioritariamente caratterizzato dalla presenza di reperti archeologici di interesse storico-scientifico.

La presenza di tali reperti determina la netta prevalenza del contenuto paesistico-culturale rispetto al contenuto fisico-ambientale.

La tutela delle risorse archeologiche le opere di ulteriore sviluppo degli scavi, le opere connesse alla loro protezione e corretta fruizione, costituiscono quindi gli interventi prioritari e prevalenti ammessi in questo ambito.

Il piano di settore deve in particolare formulare le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di restauro archeologico ed in particolare per quanto concerne gli elementi protettivi dei reperti; tali prescrizioni devono ammettere la possibilità di realizzare delle strutture protettive che, con materiali prevalentemente trasparenti e comunque non falsamente ripetitivi delle strutture originarie, permettano congiuntamente di proteggere i reperti e di tracciare la conformazione originaria degli spazi.

Sono vietate le forme di fruizione (quali aree di sosta attrezzata: area a pic-nic, ecc.) incompatibili con i criteri di tutela e di restauro archeologico più sopra richiamati.

Zona di interesse storico-ambientale (art. 19 NTA)

All'interno di questa zona omogenea sono inclusi ambiti territoriali che presentano dal punto di vista paesistico-am-

bientale delle prerogative differenziate che necessitano una trattazione distinta.

Uno degli ambiti inclusi in questa zona è il nucleo storico di Camporeso, che presenta rilevanti valori storici ed urbanistico-architettonici.

La tutela di tale contenuto si esplica attraverso una normativa di tipo urbanistico-edilizio che regoli le modalità di progettazione e realizzazione delle trasformazioni compatibili, perché si svolgano in modo da conservare nel tempo, non alterare ma porre in valore tali testimonianze del passato.

Tale normativa dovrà quindi prevedere l'elaborazione di un piano urbanistico-architettonico d'insieme secondo la procedura dei piani di recupero.

Il secondo ambito territoriale distinto che è possibile individuare è rappresentato dal parco storico dell'eremo il cui contenuto paesistico-culturale è costituito prevalentemente da tre diversi elementi: la chiesa e le testimonianze storiche dell'antico convento e del precedente insediamento; il giardino che contorna il complesso dell'Eremo, con le assai pregiate essenze arboree di tigli e faggi; le vedute panoramiche.

La tutela e la fruizione di ciascuno di questi tre elementi debbono essere considerate separatamente: nel primo caso è necessario prevedere una normativa specificatamente edilizia che stabilisca modalità di intervento particolarmente rigorosa, di tipo prevalentemente restaurativi; nel secondo caso il contenuto paesistico-culturale tende ad identificarsi col contenuto fisico-ambientale, deve quindi essere posta una particolare attenzione nel predisporre la normativa affinché venga garantita la tutela delle essenze arboree di pregio presenti nel giardino; nel terzo caso la tutela e la fruizione del contenuto paesistico-culturale deve essere assicurata tramite un'apposita normativa che vincoli la piena fruibilità viva dei percorsi e dei punti panoramici.

Zona di recupero ambientale (art. 20 NTA)

Questa zona è stata interessata da processi di escavazione che hanno provocato delle profonde alterazioni delle prerogative morfologiche e superficiali dei luoghi.

Il contesto paesistico non può quindi che essere, almeno in parte, ripristinato attraverso appositi interventi di riqualificazione paesistico-ambientale.

Per quanto riguarda l'ambito della ex cava di Valle Oscura, la percezione paesistica è negativa, nel senso che il processo d'escavazione ha provocato una profonda alterazione dei valori ambientali e paesistici.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ogni progetto di recupero ambientale dei luoghi deve fondarsi su precisi requisiti di ricomposizione morfologica e vegetazionale del versante operando:

- una previsione di intervento che recuperi integralmente il sito nel più breve tempo possibile con operazioni di recupero morfologico quali: riporto di terreno vegetale, piantumazione e rimboschimento intervallati in modo non rigido e geometrico, con prati radure ove promuovere l'instaurarsi degli endemismi propri del Monte Barro procedendo dall'alto verso il basso per settori successivi, garantendo il contemporaneo recupero del settore precedente;

- i margini degli interventi di ricomposizione morfologica ed il versante eventualmente interessato dai lavori dovranno presentare sufficienti discontinuità per non definire forme rigidamente geometriche;

- durante le operazioni di recupero ambientale si devono adottare idonee schermature che limitino l'impatto visivo dei lavori e dei mezzi in esercizio;

- le aree destinate all'accessibilità devono essere opportunamente progettate con materiali permeabili e schermate alla vista dai punti panoramici circostanti.

ALLEGATO C

NUCLEI ABITATI NUMERATI (Riferimento art. 22, delle NTA)

1. Carascè
2. Costa di Camporeso
3. Cascina Novella
4. Camporeso - Valle del Diavolo
5. Ca' Nova
6. Cascina Moja

7. Località Eco
8. Cascina Coera
9. Palazzetto
10. Roncaccio
11. Casa della guardia
12. Località Carolina
13. Piana
14. Ristorante Madonnina
18. Baita ristoro Alpini

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2004012)

(1.3.3)

C.p.g.r. 23 aprile 2004 - n. 6757

Risultati del referendum regionale consultivo per l'istituzione del Comune di Baranzate, in Provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 e successive modificazioni;

Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28;

Richiamato il proprio decreto n. 20177 del 25 novembre 2003 con il quale è stato indetto per il giorno 25 gennaio 2004 il referendum regionale consultivo per l'istituzione del Comune di Baranzate, in Provincia di Milano;

Visto il provvedimento in data 10 dicembre 2003 con il quale il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha designato quale Ufficio Centrale per il referendum consultivo la Sezione Quarta Civile;

Visto il verbale redatto in data 29 gennaio 2004 e il verbale di rettifica del 6 aprile 2004, redatti dall'Ufficio Centrale per il referendum e sottoscritti dai signori Magistrati:

1. dott. Marcello Gustapane – *Presidente*,
2. dott. Pasquale Miccinelli – *Vice Presidente*,
3. dott. Antonio Di Leo – *Consigliere componente*,
4. dott. Claudio d'Agostino – *Consigliere componente*,
5. dott. Rosella Boiti – *Consigliere componente*,
6. dott. Emanuele Smirne – *Consigliere componente*;

nonché dal Cancelliere dott.ssa Giuseppina Anzalone, che ha assistito con funzioni di Segretario;

COMUNICA

che l'Ufficio Centrale per il referendum:

– ha proclamato i seguenti risultati in ordine all'esito del referendum regionale consultivo per l'istituzione del Comune di Baranzate, in Provincia di Milano.

Esito del quesito relativo all'istituzione del Comune di Baranzate, in Provincia di Milano:

• numero complessivo degli elettori: 38544

• numero complessivo dei votanti: 9712

• numero complessivo degli elettori che non hanno votato: 28832

• voti attribuiti alla risposta affermativa (si): 4464

• voti attribuiti alla risposta negativa (no): 5177

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, la pubblicazione dei risultati del referendum in argomento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2004013)

(4.4.0)

D.g.r. 26 marzo 2004 - n. 7/16917

Individuazione del meta-distretto industriale ICT – Information and Communication Technology – in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 come sostituito dall'art. 2, comma 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3 «Distretti industriali di piccole imprese», della

legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 come sostituito dall'art. 2, comma 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3;

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140: «Norme in materia di attività produttive» ed in particolare l'art. 6, che stabilisce al comma 8, punti 1, 2 e 3 e comma 9 quanto segue:

– comma 8, punto 1: «si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna»;

– comma 8, punto 2: «si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese»;

– comma 8, punto 3: «ai sensi del Titolo II, capo III, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici e privati»;

– comma 9: la rubrica dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 37, è sostituita dalla seguente: «Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale»;

Preso atto che l'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 come sostituito dall'art. 2, comma 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, da mandato alla Giunta Regionale di determinare, sentite le Province e le Camere di Commercio Industria e Artigianato (CCIA) nonché le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali, i parametri di riferimento e le modalità per l'individuazione dei distretti industriali nonché di approvare le modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto, con particolare riferimento a progetti innovativi concernenti più imprese e la costituzione e sviluppo di consorzi e centri di servizio alle imprese;

Considerato che l'ammodernamento dell'assetto territoriale, organizzativo e gestionale dei distretti industriali, per far fronte alle nuove esigenze delle politiche industriali, soprattutto in riferimento alle nuove tendenze in atto (E-Commerce, globalizzazione, apertura ai mercati esteri, federalismo fiscale, decentramento amministrativo, ecc.), costituisce uno dei principali strumenti dell'azione regionale per concorrere, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura, all'ulteriore potenziamento delle aree di «eccellenza» e per aumentare i punti di forza del sistema produttivo lombardo;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale:

– n. 7/3839 del 16 marzo 2001 avente ad oggetto: «Individuazione dei distretti industriali di specializzazione produttiva ed approvazione delle linee di indirizzo per la definizione dei criteri per la individuazione dei distretti tematici/meta distretti, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1»;

– n. 7/6356 del 5 ottobre 2001 avente ad oggetto: «Individuazione dei meta-distretti industriali distretti/tematici, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1»;

– n. 7/11384 avente ad oggetto: «Criteri per l'organizzazione e lo sviluppo dei distretti industriali, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1»;

Dato altresì atto che con le sopra citate deliberazioni n. 7/3839 del 16 marzo 2001 e n. 7/6356 del 5 ottobre 2001 sono stati approvati i criteri e le linee di indirizzo per la individuazione dei meta-distretti industriali/distretti industriali tematici;

Vista la d.g.r. n. 7/15826 del 23 dicembre 2003 ed in particolare il punto 6 del dispositivo «di riservarsi con successivo provvedimento l'individuazione di un ulteriore meta-distretto comprendente le imprese di cui al settore produttivo ICT (Information and Communication Technology)»;

Preso atto della allegata proposta di individuazione del meta-distretto industriale denominato ICT, presentata dall'Assessore all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, allegata alla presente deliberazione;

Ravvisata la necessità che nella selezione dei comuni appartenenti al meta-distretto ICT il processo di selezione n. 3 del paragrafo 3.2. «Procedura per la selezione dei Comuni» di cui alla d.g.r. 7/6356 del 5 ottobre 2001 non produca effetti rispetto ai meta-distretti già selezionati ed individuati con la stessa d.g.r. 6356/2001;

Dato atto che per effetto del presente provvedimento si rende indispensabile procedere alle rettifiche ed integrazioni alla più volte citata d.g.r. 7/6356 del 5 ottobre 2001 nella parte relativa alla Composizione del Comitato Regionale dei Distretti e del Nucleo tecnico di Valutazione;

Dato altresì atto che il Dirigente della citata Unità Organizzativa riferisce che la proposta risulta coerente con il Programma Regionale di Sviluppo della 7 legislatura approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. VII/39 del 10 ottobre 2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare, per quanto in premessa il documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente:

a) la individuazione del meta-distretto industriale e la relativa zonizzazione come risultante dalle tabelle e dalla corrispondente tavola cartografica - parte A -;

b) l'aggiornamento delle tavole riassuntive relative ai meta-distretti - parte B -;

2) di modificare ed integrare la parte dispositiva della d.g.r. n. 7/11384 del 29 novembre 2002 prevedendo l'incremento di una unità di testimonio privilegiato e di esperto rispettivamente per il Comitato Regionale per i Distretti e per il Nucleo Tecnico di Valutazione (punto 2 lettera a) e b) e 5 lettera e).

Il Segretario: Sala

ALLEGATO A

META-DISTRETTO ICT
TABELLA RIEPILOGATIVA

Meta-distretto	Provincia	Comuni	Di cui per presenza di centri di ricerca	Addetti	Popolazione	Superficie (in ettari)
ICT	VARESE	1	-	490	36.959	1084
	COMO	2	-	624	4.122	1411
	MILANO	17	3	30.276	1.820.393	32775
	BERGAMO	4	1	1.1016	137.328	6769
	BRESCIA	1	1	569	191.317	9068
	PAVIA	2	1	289	79.992	10320
	CREMONA	1	-	193	1.715	634
	MANTOVA	1	-	143	6.602	5031
LECCO	2	-	278	16.312	1497	
TOTALE		31	6	33.878	2.294.740	68.589

META-DISTRETTO INDUSTRIALE ICT

		<i>Filiera produttiva (settori industriali)</i>
ICT	30.02	Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione)
	31.3	Fabbricazione di fili e cavi isolati
	32.1	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
	32.2	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo
	32.3	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine e dei prodotti connessi
	33.2	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili escluse le apparecchiature per il controllo dei processi industriali
	33.3	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

Tab. configurazione territoriale e comuni afferenti al meta-distretto ICT

Meta distretto	Prov.	Comune	Codice ISTAT	Selezionato per la presenza di Centri di Ricerca	Popolazione	Superficie kmq	Densità (ab/kmq)	Unità locali nella filiera	Addetti nella filiera	Unità locali nel settore manifatturiero	Addetti nel settore manifatturiero
ICT	VA	Saronno	12119		36959	10,84	3409,50	25	490	439	3691
	CO	Lenno	13125		1782	9,65	184,66	5	279	27	365
	CO	Orsenigo	13170		2340	4,46	524,66	7	345	62	1035
	MI	Agrate Brianza	15003	*	12783	11,28	1133,24	17	3497	236	7641
	MI	Arcore	15008		16202	9,23	1755,36	15	242	205	3442
	MI	Cernusco sul Naviglio	15070	*	26387	13,47	1958,95	30	671	406	4870
	MI	Cologno Monzese	15081		49095	8,66	5669,17	31	1021	576	5894
	MI	Concorezzo	15084		13666	8,5	1607,76	22	755	276	2965
	MI	Corsico	15093		32667	5,4	6049,44	27	515	352	6330
	MI	Milano	15146	*	1300977	182,44	7130,99	682	10200	14921	117593
	MI	Monza	15149	X	119516	32,94	3628,29	75	1608	1209	10215
	MI	Novate Milanese	15157		19894	5,47	3636,93	16	275	307	2674
	MI	Pero	15170		10497	5	2099,40	9	422	206	3641
	MI	Peschiera Borromeo	15171		20310	23,49	864,62	27	931	244	3747
	MI	Pregnana Milanese	15179	X	6003	4,9	1225,10	1	1	87	1747

Meta distretto	Prov.	Comune	Codice ISTAT	Selezionato per la presenza di Centri di Ricerca	Popolazione	Superficie kmq	Densità (ab/kmq)	Unità locali nella filiera	Addetti nella filiera	Unità locali nel settore manifatturiero	Addetti nel settore manifatturiero
	MI	San Donato Milanese	15192		32935	12,85	2563,04	15	187	152	1404
	MI	Segrate	15205	X	34130	17,44	1957,00	29	3151	342	9277
	MI	Sesto San Giovanni	15209	*	81663	11,74	6955,96	45	514	756	5999
	MI	Trezzano sul Naviglio	15220		18136	10,75	1687,07	28	482	471	5119
	MI	Vimercate	15241	*	25532	20,73	1231,64	18	5804	240	7954
	BG	Bergamo	16024	X	117837	39,6	2975,68	39	155	1161	10308
	BG	Palosco	16157		4985	10,45	477,03	18	156	82	662
	BG	Pradalunga	16173		4171	8,39	497,14	4	292	43	588
	BG	Stezzano	16207		10335	9,25	1117,3	9	413	93	1015
	BS	Brescia	17029	X	191317	90,68	2109,80	79	569	2138	22745
	PV	Pavia	18110	X	73752	62,86	1173,27	21	59	521	5732
	PV	Robbio	18123		6240	40,34	154,69	6	230	87	1256
	CR	Chieve	19029		1715	6,34	270,5	3	193	24	357
	MN	Volta Mantovana	20070		6602	50,31	131,23	6	143	84	971
	LC	Merate	97048		14074	11,07	1271,36	6	132	180	1915
	LC	Verderio Inferiore	97087		2238	3,9	573,85	3	146	62	862
TOTALE								1318	33878	25989	252014

X: Selezione per presenza centri di ricerca

*: Selezione per presenza centri di ricerca e n. addetti nella filiera > altri meta-distretti

Comuni presenti in più distretti per provincia e meta-distretto di appartenenza (1)

COMUNE	PROVINCIA	Biotechnologie alimentari	Altre Biotec. (non alimen.)	Design	Materiali	Moda	ICT	TOTALE
BUSTO ARSIZIO	VARESE	0	1	0	0	1	0	2
CAIRATE	VARESE	0	1	0	0	1	0	2
GERENZANO	VARESE	0	1	0	1	0	0	2
ISPRA	VARESE	0	1	0	1	0	0	2
SARONNO	VARESE	0	0	0	1	0	1	2
VARESE	VARESE	0	1	0	1	0	0	2
COMO	COMO	0	0	0	1	1	0	2
GRANDATE	COMO	0	0	1	1	0	0	2
AGRATE BRIANZA	MILANO	0	1	0	0	0	1	2
BIASSONO	MILANO	0	0	1	1	0	0	2
BOLLATE	MILANO	0	1	0	1	0	0	2
CESANO MADERNO	MILANO	0	1	0	1	0	0	2
COLOGNO MONZESE	MILANO	0	1	0	1	0	1	3
LEGNANO	MILANO	0	1	0	1	0	0	2
MILANO	MILANO	1	1	1	1	1	1	6
MONZA	MILANO	0	1	1	1	0	1	4
MUGGIÒ	MILANO	1	1	0	0	0	0	2
NERVIANO	MILANO	0	1	0	1	0	0	2
PERO	MILANO	0	1	0	0	0	1	2
PESCHIERA BORROMEO	MILANO	1	0	0	0	0	1	2
RHO	MILANO	0	1	0	1	0	0	2
RODANO	MILANO	0	1	1	1	0	0	3
SAN DONATO MILANESE	MILANO	0	1	0	1	0	1	3
SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	1	1	0	0	0	0	2
SEGRATE	MILANO	1	1	0	0	0	1	3
SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	0	0	1	1	0	1	3
VILLASANTA	MILANO	0	0	1	1	0	0	2
VIMERCATE	MI	0	0	0	1	0	1	2
BERGAMO	BERGAMO	1	1	0	1	1	1	5
SERATE	BERGAMO	0	0	1	1	0	0	2
ALFIANELLO	BRESCIA	1	1	0	1	0	0	3
BRESCIA	BRESCIA	1	1	1	1	1	1	6
CONCESIO	BRESCIA	0	0	1	1	0	0	2
FLERO	BRESCIA	0	0	1	1	0	0	2


COMUNE	PROVINCIA	Biotecnologie alimentari	Altre Biotec. (non alimen.)	Design	Materiali	Moda	ICT	TOTALE
MAZZANO	BRESCIA	0	1	1	0	0	0	2
MONTICHIARI	BRESCIA	0	1	0	0	1	0	2
BRONI	PAVIA	1	1	0	0	0	0	2
CERTOSA DI PAVIA	PAVIA	1	1	0	0	0	0	2
PAVIA	PAVIA	1	1	0	1	0	1	4
ROBBIO	PAVIA	1	0	0	0	0	1	2
VOGHERA	PAVIA	1	0	0	1	0	0	2
BARZANÒ	LECCO	0	0	1	1	0	0	2
LECCO	LECCO	0	1	1	0	0	0	2

(1) 1 = presente; 0 = non presente

(64 = 43 + 21)



Meta - distretto " ICT "



META-DISTRETTO ICT

PROVINCIA		COMUNE
VA	1	SARONNO
CO	2	LENNO
	3	ORSENIGO
MI	4	AGRATE
	5	ARCORE
	6	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
	7	COLOGNO MONZESE
	8	CONCOREZZO
	9	CORSICO
	10	MILANO
	11	MONZA
	12	NOVATE MILANESE
	13	PERO
	14	PESCHIERA BORROMEO
	15	PREGNANA
	16	SAN DONATO MILANESE
	17	SEGRATE
	18	SESTO SAN GIOVANNI
	19	TREZZANO SUL NAVIGLIO
	20	VIMERCATE

<i>PROVINCIA</i>		<i>COMUNE</i>
BG	21	BERGAMO
	22	PALOSCO
	23	PRADALUNGA
	24	STEZZANO
BS	25	BRESCIA
PV	26	PAVIA
	27	ROBBIO
CR	28	CHIEVE
MN	29	VOLTA MANTOVANA
LC	30	MERATE
	31	VERDERIO INFERIORE

ALLEGATO B

AGGIORNAMENTO TAVOLE RIASSUNTIVE META-DISTRETTI INDUSTRIALI

META-DISTRETTI - TABELLA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

<i>Meta-distretto</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comuni</i>	<i>di cui per presenza di centri di ricerca</i>	<i>Addetti nella filiera</i>	<i>Popolazione</i>	<i>Superficie (in ettari)</i>
Biotecnologie alimentari	Varese	2	-	104	14.839	2.543
	Como	1	-	456	8.682	808
	Sondrio	11	-	967	70.363	35.082
	Milano	14	5	11.670	1.472.956	31.976
	Bergamo	10	1	1.716	173.178	15.555
	Brescia	14	2	2.690	284.236	37.735
	Pavia	15	1	1.957	170.002	40.588
	Cremona	23	1	5.159	186.988	50.484
	Mantova	21	-	3.519	124.825	89.481
	Lecco	4	-	983	24.910	3.867
	Lodi	6	1	1.234	77.788	13.677
			121	11	30.455	2.608.767
Altre Biotecnologie (non alimentari)	Varese	7	5	4.323	200.756	13.871
	Milano	33	9	37.045	2.052.631	56.702
	Bergamo	4	2	1.951	135.742	6.100
	Brescia	5	5	781	224.288	23.212
	Pavia	3	3	328	86.577	9.444
	Mantova	1	-	1.292	48.288	6.397
	Lecco	3	2	284	51.119	5.829
	Lodi	2	-	262	5.657	1.593
		58	26	46.266	2.805.058	123.148
Design	Como	12	1	10.754	101.176	8.534
	Milano	26	5	21.622	1.861.954	44.836
	Bergamo	4	2	809	27.034	4.274
	Brescia	14	2	8.277	294.236	33.297
	Mantova	1	-	282	2.772	2.545
	Lecco	7	1	3.214	80.175	14.253
			64	11	44.958	2.367.347
Materiali	Varese	24	2	7.085	253.771	22.786
	Como	4	2	1.336	100.740	6.057
	Sondrio	1	-	269	2.887	2.251
	Milano	31	15	13.745	2.104.080	54.915
	Bergamo	14	4	3.537	217.748	12.692
	Brescia	19	3	5.292	312.114	52.404
	Pavia	2	2	318	113.455	12.614
	Mantova	1	-	120	3.211	3.893
	Lecco	6	1	871	19.020	2.574
	Lodi	1	-	175	4.803	1.623
			103	29	32.748	3.131.829

Meta-distretto	Provincia	Comuni	di cui per presenza di centri di ricerca	Addetti nella filiera	Popolazione	Superficie (in ettari)
Moda	Varese	22	-	25.460	285.643	26.064
	Como	22	-	18.342	185.715	15.990
	Milano	12	1	21.979	1.396.449	29.955
	Bergamo	20	2	15.245	230.181	26.976
	Brescia	26	1	19.371	397.210	80.315
	Pavia	6	-	8.168	94.517	25.605
	Cremona	2	-	652	10.252	6.473
	Mantova	12	-	8.935	77.729	54.348
	Lecco	4	-	2.254	17.404	2.376
		126	4	120.406	2.695.100	268.102
Informatin and Communication e Tecology (ICT)	Varese	1	-	490	36.959	1.084
	Como	2	-	624	4.122	1.411
	Milano	17	3	30.276	1.820.393	32.775
	Bergamo	4	1	1.1016	137.328	6.769
	Brescia	1	1	569	191.317	9.068
	Pavia	2	1	289	79.992	10.320
	Cremona	1	-	193	1.715	634
	Mantova	1	-	143	6.602	5.031
	Lecco	2	-	278	16.312	1.497
		31	6	33.878	2.294.740	685.89
Totale comuni compreso sovrapposizioni		503				
Totale (escluse le sovrapposizioni)		439			6.150.558	796.275
sul totale Regionale		28,4			67,8	33,4

META-DISTRETTI - FILIERE PRODUTTIVE**RIEPILOGO REGIONE LOMBARDIA**

Meta-distretti industriali	Filiere produttive (settori industriali)
Biotechnologie Agro-Alimentari	Agro-Alimentare Lavorazioni di 15.1 carne, 15.2 pesce, 15.3 frutta e ortaggi, 15.4 oli e grassi, trasformazione 15.5 lattiero casearia, 15.6 granaglie e amidacei, 15.7 prodotti per alimentazione animale, 15.8 altri alimentari, 15.93 vino 29.53 macchine per alimentari
Altre Biotechnologie	Altre biotechnologie 24.1 prodotti chimici di base, 24.2 pesticidi, 24.3 vernici, 24.4 farmaceutici, 24.62 colle, 24.66.6 prodotti ausiliari per il tessile e cuoio, 24.66 altri prodotti chimici, 24.7 fibre sintetiche e artificiali 29.56.1 macchine e impianti per ind. chimica
Design	Design 36.1 mobili, 36.2 gioielleria, 31.5 apparecchi illuminanti, 28.6.1 articoli di coltelleria e posateria, 28.7.5.1 stoviglie, pentolame, casalinghi, arredo bagno.. 28.75.3 minuteria metallica 29.56.4 macchine per legno
Moda	Moda 17.1 preparazione e filatura di fibre tessili, 17.2 tessitura di materie tessili, 17.3 finissaggio dei tessuti, 17.4 confezionamento di articoli in tessuto, 17.5 altri tessuti, 17.6 tessuti a maglia, 17.7 maglieria, 18.1 confezioni in pelle, 18.2 altri articoli di vestiario e accessori, 18.3 pellicce ecc, 36.63.3 bottoni, cerniere lampo, 19.1 preparazione e concia del cuoio, 19.2 articoli viaggio, borse, ecc, 19.3 calzature, 33.40.01 armature per occhiali, 33.40.4 fabbricazione lenti; 28.75.3 minuteria metallica 29.54.1 macchine tessili ecc. 29.54.2 macchine per pelletteria
Materiali	Metallurgia 28.40.4 sinterizzazione, 27.41 preziosi, 27.42 alluminio, 27.43 zinco, piombo, 27.44 rame, 27.45 altri metalli non ferrosi 29.51 macchine per la metallurgia Plastica 24.16 materie plastiche primarie, 25.21 lastre fogli e tubi in plastica, 25.22 imballaggi in plastica, 25.23 articoli in plastica per edilizia, 25.24 altri prodotti in plastica, 29.56.3 macchine per materie plastiche Altri materiali tecnici 33.40.3 elementi ottici e fibre ottiche, 26.24 prodotti ceramici per uso tecnico industriale
ICT	ICT 30.02 Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione) 31.3 Fabbricazione di fili e cavi isolati 32.1 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici 32.2 Fabbricazione di apparecchi trasmettenti per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo 32.3 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell'immagine e dei prodotti connessi 33.2 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili escluse le apparecchiature per il controllo dei processi industriali 33.3 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

(BUR2004014)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17098

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 34° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

a) al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, dei capitoli:

- 2.1.116.5537 «Assegnazioni statali per i contratti di servizio e di programma con FNME s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 136.718.536,15;
- 2.1.116.5527 «Assegnazioni dello Stato per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale per spese di funzionamento e di personale» è incrementata di € 70.464,09;

b) al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.121 «Assegnazioni per investimenti nel settore dei trasporti» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 4.3.121.5526 «Assegnazioni dello Stato per interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile» è incrementata di € 4.803.049,16;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

a) alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «correnti operative» UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 4.8.2.1.2.120.5366 «Trasferimenti statali per i contratti di servizio e di programma con FNME s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 136.718.536,15;

b) alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «capitale» UPB 4.8.2.1.3.121 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 4.8.2.1.3.121.5407 «Spese per interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile» è incrementata di € 4.803.049,16;

c) alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative» tipo di spesa «correnti funzionali» UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 5.0.2.0.1.174.5413 «Spese, di funzionamento e di personale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale» è incrementata di € 70.464,09;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2004015)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17099

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 35° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

(2.1.0)

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2, categoria 1 UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, dei capitoli:

- 2.1.116.5536 «Assegnazioni statali per i contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 167.332.035,30;
- 2.1.116.5527 «Assegnazioni dello Stato per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale per spese di funzionamento e di personale» è incrementata di € 15.235,48;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» tipo di spesa «correnti operative» UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 4.8.2.1.2.120.5365 «Trasferimenti statali per i contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di € 167.332.035,30;

• alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative» tipo di spesa «correnti funzionali» UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo:

- 5.0.2.0.1.174.5413 «Spese, di funzionamento e di personale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario regionale» è incrementata di € 15.235,48;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2004016)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17100

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza - 40° provvedimento

(2.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.160 «Trasferimenti da altri soggetti»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.160.5953 «Assegnazioni delle Province per la partecipazione al progetto "Avana 626"» è incrementata di € 35.999,90;
- è istituito il capitolo 2.1.160.6400 «Assegnazione della Fondazione Cariplo per la partecipazione al progetto "Avana 626"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 40.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 3.6.10 «Cooperazione internazionale», spesa corrente, UPB 3.6.10.1.2.90 «Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.6.10.1.2.90.5954 «Contributo delle Province per l'attuazione del progetto "Avana 626"» è incrementata di € 35.999,90;
- è istituito il capitolo 3.6.10.1.2.90.6401 «Contributo della Fondazione Cariplo per l'attuazione del progetto "Avana 626"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa € 40.000,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR2004017)

(1.8.0)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17101

Designazione del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio Direttivo dell'Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti (ITACA) di Roma

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) Di designare quale rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio Direttivo dell'Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti (ITACA) l'Assessore alle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Edilizia Residenziale Pubblica Carlo Lio.

2) Di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004018)

(4.3.0)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17130

Individuazione dei soggetti competenti e dei criteri per l'espressione dei pareri preventivi relativamente agli interventi estrattivi in fondi agricoli, di cui all'art. 36, 2° comma, della l.r. 14/98, sostituito dal 5° comma, lettera f) dell'art. 1 della l.r. 15/99

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14, inerente a «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 36 («Interventi estrattivi in fondi agricoli») della citata l.r. 8 agosto 1998 n. 14, sostituito dal 5° comma, lettera f) dell'art. 1 della l.r. 15/99, che assoggetta l'asporto del materiale inerte al di fuori del fondo agricolo ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali che devono esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 41797 del 5 marzo 1999, con la quale vengono individuati, come servizi regionali competenti ad esprimere i pareri di cui al precedente punto, il Servizio Ambiente rurale e politiche forestali (ora denominato Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano) della Direzione Generale Agricoltura ed il Servizio Tutela delle acque e pianificazione delle cave (ora denominato Unità Organizzativa Attività estrattive e recupero ambientale) della Direzione Generale Tutela Ambientale;

Vista la l.r. 16 giugno 2003 n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione», in particolare la lettera f) dell'art. 5 che ricomprende fra le funzioni dei Consorzi di bonifica l'espressione del parere obbligatorio alla Provincia previsto dal sopra richiamato art. 36 della l.r. 14/98 n. 14;

Visto, altresì, l'art. 3 comma 8 della citata l.r. 16 giugno 2003 n. 7 che stabilisce che nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione sono invece esercitate dalle Comunità Montane;

Richiamato l'art. 1 della l.r. n. 7/2003 che riporta le finalità, l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'attività di bonifica e irrigazione;

Considerato, pertanto, che con l'entrata in vigore della l.r. n. 7/2003 il parere previsto dalla D.G. Agricoltura, è di fatto espresso dai Consorzi di bonifica o Comunità Montane territorialmente competenti;

Atteso che l'U.O. Attività estrattive e recupero ambientale della D.G. Tutela Ambientale, ora D.G. alla Qualità dell'Ambiente, continuerà ad esprimere il proprio motivato parere, in quanto non ricompreso nelle finalità di cui all'art. 1 della l.r. 16 giugno 2003 n. 7;

Ritenuto dai dirigenti delle soprarichiamate Unità Organizzative di individuare, come soggetti titolari al parere di cui all'art. 36 comma 2 della l.r. 14/98, i Consorzi di Bonifica (e

le Comunità Montane, ove competenti), per quanto attiene alla componente agronomica, e l'U.O. Attività estrattive e recupero ambientale della Direzione Generale regionale alla Qualità dell'Ambiente, per quanto attiene agli aspetti inerenti alla disciplina generale delle attività estrattive;

Ritenuto dai dirigenti proponenti di individuare nei criteri di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, gli indirizzi necessari per la formulazione del parere in capo ai Consorzi di bonifica e alle Comunità Montane, ove competenti;

Ritenuto altresì di lasciare invariata la documentazione necessaria ai sopraindicati Enti per la formulazione dei pareri in argomento, già individuata nell'allegato A) al Decreto del Direttore Generale alla Qualità dell'Ambiente e del Direttore Generale all'Agricoltura n. 22244 del 20 settembre 2000;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi nelle forme di legge;

Delibera

Recepite le motivazioni di cui alle premesse:

1) di individuare come soggetti titolari al rilascio del parere di cui all'art. 36 comma 2 della l.r. 14/98 i Consorzi di Bonifica (e le Comunità Montane, ove competenti), per quanto attiene alla componente agronomica, e l'U.O. Attività estrattive e recupero ambientale della Direzione Generale regionale alla Qualità dell'Ambiente, per quanto attiene agli aspetti inerenti alla disciplina generale delle attività estrattive;

2) di individuare i criteri necessari ai Consorzi di Bonifica e alle Comunità Montane per il rilascio del parere di cui all'art. 36, comma 2 della l.r. 14/98, così come sostituito dal 5° comma lettera f) dell'art. 1 della l.r. 15/99, in quelli riportati nell'allegato A al presente atto, composto di n. 2 pagg., che ne costituisce parte integrante;

3) di confermare la documentazione, necessaria ai Consorzi di Bonifica, alle Comunità Montane e all'U.O. Attività estrattive e recupero ambientale per esprimere il proprio parere di competenza, riportata nell'allegato A) al Decreto del Direttore Generale alla Qualità dell'Ambiente e del Direttore Generale all'Agricoltura n. 22244 del 20 settembre 2000;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO A

Criteria per l'applicazione dell'art. 36, comma 2, della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, sostituito dal 5° comma, lettera f) dell'art. 1 della l.r. 15/99.

CRITERIO GENERALE

L'obiettivo è quello di far emergere dagli elaborati progettuali la necessità e l'utilità dei lavori di sistemazione e le modalità d'esecuzione tale che l'attività estrattiva non comprometta l'assetto del fondo, ma lo arricchisca in termini agronomici e ambientali.

In particolare gli interventi ammissibili possono riguardare:

la eliminazione di piccoli dossi o l'abbassamento di superfici limitate al fine di rendere irrigue superfici asciutte e nel contempo favorire il risparmio di acqua e di energia all'azienda agricola; inoltre detto intervento deve favorire l'accorpamento di appezzamenti e/o l'abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote, sempre che sia garantito lo sgrondo delle acque, con lo scopo di favorire l'impiego delle moderne macchine agricole, riducendo i tempi morti e i costi di lavorazione e di irrigazione.

Come supporto tecnico si segnala:

- la disponibilità presso la Direzione Generale Agricoltura della Giunta Regionale dei dati georeferenziali del Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale (SIBITEr) ai sensi dell'art. 11 della l.r. 7/2003;
- la disponibilità presso l'ERSAF di materiale cartografico di orientamento pedologico utile ad una valutazione del territorio anche dal punto di vista naturalistico, delle unità paesaggistiche da salvaguardare e della uniformità delle metodologie adottate.

**CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE
DEI PARERI PREVISTI DALLA l.r. 7/2003**

(Norme in materia di bonifica e irrigazione) art. 5 lett. f)

a) TECNICO – AGRONOMICICO – IRRIGUO:

- La quota finale del terreno ad intervento ultimato non deve essere inferiore a quello dei terreni limitrofi, al fine di permettere lo sgrondo naturale delle acque meteoriche e d'irrigazione.
- Ad intervento concluso il piano di coltivazione del livello di massima escursione della falda non deve essere inferiore a un metro.
- Per i terreni già irrigabili è vietato abbassare il livello delle irrigatrici principali.
- Devono essere previste le modalità di accantonamento dello strato fertile e le operazioni agronomiche per il riporto e il ripristino della fertilità.
- Gli interventi devono tener conto e non interferire con le indicazioni ed i progetti previsti dai Piani Comprensoriali di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio rurale (art. 13 l.r. 7/2003), con i Piani di riordino irriguo (art. 16 l.r. 7/2003) e con il piano generale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del territorio rurale della Regione Lombardia (art. 12 l.r. 7/2003).
- Non saranno ammessi interventi sui terreni che allo stato attuale possono essere irrigati per scorrimento superficiale naturale.
- In ogni caso la quota finale del terreno ad intervento ultimato non potrà essere inferiore a quella del fondo fosso irrigatore adiacente all'appezzamento.

b) PAESAGGISTICO:

- Gli interventi estrattivi in fondi agricoli per cui si richiede un parere regionale non devono alterare l'assetto territoriale e paesaggistico del fondo agricolo con particolare riferimento ai macroparametri previsti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Negli elaborati progettuali sono quindi da prevedere le interferenze e modificazioni dal punto di vista degli elementi territoriali – agricoli – estetico – visionali, ma anche faunistici e vegetazionali. Questa indicazione rientra nella necessità della Regione di sottoporre il proprio territorio ad una specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale. Il criterio del paesaggio agrario si ritiene quindi un elemento da considerare ai fini istruttori.
- Gli interventi estrattivi in fondi agricoli, per quanto possibile, devono contenere elementi di arricchimento.

c) ECONOMICO:

- Il ricavato della vendita degli inerti non deve superare il valore agricolo medio dei terreni della zona.

d) GESTIONALI:

- L'intervento non deve comportare aumenti di costo di gestione da parte dei Consorzi di Bonifica o di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado di cui alla l.r. 7/2003 – territorialmente competenti.

e) AMBIENTALE – PREVENTIVO:

- L'intervento di ripristino deve prevedere elementi di qualificazione ambientale dell'area.
- **Non sono autorizzabili interventi estrattivi in fondi agricoli con asporti di ghiaia o altro materiale e con contestuale riporto di terreno o materiale esterno, per non alterare la qualità originaria del suolo e in quanto si potrebbero verificare scariche di materiali incontrollati nei terreni interessati.**

(BUR2004019)

(3.1.0)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17138

Assegnazioni definitive per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, di affidamento a Gian Carlo Abelli dell'incarico di Assessore alla «Famiglia e Solidarietà Sociale»;

Vista la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655, «Disposizioni a carattere organizzativo (V provvedimento 2003)»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)»;

Richiamato l'Accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria;

Vista la legge Costituzionale n. 3/01 che modifica il Titolo V della Costituzione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;

- 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sanitari e socio-sanitari integrati;

Viste, inoltre, le seguenti leggi regionali:

- 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico»;

- 11 agosto 2003, n. 16 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale:

- 10 ottobre 2000, n. 39, «Programma Regionale di Sviluppo per la VII legislatura»;

- 16 ottobre 2001, n. 312 «Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2002-2004»;

- 13 marzo 2002, n. 462, di approvazione del Piano Socio sanitario Regionale 2002-2004;

Vista la d.g.r. 4 marzo 2003 n. 12287 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio finanziario 2003. Integrazione e modifica della d.g.r. n. 10805 del 24 ottobre 2002 ad oggetto «Prime determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2003», che aveva stabilito in 1.121 milioni di euro l'ammontare delle risorse per l'anno 2003 da destinare all'assistenza socio-sanitaria integrata;

Considerato che con la succitata legge regionale n. 16/2003 l'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'assistenza socio-sanitaria integrata per l'anno 2003 è stato ridefinito in € 1.106.300.000,00;

Richiamate le seguenti deliberazioni relative al finanziamento dei servizi socio-sanitari integrati:

- d.g.r. 5 luglio 2002, n. 9685 «Assegnazione definitiva alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti per le attività socio-sanitarie integrate e di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della legge n. 833/78 – Anno 2001»;

- d.g.r. 28 aprile 2003, n. 12840 «Assegnazioni definitive per l'anno 2002 alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati»;

- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12622 «Assegnazioni per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;

- d.g.r. 19 marzo 2004, n. 16779 «Assegnazioni per l'anno 2004 alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali»;

Considerato che con la succitata d.g.r. n. 12622/2003 sono state determinate assegnazioni alle A.S.L. per il finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie integrate, stabilendo di definire con successivo provvedimento deliberativo l'assegnazione di ulteriori risorse per il finanziamento dei servizi socio-sanitari integrati accreditati nel corso del 2003, dei consultori familiari privati accreditati, delle nuove tipologie di servizio accreditate a seguito della definizione dei relativi requisiti e delle ulteriori modifiche tariffarie conseguenti alla progressi-

va attuazione del processo di riforma dei servizi di riabilitazione e dei servizi socio-sanitari integrati per anziani, disabili e tossicodipendenti;

Richiamate, pertanto, le seguenti deliberazioni:

– per le Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e per gli Hospice:

- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001);»;
- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12619 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture residenziali per pazienti terminali altrimenti dette Hospice";»;
- d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12904 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli hospice;»;
- dd.g.r. n. 13630/2003, 13631/2003, 13905/2003, 13906/2003, 13908/2003, 14034/2003, 14035/2003, 14040/2003, 14363/2003 e 14627/2003 recanti accreditamenti di nuove Residenze Sanitario Assistenziali per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nelle A.S.L. di Como, Mantova, Cremona, Bergamo, Lecco, Varese, Pavia, Brescia e Lodi a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla succitata d.g.r. n. 12618/2003;
- d.g.r. 14 luglio 2003, n. 13633 «Conferma dell'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani in seguito alla verifica dei nuovi requisiti previsti dalla d.g.r. n. 7435/01. Finanziamento a carico del fondo sanitario per l'anno 2003»;»;

– per le Residenze Sanitario Assistenziali per disabili (R.S.D.):

- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità di offerta "Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31";»;
- d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003 "Definizione del sistema tariffario della Residenza Sanitario Assistenziale per disabili";»;
- per i Centri Diurni Integrati per anziani:
- d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;»;
- d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento dei Centri Diurni Integrati per anziani, ubicati nelle A.S.L. di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano 1, Milano 2, Pavia, Sondrio, Varese. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei C.D.I. accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003 n. 15038;
- d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15039 «Accreditamento dei Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), ubicati nelle A.S.L. di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano 3»;»;
- d.g.r. 30 dicembre 2003, n. 15885 «Accreditamento dei Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.)»;»;

– per i servizi residenziali e semiresidenziali per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza:

- d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12 commi 3 e 4 l.r. 31/97) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle A.S.L.: Progetto Regionale Dipendenze»;»;
- d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del sistema di remunerazione tariffario, a carico del Fondo Sanitario Regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali

accreditati per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;»;

- d.g.r. 12 dicembre 2003, n. 15562 «Accreditamento dei servizi di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza, residenziali e semiresidenziali, delle A.S.L. di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano 1, Milano 2, Milano 3, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Valcamonica – ai sensi della d.g.r. 12621/2003»;»;
- per l'erogazione di prestazioni domiciliari socio-sanitarie integrate attraverso lo strumento del voucher:
- d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12902 «Modello lombardo del Welfare: attivazione del voucher socio-sanitario per l'acquisto di prestazioni domiciliari socio-sanitarie integrate»;»;

Considerato che l'attivazione del voucher sociosanitario in tutto il territorio regionale ha richiesto tempi più lunghi di quelli ipotizzati in sede di programmazione regionale e che questo fatto ha comportato una spesa effettiva 2003 inferiore al budget annuale assegnato ad ogni Azienda Sanitaria Locale per lo stesso anno;

Considerato, inoltre, che le prime assegnazioni alle A.S.L. dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati per l'anno 2003 di cui alla succitata d.g.r. n. 12622/2003 erano state determinate assegnando una quota pari all'80% delle risorse stimate come necessarie per sostenere gli incrementi tariffari disposti dalla Regione, con riserva di assegnare l'ulteriore quota tenendo conto dei dati di consumo effettivo per l'anno in questione;

Esaminati i dati relativi alle prestazioni sociosanitarie integrate fatturate nel 2003, la distribuzione dei consumi da parte dei cittadini residenti in ciascuna A.S.L., nonché i rendiconti trimestrali 2003 – C.E.T. trimestrali – relativi all'attività sociosanitaria integrata trasmessi dalle A.S.L. stesse;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;»;
- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)» per quanto riferito al premio di qualità aggiunta da riconoscere alle R.S.A. accreditate;

Richiamati in particolare i punti 17) e 18) del dispositivo della d.g.r. n. 12618/03, nei quali si stabilisce che il premio di qualità aggiunta viene distribuito in base al seguente primo set di indicatori:

- realizzazione di progetti assistenziali per gli ospiti affetti da malattia di Alzheimer;
- valutazione della qualità e continuità dell'assistenza diretta all'ospite (presenza dell'infermiere nelle ore notturne e comparazione del turn over degli operatori addetti all'assistenza diretta all'ospite);»;

Stabilito che le risorse destinate al premio di qualità aggiunta, riferite al primo set di indicatori espressivi della qualità dell'assistenza per l'anno 2003, ammontano ad una somma complessiva di € 12.000.000,00;

Stabilito altresì che tali risorse vengano assegnate alle A.S.L. con vincolo di destinazione, proporzionalmente al numero di posti letto accreditati alla data del 31 dicembre 2003, come riportato nella tabella 2 dell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento l'indicazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del premio di qualità aggiunta da parte delle Aziende Sanitarie Locali alle R.S.A.;

Stabilito di determinare le assegnazioni definitive per l'anno 2003 alle A.S.L. dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati considerando:

- le assegnazioni alle A.S.L. già disposte per l'esercizio 2003 con la succitata d.g.r. n. 12622/2003;
- i dati di costo per l'assistenza ai cittadini residenti in ogni A.S.L. e, per ciò che riguarda le gestioni dirette, i preconsuntivi forniti dalle stesse A.S.L. contenuti nei C.E.T. trimestrali riferiti allo stesso anno;

- le risorse da destinare al premio di qualità aggiunta a favore delle R.S.A. complessivamente pari a € 12.000.000,00 di cui al presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di determinare le assegnazioni definitive per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati per complessivi € 1.076.253.000,00, nelle misure indicate nella tabella 1 dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che l'importo complessivo di cui al punto precedente rientra nei limiti del budget fissato dalla Regione, con la citata l.r. n. 16/2003, per la spesa relativa all'assistenza socio-sanitaria integrata 2003;

Precisato che, in base a quanto stabilito nella succitata d.g.r. n. 16779/2004, l'importo di € 30.047.000,00, corrispondente alla differenza tra il budget fissato dalla Regione per l'anno 2003 (€ 1.106.300.000,00) e l'importo assegnato per lo stesso anno alle A.S.L. con il presente provvedimento (€ 1.076.253.000,00), costituisce parte integrante del budget regionale di risorse da destinare ai servizi socio-sanitari integrati per l'anno 2004 definito con d.g.r. 28 novembre 2003, n. 15324 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

Precisato, inoltre, che, nel caso in cui le A.S.L. dovessero conseguire un utile riferito alla gestione socio-sanitaria integrata in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2003, non possano trattenerlo in considerazione del perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio complessivo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia;

Stabilito di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

per le motivazioni di cui alla premessa,

1) di determinare le assegnazioni definitive per l'anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati per complessivi € 1.076.253.000,00, nelle misure indicate nella tabella 1 dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di destinare alle A.S.L. l'importo complessivo di € 12.000.000,00, ricompreso nelle assegnazioni definitive di cui al precedente punto 1), per il riconoscimento alle R.S.A. accreditate del premio di qualità aggiunta ex dd.g.r. n. 7435/2001 e 12618/2003; ripartendole proporzionalmente al numero di posti letto accreditati alla data del 31 dicembre 2003, come riportato nella tabella 2 dell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

3) di stabilire che le risorse di cui al precedente punto 2), destinate al finanziamento del premio di qualità aggiunta alle R.S.A., costituiscono finanziamenti con vincolo di destinazione;

4) di demandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di assegnazione ed erogazione del premio di qualità aggiunta da parte delle A.S.L. alle R.S.A. accreditate;

5) di dare atto che l'importo complessivo delle assegnazioni di cui al precedente punto 1) è compreso nel limite di spesa, stabilito con l.r. n. 16/2003, per il finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie integrate per l'anno 2003 pari a € 1.106.300.000,00;

6) di precisare che, in base a quanto stabilito nella succitata d.g.r. n. 16779/2004, l'importo di € 30.047.000,00, corrispondente alla differenza tra il budget fissato dalla Regione per l'anno 2003 (€ 1.106.300.000,00) e l'importo assegnato per lo stesso anno alle A.S.L. con il presente provvedimento (€ 1.076.253.000,00), costituisce parte integrante del budget regionale di risorse da destinare ai servizi socio-sanitari integrati per l'anno 2004 definito con d.g.r. 28 novembre 2003, n. 15324 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2004»;

7) di stabilire che, nel caso in cui le A.S.L. dovessero conseguire un utile riferito alla gestione socio-sanitaria integrata in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2003, non possano trattenerlo in considerazione del perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio complessivo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala

ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE
FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE ALLE A.S.L.
DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ
SOCIO-SANITARIE INTEGRATE - ANNO 2003

TABELLA 1

ASL	Prima assegnazione (A)	Ulteriore assegnazione (B)	Assegnazione definitiva (C) = (A + B)
BERGAMO	96.672.000,00	70.000,00	96.742.000,00
BRESCIA	117.810.000,00	806.000,00	118.616.000,00
VALLECAMONICA	11.334.000,00	869.000,00	12.203.000,00
COMO	66.742.000,00	-	66.742.000,00
CREMONA	64.290.000,00	294.000,00	64.584.000,00
LECCO	35.072.000,00	924.000,00	35.996.000,00
LODI	28.871.000,00	446.000,00	29.317.000,00
MANTOVA	51.253.000,00	3.173.000,00	54.426.000,00
CITTÀ DI MILANO	198.667.000,00	1.853.000,00	200.520.000,00
MILANO N. 1	80.512.000,00	2.896.000,00	83.408.000,00
MILANO N. 2	39.879.000,00	4.119.000,00	43.998.000,00
MILANO N. 3	85.056.000,00	4.204.000,00	89.260.000,00
PAVIA	75.479.000,00	-	75.479.000,00
SONDRIO	23.525.000,00	71.000,00	23.596.000,00
VARESE	81.366.000,00	-	81.366.000,00
TOTALE	1.056.528.000,00	19.725.000,00	1.076.253.000,00

Quota delle assegnazioni definitive di cui alla tabella 1 destinate al finanziamento del premio qualità per le RSA

TABELLA 2

ASL	Posti letto in R.S.A. accreditati al 31 dicembre 2003 (A)	Finanziamento del premio qualità aggiuntiva per le R.S.A. (B)
BERGAMO	5.133,00	1.252.562,00
BRESCIA	5.926,00	1.446.071,00
VALLECAMONICA	737,00	179.844,00
COMO	3.964,00	967.301,00
CREMONA	3.690,00	900.439,00
LECCO	1.905,00	464.861,00
LODI	1.120,00	273.304,00
MANTOVA	2.899,00	707.418,00
CITTÀ DI MILANO	4.441,00	1.083.699,00
MILANO N. 1	3.375,00	823.572,00
MILANO N. 2	1.860,00	453.880,00
MILANO N. 3	3.250,00	793.070,00
PAVIA	4.986,00	1.216.691,00
SONDRIO	1.396,00	340.654,00
VARESE	4.494,00	1.096.634,00
TOTALE	49.176,00	12.000.000,00

(BUR20040110)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17139

Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Saturno Corradini» con sede legale nel comune di Chiari (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Saturno Corradini» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Fondazione Saturno Corradini» avente sede legale nel comune di Chiari (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 12 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 7 del 2 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Saturno Corradini» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Saturno Corradini» con sede in Chiari (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Saturno Corradini», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040111)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17140

Trasformazione dell'IPAB «Centro di Assistenza per Anziani «Villa Serena»» con sede legale nel comune di Pontoglio (BS) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Villa Serena Onlus» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione Onlus senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Centro di Assistenza per Anziani «Villa Serena»» avente sede legale nel comune di Pontoglio (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 21 del 21 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Villa Serena Onlus» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della fondazione «Villa Serena Onlus» con sede in Pontoglio (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001 nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la fondazione «Villa Serena Onlus», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzio-

ne interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul BURL.

Il segretario: Sala

(BUR20040112)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17141

Estinzione dell'IPAB denominata «Giuseppe Vaiarini» avente sede legale in comune di Ceto (BS) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– l'articolo 6 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia» che detta nuove norme in ordine alla procedura di estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede legale in Lombardia;

– l'articolo 19, comma 1 - lettera a), della stessa l.r. 1/2003 che ha abrogato il previgente articolo 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 il quale disciplinava in precedenza la procedura di estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede legale in Lombardia;

– l'articolo 9 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 «Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»»;

Visti altresì:

– il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

– la d.g.r. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che:

– con nota pervenuta il 30 ottobre 2003 il reverendo parroco don Luigi Dotti, in qualità di Presidente e legale rappresentante, ha proposto l'estinzione dell'IPAB denominata «Giuseppe Vaiarini» avente sede legale in comune di Ceto e la contestuale devoluzione del patrimonio residuo alla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Nadro;

– copia della stessa comunicazione è stata inoltrata al comune di Ceto e all'Azienda Sanitaria Locale di Vallecarnonica, quale autorità di controllo territorialmente competente, per l'espressione del parere previsto dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 1/2003;

– il parere si intende reso in senso favorevole, essendo trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, così come previsto dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 1/2003;

Dato atto che dalla documentazione acquisita è possibile rilevare che:

– l'IPAB di cui trattasi non svolge più alcuna attività da alcuni anni e con deliberazione del 1° agosto 2003 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente «Giuseppe Vaiarini» con unanime favorevole votazione ha deciso di estinguere il suddetto Ente e di trasferire l'intero patrimonio alla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Nadro;

– il patrimonio di proprietà dell'estinguenda istituzione è costituito da vari appezzamenti di terreno per un totale di mq. 43.524 per un valore complessivo di € 94.604,34 come meglio individuati nella perizia asseverata di stima redatta dal geom. Lorenzo Feriti e dall'ing. Paolo Francesco Bretoni, iscritti negli Albi della Provincia di Brescia, nonché da vari Titoli di Stato e Titoli della Banca per un valore di € 19.152,90 e € 3.245,24 sul conto corrente (valori al 27 ottobre 2003);

Rilevato che la richiesta di estinzione è motivata dall'impossibilità di garantire il perseguimento delle originarie finalità statutarie dell'ente a causa delle esigue dimensioni del patrimonio dell'istituzione;

Dato atto che non sono pervenute richieste di altri enti assistenziali interessati all'acquisizione del patrimonio dell'istituzione di cui trattasi;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di estinguere l'IPAB denominata «Giuseppe Vaiarini» avente sede legale in comu-

ne di Ceto (BS) e di trasferire il patrimonio residuo alla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Nadro con vincolo di destinazione alle finalità stabilite dal Fondatore dell'ente;

Ritenuto necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

Ritenuto altresì opportuno procedere alla nomina del reverendo parroco don Luigi Dotti, Presidente e legale rappresentante dell'ente morale «Giuseppe Vaiarini», quale Commissario liquidatore del patrimonio dell'estinguenda IPAB al fine di consentire l'espletamento delle procedure di estinzione dell'istituzione di cui trattasi entro i termini indicati dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 1/2003;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2003 l'IPAB denominata «Giuseppe Vaiarini» avente sede legale in comune di Ceto (BS);

2. di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'istituzione in oggetto, come meglio individuato in premessa, alla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Nadro;

3. di disporre altresì che l'ente beneficiario subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'IPAB estinta;

4. di nominare Commissario liquidatore dell'IPAB in premessa il reverendo parroco don Luigi Dotti, Presidente e legale rappresentante dell'ente morale «Giuseppe Vaiarini», con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali che dovranno formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte dell'ente beneficiario con l'obbligo di trasmettere copia della sopra accennata delibera e dei relativi verbali alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040113)

(3.1.0)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17142

Estinzione dell'IPAB denominata «Scuola Materna di Chieve» avente sede legale in comune di Chieve (CR) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'articolo 6 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia» che detta nuove norme in ordine alla procedura di estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede legale in Lombardia;

- l'articolo 19, comma 1 - lettera a), della stessa l.r. 1/2003 che ha abrogato il previgente articolo 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 il quale disciplinava in precedenza la procedura di estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede legale in Lombardia;

- l'articolo 9 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 «Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"»;

Visti altresì:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

la d.g.r. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che:

- con nota n. 828 del 27 ottobre 2003 il sig. Andrea Rossoni, Presidente del Consiglio di amministrazione, ha proposto l'estinzione dell'IPAB denominata «Scuola Materna di Chieve» avente sede legale in comune di Chieve (CR) e la conte-

stuale devoluzione del patrimonio residuo al comune di Chieve;

- copia della stessa comunicazione è stata inoltrata al comune di Chieve e all'Azienda Sanitaria Locale di Cremona, quale autorità di controllo territorialmente competente, per l'espressione del parere previsto dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 1/2003;

- con nota n. 74546 del 12 novembre 2003, a firma del Direttore Sociale dell'Azienda Sanitaria Locale di Cremona, l'organo di vigilanza territorialmente competente ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'IPAB ed al contestuale trasferimento del patrimonio residuo al comune di Chieve;

Dato atto che dalla documentazione acquisita è possibile rilevare che:

- l'IPAB di cui trattasi, il cui Statuto è stato autorizzato con r.d. 10 gennaio 1915, avente per finalità statutaria di accogliere e custodire i bambini dell'età dai tre ai sei anni e somministrare la refezione scolastica, non opera dal 1993 e definitivamente dal 2001 per cui gli scopi e le finalità statutarie sono da considerarsi esauriti e che non vi è nessuna possibilità o intenzione di riprendere le funzioni indicate nello Statuto, come esplicitato nella relazione allegata alla nota 828/2003 del Consiglio di Amministrazione dell'estinguenda IPAB;

- con delibera n. 10 del 24 ottobre 2003, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB «Scuola Materna di Chieve», ha approvato lo scioglimento di detto Ente morale con devoluzione del residuo patrimonio al comune di Chieve, che è l'attuale gestore dell'immobile adibito a scuola materna e di cui si conoscono le difficoltà finanziarie, come esplicitato nella relazione allegata alla suddetta nota;

- il patrimonio di proprietà dell'estinguenda istituzione è costituito da denaro liquido disponibile presso il tesoriere dell'ente (Banca Credito Lombardo di Cernusco sul Naviglio) pari a € 3.737,13 come da copia dell'estratto conto siglato dalla Banca in questione con riferimento al 24 ottobre 2003 e da un credito IVA di € 11.081,00 mentre non risultano beni mobili o immobili di proprietà, come esplicitato nella ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali allegata alla suddetta nota;

Rilevato che la richiesta di estinzione è motivata dall'impossibilità di garantire il perseguimento delle originarie finalità statutarie dell'ente a causa della cessazione, a partire dall'anno 1993, delle prestazioni e che le limitate disponibilità economiche e patrimoniali dell'ente non consente l'avvio di nuove prestazioni;

Dato atto che non sono pervenute richieste di altri enti assistenziali interessati all'acquisizione del patrimonio dell'istituzione di cui trattasi;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di estinguere l'IPAB denominata «Scuola Materna di Chieve» avente sede legale in comune di Chieve (CR) e di trasferire il patrimonio residuo al comune di Chieve con vincolo di destinazione al servizio di istruzione;

Ritenuto necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

Ritenuto altresì opportuno procedere alla nomina del sig. Andrea Rossoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione «Scuola Materna di Chieve», quale Commissario liquidatore del patrimonio dell'estinguenda IPAB al fine di consentire l'espletamento delle procedure di estinzione dell'istituzione di cui trattasi entro i termini indicati dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 1/2003;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2003 l'IPAB denominata «Scuola Materna di Chieve» avente sede legale in comune di Chieve (CR);

2. di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'istituzione in oggetto, come meglio individuato in premessa, al comune di Chieve;

3. di disporre altresì che l'ente beneficiario subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'IPAB estinta;

4. di nominare Commissario liquidatore dell'IPAB in pre-

messa il sig. Andrea Rossoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione «Scuola Materna di Chieve», con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali che dovranno formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte dell'ente beneficiario con l'obbligo di trasmettere copia della sopra accennata delibera e dei relativi verbali alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040114)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17143

Estinzione dell'IPAB denominata «Asilo Infantile Giovanni XXIII» avente sede legale in comune di Arzago d'Adda (BG) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2003 l'IPAB denominata «Asilo Infantile Giovanni XXIII» avente sede legale in comune di Arzago d'Adda (BG);

2. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040115)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17144

Estinzione dell'IPAB denominata «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi» avente sede legale in comune di Travacò Siccomario (PV) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'articolo 6 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia» che detta nuove norme in ordine alla procedura di estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede legale in Lombardia;

- l'articolo 19, comma 1 - lettera a), della stessa l.r. 1/2003 che ha abrogato il previgente articolo 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 il quale disciplinava in precedenza la procedura di estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede legale in Lombardia;

- l'articolo 9 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 «Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"»;

Visti altresì:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale è stato affidato al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 18 dicembre 2003 n. 15655 con la quale è stato determinato l'attuale l'assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 26 del 7 ottobre 2003 il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal sig. Pierangelo Vittone, ha proposto l'estinzione dell'IPAB denominata «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi» avente sede legale in comune di Travacò Siccomario (PV) e la contestuale devoluzione del patrimonio residuo al comune di Travacò Siccomario;

- copia della stessa comunicazione è stata inoltrata all'Azienda Sanitaria Locale di Pavia, quale autorità di controllo territorialmente competente, per l'espressione del parere previsto dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 1/2003;

- con nota n. 47411 del 30 ottobre 2003, a firma del Diret-

tore Sociale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pavia, l'organo di vigilanza territorialmente competente ha espresso parere favorevole all'estinzione dell'IPAB ed al contestuale trasferimento del patrimonio residuo al comune di Travacò Siccomario;

Dato atto che dalla documentazione acquisita è possibile rilevare che:

- l'IPAB di cui trattasi, avente per scopo l'assistenza a persone anziane, gestisce in comune di Travacò Siccomario un Centro Diurno Integrato dall'anno 1999 e la struttura presso la quale il Centro esplica la propria attività è stata a suo tempo donata dal compianto Don Franco Comaschi al comune di Travacò Siccomario, il quale ha successivamente concesso all'ente in questione l'utilizzo della medesima a titolo di comodato d'uso gratuito;

- l'aumento della frequenza media degli utenti nonché l'incremento delle spese di gestione hanno comportato un continuo aggravio della situazione economico-finanziaria dell'IPAB per cui la situazione non risulta essere più fronteggiabile né con il ricorso a pubblici contributi né con un aumento delle rette di frequenza, come esplicitato nelle premesse della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 7 ottobre 2003;

- con la stessa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi», ha approvato lo scioglimento di detto Ente morale con devoluzione al comune di Travacò Siccomario del residuo patrimonio in considerazione del fatto che il comune stesso è già proprietario della struttura;

- con deliberazione n. 36 del 25 novembre 2003 del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi» è stata approvata la documentazione attestante la consistenza patrimoniale dell'ente il cui patrimonio risulta costituito da diversi beni mobili, la mancanza di personale dipendente nonché la disponibilità di Bilancio;

- con deliberazione n. 40 del 9 ottobre 2003 il comune di Travacò Siccomario, preso atto della proposta di estinzione dell'IPAB suddetta, esprime parere favorevole all'estinzione e con successiva deliberazione n. 45 del 27 novembre 2003 manifesta la propria volontà ed interesse alla presa in carico del residuo patrimonio dell'estinguenda istituzione;

Rilevato che la richiesta di estinzione è motivata dall'impossibilità di garantire il perseguimento delle originarie finalità statutarie dell'ente a causa dell'aumento della frequenza media degli utenti a fronte di rette a carico delle famiglie tra le più accessibili in ambito provinciale nonché per il conseguente aumento delle spese di gestione e che le limitate disponibilità economiche e patrimoniali dell'ente non consente l'avvio di nuove forme assistenziali;

Dato atto che non sono pervenute richieste di altri enti assistenziali interessati all'acquisizione del patrimonio dell'istituzione di cui trattasi;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di estinguere l'IPAB denominata «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi» avente sede legale in comune di Travacò Siccomario (PV) e di trasferire il patrimonio residuo al comune di Travacò Siccomario con vincolo di destinazione ai servizi assistenziali;

Ritenuto necessario procedere all'adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa vigente nonché conseguente alla richiesta inoltrata;

Ritenuto altresì opportuno procedere alla nomina del sig. Pierangelo Vittone, Presidente del «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi» quale Commissario liquidatore del patrimonio dell'estinguenda IPAB al fine di consentire l'espletamento delle procedure di estinzione dell'istituzione di cui trattasi entro i termini indicati dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 1/2003;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2003 l'IPAB denominata «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi» avente sede legale in comune di Travacò Siccomario (PV);

2. di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'istituzione in oggetto, come meglio individuato in premessa, al comune di Travacò Siccomario;

3. di disporre altresì che l'ente beneficiario subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pen-

denti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'IPAB estinta;

4. di nominare Commissario liquidatore dell'IPAB in premessa il sig. Pierangelo Vittone, Presidente del «Santuario del Novello - Don Franco Comaschi», con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali che dovranno formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte dell'ente beneficiario con l'obbligo di trasmettere copia della sopra accennata delibera e dei relativi verbali alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040116)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17145

Trasformazione dell'IPAB «Istituto Nascimbene» con sede legale nel comune di Pavia in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Nascimbene» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Istituto Nascimbene» avente sede legale nel comune di Pavia;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 23 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione dell'8 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Nascimbene» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Nascimbene» con sede in Pavia nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Nascimbene», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040117)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17146

Trasformazione dell'IPAB «Casa di riposo Don Ventura» con sede legale nel comune di Valle Lomellina (PV) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Don Ventura» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di riposo Don Ventura» avente sede legale nel comune di Valle Lomellina (PV);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 35 del 25 ottobre 2003, nel

testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Don Ventura» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Don Ventura» con sede in Valle Lomellina (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Don Ventura», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040118)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17147

Trasformazione dell'IPAB «Villa dei Pini - Fondazione Colturi» con sede legale nel comune di Villa Carcina (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Colturi-Villa dei Pini - Onlus» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Villa dei Pini - Fondazione Colturi» avente sede legale nel comune di Villa Carcina (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 31 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 49 del 14 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Colturi-Villa dei Pini - Onlus» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Colturi-Villa dei Pini - Onlus» con sede in Villa Carcina (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001 nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Colturi-Villa dei Pini - Onlus», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040119)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17149

Trasformazione dell'IPAB «Asilo Infantile - Trezano» con sede legale nel comune di Trezano (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Asilo Infantile di Trezano» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Asilo Infantile - Trezano» avente sede legale nel comune di Trezano (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazioni n. 4 del 22 agosto 2003 e n. 2 del 1° marzo 2004, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Asilo Infantile di Trenzano» come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Asilo Infantile di Trenzano» con sede in Trenzano (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Asilo Infantile di Trenzano», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040120)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17150

Trasformazione dell'IPAB «Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna» con sede legale nel comune di Fontanella (BG) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna» avente sede legale nel comune di Fontanella (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 6 del 3 novembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna» come previsto dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna» con sede in Fontanella (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, nel primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottato il presente provvedimento;

5. di disporre altresì che la «Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040121)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17151

Estinzione dell'IPAB denominata «Scuola Arti e Mestieri ed Agricola» avente sede legale in comune di Ostiglia (MN) ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2003 l'IPAB denominata «Scuola Arti e Mestieri ed Agricola» avente sede legale in Comune di Ostiglia (MN);

2. di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'istituzione in oggetto, come meglio individuato in premessa, al comune di Ostiglia;

3. di disporre altresì che l'ente beneficiario subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'IPAB estinta;

4. di nominare Commissario liquidatore dell'IPAB in premessa il sig. Maccari Ennio, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione «Scuola Arti e Mestieri ed Agricola», con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali che dovranno formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte dell'ente beneficiario con l'obbligo di trasmettere copia della sopra accennata delibera e dei relativi verbali alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, ed al comune territorialmente competenti nonché alla pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040122)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17171

Indizione della Conferenza dei Servizi per l'esame e la valutazione del progetto preliminare relativo alla dorsale merci ferroviaria dell'Isola Bergamasca (Ob. PRS 8.5.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. è indetta la Conferenza di Servizi per l'esame e la valutazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione della dorsale merci ferroviaria dell'Isola Bergamasca;

2. alla Conferenza di Servizi partecipano, anche per mezzo di propri delegati, i soggetti idonei ad esprimere le determinazioni di competenza delle seguenti amministrazioni e società di gestione di servizi interferenti o comunque interessate dal progetto di cui alla presente deliberazione: Provincia di Bergamo, Comune di Bonate Sopra, Comune di Bonate Sotto, Comune di Chignolo d'Isola, Comune di Filago, Comune di Madone, Comune di Terno d'Isola, Comune di Bottanuco, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Difesa, ASL della Provincia di Bergamo, Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzio irrigazione media pianura Bergamasca, Consorzio Acquedotto dell'Isola, Consorzio intercomunale Servizi s.p.a., Enel s.p.a., Terna s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Snam s.p.a., Siad s.p.a.;

3. la Conferenza di Servizi sarà integrata nella sua composizione dai rappresentanti di amministrazioni o enti diversi da quelli indicati che siano eventualmente interessati alle opere e che verranno individuati nel corso dei lavori della Conferenza stessa;

4. la Conferenza di Servizi sarà presieduta dal responsabile unico del procedimento arch. Umberto Regalia (Dirigente dell'Unità Operativa vie Navigabili e Logistica);

5. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. parteciperà ai lavori della Conferenza in qualità di soggetto proponente il progetto: è pertanto tenuta ad assolvere ogni adempimento concernente la messa a disposizione della documentazione a tutti i soggetti partecipanti, nonché ad ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo, anche della segreteria della Conferenza di Servizi, finalizzato al corretto svolgimento dei lavori;

6. i partecipanti alla Conferenza valutano il progetto preliminare e si esprimono su di esso, fornendo indicazioni per il successivo sviluppo della progettazione definitiva;

7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e verrà trasmesso, congiuntamente agli elaborati progettuali, a tutti i partecipanti a cura del soggetto proponente;

8. il soggetto proponente è inoltre delegato ad effettuare le procedure di pubblicazione dei progetti ai fini dell'art. 7 della legge 241/90 e delle norme vigenti in materia di espropri;

9. la data, l'ora e il luogo della prima riunione della Conferenza di Servizi verranno comunicati dal responsabile unico del procedimento.

Il segretario: Sala

(BUR20040123)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17172

(5.2.2)

Indizione della Conferenza dei Servizi ai fini della valutazione del progetto definitivo della ristrutturazione e completamento della conca della Miorina in località Golasecca (Ob. PRS 8.5.2 «Sviluppo del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate»)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. è indetta la Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto definitivo della ristrutturazione e completamento della conca della Miorina in località Golasecca, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

2. alla Conferenza partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli enti interessati ovvero: Regione Lombardia, Soprintendenza ai Beni Architettonici della Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Golasecca, Consorzio del Ticino, Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, RID, Gestione Associata di Bacino Lacuale Maggiore, Autorità di Bacino del Fiume Po, AIPO, Azienda Regionale Porti di Cremona e Mantova;

3. alla Conferenza potranno partecipare inoltre, senza diritto di voto, Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Sesto Calende, Comune di Somma Lombardo, Comune di Castelletto sopra Ticino, Comune di Varallo Pombia, Ente Gestione Parco Ticino Piemontese, Enel, Consorzio Est Ticino Villorresi;

4. la Conferenza dei Servizi sarà presieduta dal responsabile unico del procedimento arch. Umberto Regalia (Dirigente dell'U.O. vie Navigabili e Logistica) il quale, in caso di impedimento, verrà sostituito da altro dirigente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;

5. i partecipanti alla Conferenza con diritto di voto esprimono la loro valutazione conclusiva sul progetto definitivo dell'intervento;

6. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e verrà trasmesso a tutti i soggetti invitati;

7. la data, l'ora ed il luogo della Conferenza dei Servizi verranno comunicati dal responsabile unico del procedimento.

Il segretario: Sala

(BUR20040124)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17177

(5.1.2)

Determinazione finanziaria complessiva per il Fondo Sostegno Affitti (FSA) anno 2003, ai sensi dell'art. 7, comma 9, dell'allegato A1 alla d.g.r. n. 13862/2003, nonché destinazione di risorse finanziarie a favore dei comuni ad alta densità abitativa, ai sensi dell'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con d.g.r. n. 13862 del 29 luglio 2003. venivano approvate le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei comuni» per l'istituzione dello Sportello Affitto 2003 ed il relativo bando tipo;

Evidenziato che con tale provvedimento si prendeva atto che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge l.r. 14 gennaio 2000 n. 2, aveva determinato di integrare il fondo statale, fissato in € 23.024.173,00 con propri finanziamenti quantificati in € 15.000.000,00 per l'anno 2003;

Considerato inoltre che con tale provvedimento veniva previsto un primo trasferimento preventivo dei fondi alle Amministrazioni comunali per circa € 30.000.000,00;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione definitiva delle risorse finanziarie da destinare al fondo sostegno affitti anno 2003 sulla base delle domande valide pervenute e delle assegnazioni statali;

Rilevato che sono pervenute 49.220 domande comportanti la richiesta di contributi teorici per € 52.401.128,00 al netto del già previsto ed automatico abbattimento del 50%;

Visto inoltre l'art. 80 comma 20 della legge statale 23 dicembre 2000, n. 388 che dà la possibilità ai Comuni ad alta tensione abitativa, di destinare fino ad un massimo del 10% delle somme del Fondo Sostegno Affitti (FSA), alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, che hanno nel nucleo familiare anziani ultrasessantenni o handicappati gravi e che non dispongono di

altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa;

Richiamata la d.g.r. n. 12324 del 7 marzo 2003, che ha definito l'elenco dei Comuni lombardi ad alta tensione abitativa ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Ritenuto opportuno sulla base delle domande pervenute e in base agli accordi con le Organizzazioni Sindacali Confederali e degli Inquilini di quantificare in € 40.604.949,00 l'entità delle risorse complessive, di cui € 40.024.173,00 allo Sportello Affitto - bando 2003 - e € 580.776,00 alle finalità di cui all'art. 80 comma 20 della legge 388/2000, con imputazione ai capitoli 4.1.4.1.5162 «Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari», del bilancio 2004 (risorse statali) e al cap. 4.1.4.1.5115 «Fondo regionale accesso alle abitazioni in locazione» del bilancio 2004 (risorse regionali);

Evidenziato che comunque la dotazione finanziaria per lo Sportello Affitto 2003 sopra rideterminata in € 40.024.173,00 non è sufficiente a soddisfare l'entità dei contributi teoricamente assegnabili, sulla base delle domande valide raccolte tramite CAF e Comuni;

Ritenuto di confermare, di conseguenza, i criteri previsti dalla d.g.r. n. 13862/2003, istitutiva dello Sportello Affitto 2003, in ordine alla preventiva riduzione del 50% del contributo teorico spettante per tutte le richieste valide;

Evidenziato che la d.g.r. n. 13862/2003, prevede che l'erogazione della quota di spettanza della Regione, del contributo al cittadino, deve avvenire in relazione alle richieste valide e alla disponibilità di Fondi Statali e Regionali, applicando una riduzione che a partire dalla prima classe ISEE cresca in modo lineare in funzione dell'ISEE stesso. L'entità di tale riduzione deve inoltre essere comunicata dalla Regione a chiusura dello Sportello e deve essere determinata in modo da garantire che i fondi Statali e Regionali vengano destinati per il 70% alle richieste di contributo appartenenti alle prime 6 (sei) classi di ISEE»;

Dato atto, come sopra riportato, che lo Sportello Affitto 2003 si è chiuso con 49.220 domande valide per una richiesta complessiva di € 52.041.128,00, al netto dell'abbattimento automatico del 50%, superiore alle risorse finanziarie disponibili determinate in € 40.024.173,00;

Ritenuto quindi necessario procedere ad un ulteriore abbattimento del contributo teorico determinato in base ai criteri prestabiliti, garantendo che le richieste delle prime sei classi ISEE abbiano abbattimento zero, mentre per le altre 14 classi l'abbattimento dovrà essere proporzionale al valore ISEE mantenendo un contributo significativo a tutte le fasce;

Valutata poi l'esigenza di destinare la somma di € 580.776,00 a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla d.g.r. n. 12324/2003, sulla base di apposita richiesta dei Comuni stessi da far pervenire alla Direzione Generale O.P. - U.O. Politiche per la Casa -, corredata da graduatoria degli inquilini sottoposti a procedura di sfratto nell'anno 2003 e dell'entità del relativo fabbisogno, ai sensi del comma 21, art. 80, legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Atteso che la Direzione Generale Opere Pubbliche - U.O. Politiche per la Casa -, procederà nell'ambito delle disponibilità finanziarie, con apposito decreto dirigenziale, alla ripartizione e quindi alla liquidazione a favore dei Comuni citati in proporzione all'entità del fabbisogno come sopra presentato e documentato dai Comuni stessi;

Visto il 1° Provvedimento Organizzativo n. 16954 del 31 marzo 2004;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge

Delibera

1. di determinare in € 40.604.949,00 la dotazione finanziaria complessiva per il Fondo Sostegno Affitti anno 2003, composta da trasferimenti dello Stato e della quota finanziata dalla Regione, finalizzandola per:

- € 40.024.173,00 allo Sportello Affitto 2003, confermando i criteri previsti dalla d.g.r. n. 13862/2003 istitutiva dello Sportello, in ordine alla preventiva riduzione del 50% del contributo teorico spettante per tutte le richieste presentate e ritenute valide,

- € 580.776,00 ai Comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla d.g.r. n. 12324/2003, per il sostegno alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, che hanno nel proprio nucleo familiare anziani ultrasessantenni o handicappati gravi e

che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa, sulla base di apposita richiesta dei Comuni stessi da far pervenire alla Direzione Generale Opere Pubbliche - U.O. Politiche per la Casa -, corredata di graduatoria degli inquilini ed entità del fabbisogno, ai sensi del comma 21, art. 80, legge 23 dicembre 2000, n. 388;

2. di prendere atto che lo Sportello Affitto 2003 si è chiuso con 49.220 domande valide per una richiesta complessiva di € 52.041.128,00, al netto dell'abbattimento automatico del 50% di cui sopra;

3. di applicare, di conseguenza, le ulteriori riduzioni sulle quote di contributo teoricamente concedibile, in modo proporzionale alle rispettive classi di ISEE, garantendo la quota piena di contributo alle prime sei classi ISEE - FSA come da tabella allegato (A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di procedere, a fronte dell'anticipo già erogato di € 29.999.402,00, con successivo ed apposito decreto, al saldo alle Amministrazioni comunali della rimanente quota - Spor-

tello Affitto 2003 - di € 10.024.771,00 in funzione delle domande valide raccolte imputandola per € 4.941.249,00 al cap. 4.1.4.1.5162 e per € 5.083.522,00 al cap. 4.1.4.1.5115 del Bilancio 2004; qualora detto saldo risultasse negativo, la maggiore quota erogata ai Comuni verrà considerata quale acconto sullo Sportello Affitto dell'anno successivo;

5. di demandare alla Direzione Generale Opere Pubbliche - U.O. Politiche per la Casa - la formazione della graduatoria e la ripartizione delle risorse, fino alla concorrenza di € 580.776,00 in proporzione all'entità del fabbisogno presentato e documentato dai Comuni, con imputazione al cap. 4.1.4.1.5115 del bilancio 2004; la liquidazione avverrà a seguito di rendicontazione da parte dei Comuni beneficiari dei contributi;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO (A)

SPORTELLLO AFFITTO 2003 PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Domande presentate	55.853
Domande non idonee	3.146
Domande idonee ma non aventi diritto a contributo	3.487
Domande aventi diritto a contributo	49.220
Totale contributi teorici spettanti dopo abbattimento del 50% come da allegato art. 7 commi 5-bis e 9 della d.g.r. 13862/2003	€ 52.401.128
Disponibilità finanziaria complessiva	€ 40.024.173
Quota destinazione alle prime sei fasce ISEE (70%)	€ 26.719.240

Tabella con indicazione % abbattimento contributo teorico concedibile in funzione delle fasce ISEE

ISEE MIN	ISEE MAX	Numero domande	Totale contributi teoricamente concedibili (in €)	% di abbattimento del contributo teorico concedibile	Totale contributi dopo abbattimento (in €)
-	3.100,00	6.728	7.587.153	0,000%	7.587.152
3.100,01	3.615,20	2.112	2.381.032	0,000%	2.381.032
3.615,21	4.131,66	2.284	2.758.325	0,000%	2.758.325
4.131,67	4.648,11	2.995	3.783.336	0,000%	3.783.335
4.648,12	5.164,57	4.426	5.427.777	0,000%	5.427.776
5.164,58	5.681,03	3.928	4.781.617	0,000%	4.781.617
5.681,04	6.197,48	4.051	4.712.489	40,482%	2.804.779
6.197,49	6.713,94	4.063	4.410.702	42,752%	2.525.038
6.713,95	7.230,40	3.647	3.787.782	45,023%	2.082.409
7.230,41	7.746,85	3.069	2.994.121	47,294%	1.578.081
7.746,86	8.263,31	2.384	2.156.820	49,564%	1.087.813
8.263,32	8.779,77	1.940	1.734.027	51,835%	835.193
8.779,78	9.296,22	1.686	1.417.109	54,106%	650.367
9.296,23	9.812,68	1.508	1.242.967	56,376%	542.232
9.812,69	10.329,14	1.139	883.796	58,647%	365.476
10.329,15	10.845,59	933	692.307	60,918%	270.567
10.845,60	11.362,05	785	567.720	63,188%	208.989
11.362,06	11.878,51	643	485.793	65,459%	167.797
11.878,52	12.394,97	483	317.597	67,730%	102.488
12.394,98	12.911,42	416	278.655	70,000%	83.596
disp. per arrotondamenti					111
TOTALI		49.220	52.401.128		40.024.173

(BUR20040125)

(2.2.1)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17181

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Rozzano (MI) finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area nella frazione di «Rozzano Vecchia» (Obiettivo gestionale 10.2.2.9: «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la facoltà del Sindaco di promuovere la procedura di Accordo

di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 21 febbraio 2002, con la quale il Consiglio comunale di Rozzano (MI) ha approvato il Documento di Inquadramento di cui all'art. 5 della l.r. n. 9/99, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale;

Vista, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 18 luglio 2000 con la quale il Consiglio comunale di Rozzano ha approvato un «Atto di indirizzo delle politiche urbanistiche», al fine di emanare delle linee guida per la riqualificazione di alcuni ambiti urbani, individuando per la frazione di «Rozzano Vecchia», quale obiettivo generale, il miglioramento qualitativo delle attrezzature pubbliche esistenti non

più rispondenti alle esigenze attuali e prevedendo, in particolare la realizzazione di una nuova scuola materna;

Vista la nota dell'8 settembre 2003, con la quale il Sindaco del Comune di Rozzano (MI) ha promosso, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9 ed in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale nel Documento d'Inquadramento di cui sopra, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Rozzano Vecchia», che comporta variante allo strumento urbanistico vigente come di seguito specificato, finalizzato alla realizzazione di un insediamento prevalentemente residenziale nella frazione di «Rozzano Vecchia», alla formazione del plesso scolastico della zona ed alla razionalizzazione della viabilità;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento si articola in cinque ambiti, aventi una superficie complessiva di circa mq 88.539, di cui mq 52.413 circa di proprietà privata e mq 36.126 circa di proprietà pubblica e prevede in particolare i seguenti interventi:

- nell'ambito 1, di proprietà privata ed avente un'estensione territoriale di circa mq 49.905, è prevista la realizzazione di circa 46.500 mc di edilizia residenziale e di circa 757,57 mq di edilizia terziaria, nonché la formazione di parcheggi pubblici ed aree a verde pubblico in variante al vigente Piano Regolatore Generale, in quanto, in luogo dell'originaria zona «F2 - verde intercomunale a basso grado di attrezzature», si individuano la zona urbanistica «C2 - edilizia residenziale di espansione», e la zona a «standard» di cui parte ad «Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport» e parte ad «Aree per parcheggi pubblici»;

- nell'ambito 2, di proprietà comunale ed avente un'estensione territoriale di circa mq 9.573, è prevista la realizzazione di una scuola materna e l'ampliamento della scuola elementare esistente;

- nell'ambito 3, di proprietà comunale ed avente un'estensione territoriale di circa mq 10.279, è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio al servizio del cimitero e la formazione di una rotatoria che ne consente l'accesso, nonché la messa in opera di interventi volti alla riqualificazione viaria, in parziale variante al vigente strumento urbanistico, in quanto la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria previste interferisce con aree destinate dal P.R.G. all'urbanizzazione primaria e viceversa;

- nell'ambito 4, di proprietà comunale, avente un'estensione territoriale di circa mq 16.274 e suddiviso in due sub-ambiti non contigui «4 A» e «4 B», è prevista la realizzazione di due rotatorie, una per ambito, entrambe ubicate lungo la S.S. 35 dei Giovi, che comporta, per l'ambito «4 A», variante al vigente Piano Regolatore Generale, in quanto modifica il perimetro di un piano attuativo non ancora approvato;

- nell'ambito 5, di proprietà privata ed avente un'estensione territoriale di circa mq 2.508, non è previsto alcun intervento, ma solo la cessione all'Amministrazione comunale dell'esistente Chiesa in dismissione, da adibire ad attività di interesse pubblico;

Dato atto, altresì, che il Programma Integrato d'Intervento prevede, a carico dell'Operatore, la cessione all'Amministrazione comunale di un'area adibita ad orti esterna agli ambiti del Programma stesso ed avente una superficie pari a circa 4.880 mq, nonché la riqualificazione ed ampliamento di un parcheggio pubblico esistente, anch'esso esterno agli ambiti sopra descritti, ed avente una superficie pari a circa 4.300 mq;

Appurato che il Programma Integrato di Intervento soddisfa ampiamente la quantità di aree pubbliche previste dalla vigente normativa, in quanto lo standard indotto dalle nuove funzioni è soddisfatto con la cessione di aree per la realizzazione di parcheggi pubblici e di spazi a verde, mentre l'area non più destinata a «standard» con l'attuazione del presente Programma è recuperata ai sensi dell'art. 6 della l.r. 9/99, attraverso la realizzazione di due rotatorie e la cessione di una Chiesa in dismissione;

Vista la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che per gli Accordi di Programma comportanti variante urbanistica e promossi prima dell'approvazione dei Piani Territoriali di coordinamento provinciali, continuano ad applicarsi le procedure in vigore al momento della loro promozione;

Ritenuto pertanto di partecipare all'Accordo di Programma in oggetto in quanto promosso dal Sindaco del Comune di

Rozzano (MI) prima dell'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano ed in variante al vigente strumento urbanistico;

Accertato che la proposta progettuale è caratterizzata dalla presenza dei requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2 della l.r. 9/99;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della l.r. 12 aprile 1999, n. 9;

Dato atto che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il Rappresentante della Regione nella Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2, con particolare riferimento al comma 12 dell'art. 6, che disciplina la procedura riferita agli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico» di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Rozzano (MI) per l'approvazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla realizzazione di un insediamento prevalentemente residenziale nella frazione di «Rozzano Vecchia», alla formazione del plesso scolastico della zona ed alla razionalizzazione della viabilità;

2. di prendere atto che il Comune di Rozzano (MI) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo di Programma;

3. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di Rozzano (MI);

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamati in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei Rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Sala

(BUR20040126)

D.g.r. 16 aprile 2004 - n. 7/17182

(2.2.1)

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Morbegno (SO) finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'«area Martinelli» (Obiettivo gestionale 10.2.2.9: «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici

vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la facoltà del Sindaco di promuovere la procedura di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che per gli Accordi di Programma comportanti variante urbanistica e promossi prima dell'approvazione dei Piani Territoriali di coordinamento provinciale, continuano ad applicarsi le procedure in vigore al momento della loro promozione;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 dell'1 febbraio 2002, così come integrata con la d.c.c. n. 8 del 23 gennaio 2004, con la quale il Consiglio comunale di Morbegno (SO) ha approvato il Documento di Inquadramento di cui all'art. 5 della l.r. n. 9/99, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della Programmazione Integrata di Intervento sull'intero territorio comunale, individuando, in particolare, l'area «Martinelli» quale comparto prioritario da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbanistica, estesi anche al contesto territoriale circostante, stante il degrado edilizio, urbanistico ed ambientale dell'ambito e la sua posizione strategica per il territorio comunale;

Vista la nota n. 18431 dell'11 agosto 2003, così come integrata con le note n. 2652 del 4 febbraio 2004 e n. 6439 del 16 marzo 2004, con la quale il Sindaco del Comune di Morbegno (SO) ha promosso, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Area Martinelli», finalizzato alla riqualificazione di un'area industriale dimessa ed alla realizzazione di opere viabilistiche, nonché al recupero parziale del convento di S. Antonio, che comporta variante allo strumento urbanistico vigente per il cambio di destinazione urbanistica in quanto in luogo della zona industriale «D1» con simbolo IT - industria da trasferire, viene individuata la nuova zona di «Riqualificazione e trasformazione»;

Dato atto che il Programma Integrato interessa un'area di proprietà privata avente una superficie territoriale complessiva di circa mq 24.672 e prevede, in particolare, interventi edilizi per l'insediamento delle seguenti funzioni:

- residenziale, pari a circa 32.766 mc;
- commerciale, pari a circa 6.000 mq destinati alla grande distribuzione con una superficie di vendita di 5.000 mq;
- terziarie/paracommerciali, pari a circa 1.250 mq;
- terziarie/direzionali/ricettive/ricreative, pari a circa 6.500 mq;

Dato atto, altresì, che il Programma in argomento prevede, esternamente all'area su cui si insedieranno le citate funzioni, i seguenti interventi pubblici a carico dell'Operatore, in coerenza con gli indirizzi fissati dal Documento d'Inquadramento:

- la realizzazione di un sottopasso pedonale al di sotto di via Stelvio, a collegamento dell'area d'intervento con le vie Faedo e Margna;
- la realizzazione di due rotatorie per la riorganizzazione degli incroci di via Stelvio con le vie Ambrosetti e Merizzi;
- la realizzazione di una terza rotatoria all'incrocio delle vie Martinelli e Merizzi in corrispondenza dell'accesso alle autorimesse interrattate;
- le opere di restauro di un lotto del progetto di recupero del complesso conventuale di S. Antonio;
- la costruzione di un nuovo collettore di acque bianche per il collegamento di via Martinelli con l'area a nord della ferrovia;

Appurato che il Programma Integrato di Intervento garantisce una dotazione di standard urbanistici superiore a quella richiesta dalla vigente normativa, in quanto, a fronte di 28.433 mq di aree pubbliche indotte dalle nuove funzioni previste, ne vengono cedute 29.100 mq, di cui 17.500 mq da destinare a parcheggi pubblici e 11.600 mq da destinare a spazi a verde, oltre alla realizzazione di opere per circa € 3.460.000, quali «oneri aggiuntivi», corrispondenti a 49.429 mq di aree a standard, considerando il costo di monetizzazione di € 70 al metro quadrato;

Ritenuto pertanto di partecipare all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del Comune di Morbegno (SO), in

quanto lo stesso è in variante al vigente strumento urbanistico e la proposta progettuale è caratterizzata dalla presenza dei requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2 della l.r. 9/99;

Rilevato, infine, che gli elaborati tecnici allegati al Programma Integrato di Intervento in parola, potranno essere implementati a fronte delle risultanze istruttorie dei lavori della Segreteria Tecnica, che verrà nominata nella riunione di insediamento della Conferenza dei Rappresentanti;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della l.r. 12 aprile 1999, n. 9;

Dato atto che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2, con particolare riferimento al comma 12 dell'art. 6, che disciplina la procedura riferita agli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico» di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Morbegno (SO) per l'approvazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla «Riqualificazione urbanistica dell'area Martinelli»;

2. di prendere atto che il Comune di Morbegno (SO) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo di Programma;

3. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di Morbegno (SO);

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamati in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei Rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Sala

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

(BUR20040127)

Com.r. 3 maggio 2004 - n. 58**Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di marzo 2004**

Si comunica che nel mese di marzo 2004 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	= Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	= Supplemento Ordinario
S.S.	= Supplemento Straordinario
Se.I.	= Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	= Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	= Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	= Serie Editoriale Ordinaria Bis

MARZO 2004

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
10	1.3	Se.O.	48
	2.3	I S.S.	49
	3.3	Se.I.	50
	3.3	Se.I.C.	51
	4.3	II S.S.	52
	5.3	III S.S.	53
11	8.3	Se.O.	54
	9.3	I S.S.	55
	10.3	Se.I.	56
	10.3	Se.I.C.	57
	11.3	II S.S.	58
	12.3	III S.S.	59
	12.3	IV S.S.	59
12	15.3	Se.O.	60
	16.3	I S.S.	61
	17.3	Se.I.	62
	17.3	Se.I.C.	63
	18.3	II S.S.	64
	19.3	III S.S.	65
	19.3	IV S.S.	65
13	22.3	Se.O.	66
	23.3	I S.S.	67
	24.3	Se.I.	68
	24.3	Se.I.C.	69
	25.3	II S.S.	70
	26.3	I S.O.	71
14	29.3	Se.O.	72
	30.3	I S.S.	73
	31.3	Se.I.	74
	31.3	Se.I.Bis	74
	31.3	Se.I.C.	75

D.G. Risorse e bilancio

(BUR20040128)

D.d.s. 8 aprile 2004 - n. 5964

(2.1.0)

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie di stanziamento, nella parte spese, e di maggiori accertamenti, nella parte entrate, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2003 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 22 del d.lgs. 76/2000. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al documento tecnico di accompagnamento - 11° provvedimento

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO**

Visto l'articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e l'articolo 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 - «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'articolo 1 della l.r. n. 29 del 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, che autorizza, al comma 24, la reiscrizione dei fondi relativi al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, e, al comma 28, la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Vista la richiesta della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica con cui si chiede la reiscrizione, ex art. 22 del d.lgs. 76/2000, sul capitolo di spesa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle maggiori entrate registrate sul corrispondente capitolo di entrata;

Dato atto che le maggiori entrate, di cui al punto precedente, sono state regolarmente accertate e riscosse, nel corso dell'esercizio finanziario 2003, sul capitolo di entrata:

- 4.3.88.3641 (acc.to 73/2003);

Rilevata, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento, rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni Generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di riscrivere al bilancio di previsione 2004, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 77.265.381,80, come indicato nell'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78**DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA**

	Prov.	Euro
2.3.4.7.02.40 006074 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 006064	Residui	0,00
Trasferimenti statali per l'attuazione dei piani nazionali triennali della pesca e dell'acquacoltura	Competenza	1.208.549,26
	Tot. comp.	1.208.549,26
	Tot. cassa	62.052,46
Totale vincolate	Tot. comp.	1.208.549,26
	Tot. cassa	62.052,46
Totale Agricoltura	Tot. comp.	1.208.549,26
	Tot. cassa	62.052,46

DIREZIONE GENERALE: FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

	Prov.	Euro
2.5.1.1.02.70 004550 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.55 004549	Residui	0,00
Contributi per interventi di formazione continua attraverso azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti privati di formazione professionale	Competenza	982.898,23
	Tot. comp.	982.898,23
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot. comp.	982.898,23
	Tot. cassa	0,00
Totale Formazione, Istruzione e Lavoro	Tot. comp.	982.898,23
	Tot. cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

	Prov.	Euro
4.8.2.3.03.124 005150 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.121 005149	Residui	0,00
Impiego del mutuo per la concessione di contributi ad aziende di trasporto per la sostituzione di autobus in esercizio da oltre quindici anni destinati al trasporto pubblico locale, nonché per l'acquisto di mezzi a trazione elettrica e di altri mezzi terrestri e lagunari e di impianti a fune per il trasporto pubblico di persone	Competenza	2.770.274,80
	Tot. comp.	2.770.274,80
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
4.8.2.3.03.124 005933 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.121 005931	Residui	0,00
Contributi per la sostituzione di autobus destinati a trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi a trazione elettrica e di altri mezzi terrestri e lagunari e di impianti a fune per il trasporto pubblico di persone - Quota 2001 e 2002	Competenza	1.577.308,49
	Tot. comp.	1.577.308,49
	Tot. cassa	0,00
Totale vincolate	Tot. comp.	4.347.583,29
	Tot. cassa	0,00
Totale Infrastrutture e Mobilità	Tot. comp.	4.347.583,29
	Tot. cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

	Prov.	Euro
4.11.1.1.03.117 001469 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 001321	Residui	0,00
Impiego degli interessi maturati sui depositi di fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1978 n. 457	Competenza	1.056.372,58
	Tot. comp.	1.056.372,58
	Tot. cassa	1.056.372,58

	Prov.	Euro
4.11.1.1.03.117 001947 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 001943	Residui	0,00
Contributi statali per la concessione di contributi in capitale sui mutui agevolati per alloggi di nuova costruzione e per interventi di recupero	Competenza	3.625.230,34
	Tot. comp.	3.625.230,34
	Tot. cassa	2.378.543,51

	Prov.	Euro
4.11.1.1.03.117 003642 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.88 003641	Residui	0,00
Impiego delle somme derivanti dalle assegnazioni per le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica trasferite, dai rimborsi a qualsiasi titolo derivanti dalla programmazione delle risorse per le finalità stabilite dalla programmazione regionale nella stessa materia	Competenza	3.344.513,79
	Tot. comp.	3.344.513,79
	Tot. cassa	1.666.446,75

	Prov.	Euro
4.11.1.1.03.117 005811 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.88 005809	Residui	0,00
Trasferimenti statali del fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni	Competenza	8.903.117,72
	Tot. comp.	8.903.117,72
	Tot. cassa	8.903.117,72
Totale vincolate	Tot. comp.	16.929.234,43
	Tot. cassa	14.004.480,56
Totale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica	Tot. comp.	16.929.234,43
	Tot. cassa	14.004.480,56

DIREZIONE GENERALE: PRESIDENZA

	Prov.	Euro
4.9.4.2.03.330 006186 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.135 006182	Residui	0,00
Cofinanziamento dello Stato per lo sviluppo del Sistema Informativo CRS-SISS	Competenza	5.650.000,00
	Tot. comp.	5.650.000,00
	Tot. cassa	5.650.000,00
Totale vincolate	Tot. comp.	5.650.000,00
	Tot. cassa	5.650.000,00
Totale Presidenza	Tot. comp.	5.650.000,00
	Tot. cassa	5.650.000,00

DIREZIONE GENERALE: QUALITÀ DELL'AMBIENTE

	Prov.	Euro
4.9.6.1.03.157 005703 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.114 005702	Residui	0,00
Contributi dello Stato per interventi relativi ai parchi inseriti nell'Accordo di programma quadro fra governo e regione in materia di ambiente e energia	Competenza	5.000.000,00
	Tot. comp.	5.000.000,00
	Tot. cassa	2.756.308,93
Totale vincolate	Tot. comp.	5.000.000,00
	Tot. cassa	2.756.308,93
Totale Qualità dell'Ambiente	Tot. comp.	5.000.000,00
	Tot. cassa	2.756.308,93

DIREZIONE GENERALE: SANITÀ

	Prov.	Euro
3.7.1.0.02.258 005474 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese per la stipula da parte della Regione di convenzioni, consulenze, nonché per l'effettuazione di ricerche studi e convegni su problematiche sanitarie	Competenza	1.145.529,61
	Tot. comp.	1.145.529,61
	Tot. cassa	97.806,00

	Prov.	Euro
3.7.2.0.02.256 005476 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese per il finanziamento delle attività del Centro Regionale Emoderivati	Competenza	10.030.187,71
	Tot. comp.	10.030.187,71
	Tot. cassa	743.697,93

	Prov.	Euro
3.7.2.0.02.257 005473 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese sostenute dalla Regione per l'informatica sanitaria	Competenza	15.361.458,81
	Tot. comp.	15.361.458,81
	Tot. cassa	37.082,08

	Prov.	Euro
3.7.2.0.02.259 005475 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Spese dirette regionali e di attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni sanitarie (abbonamenti, pubblicazioni stampati, contributi e varie)	Competenza	337.529,40
	Tot. comp.	337.529,40
	Tot. cassa	322.853,19
Totale autonome	Tot. comp.	26.874.705,53
	Tot. cassa	1.201.439,20

	Prov.	Euro
3.7.1.0.02.258 003598 FINALIZZATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Quota del Fondo Sanitario destinata alla stipula da parte della Regione di convenzioni, consulenze, nonché all'effettuazione di ricerche, studi e convegni su problemi sanitari	Competenza	4.225.694,66
	Tot. comp.	4.225.694,66
	Tot. cassa	211.284,73

	Prov.	Euro
3.7.1.0.02.258 004561 FINALIZZATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Quota del Fondo Sanitario destinata alla stipula da parte della Regione di convenzioni, consulenze, nonché all'effettuazione di ricerche studi e convegni su problematiche sanitarie	Competenza	1.454.782,61
	Tot. comp.	1.454.782,61
	Tot. cassa	78.006,99
Totale finalizzate	Tot. comp.	5.680.477,27
	Tot. cassa	289.291,72

	Prov.	Euro
3.7.2.2.03.245 002146 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.41 002145	Residui	145.919,43
Quota del Fondo Sanitario destinata ad investimenti finalizzati alla costituzione, acquisizione ed ammodernamento di strutture, infrastrutture ed attrezzature di servizio e alla salvaguardia ed incremento del patrimonio sanitario	Competenza	0,01
	Tot. comp.	145.919,44
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
3.7.2.2.03.245 002148 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.41 002147	Residui	71.270,22
Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'innovazione del patrimonio edilizio e strumentale dei presidi sanitari	Competenza	0,00
	Tot. comp.	71.270,22
	Tot. cassa	0,00

	Prov.	Euro
3.7.4.2.02.288 003146 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.32 003141	Residui	0,00
Impiego della quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale per programmi in materia di AIDS	Competenza	4.976.460,86
	Tot. comp.	4.976.460,86
	Tot. cassa	248.823,04

	Prov.	Euro
3.7.4.2.02.288 003196 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.32 003192	Residui	0,00
Impiego della quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale, parte a destinazione vincolata, per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive	Competenza	31.574.379,55
	Tot. comp.	31.574.379,55
	Tot. cassa	1.662.862,52

	Prov.	Euro
3.7.4.3.02.289 006079 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.39 006078	Residui	0,00
Contributi per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici	Competenza	77.468,53
	Tot. comp.	77.468,53
	Tot. cassa	3.873,43

	Prov.	Euro
3.7.4.3.02.289 006295 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.39 006294	Residui	0,00
Contributi ISPESL per l'attività infortuni lavorativi: coordinamento sistemico per la conduzione e la registrazione delle inchieste infortuni	Competenza	133.867,21
	Tot. comp.	133.867,21
	Tot. cassa	6.693,36
Totale vincolate	Tot. comp.	36.979.365,81
	Tot. cassa	1.922.252,35

	Prov.	Euro
Totale Sanità	Tot. comp.	69.534.548,61
	Tot. cassa	3.412.983,27

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 002564 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.84 002563	Residui	0,00
Ulteriori contributi statali in capitale per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio annesse alle condizioni del suolo nell'area dell'Oltrepò Pavese	Competenza	450.144,13
	Tot. comp.	450.144,13
	Tot. cassa	293.101,01

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 005044 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005042	Residui	0,00
Impiego del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per gli interventi di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati danneggiati e per favorire la ripresa delle attività produttive nei comuni della provincia di Como colpiti da eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 1998	Competenza	416.394,53
	Tot. comp.	416.394,53
	Tot. cassa	249.220,97

	Prov.	Euro
4.10.3.3.03.110 005289 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005288	Residui	0,00
Impiego del mutuo integrativo con la Cassa Depositi e Prestiti per gli interventi di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati danneggiati e per favorire la ripresa delle attività produttive nei comuni della provincia di Como colpiti dagli eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 1998	Competenza	430.609,17
	Tot. comp.	430.609,17
	Tot. cassa	430.609,17

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 005764 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 005763	Residui	0,00
Accordo di programma quadro in materia di aree depresse per interventi per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000	Competenza	9.097.365,56
	Tot. comp.	9.097.365,56
	Tot. cassa	9.097.365,56

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 006000 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.173 005989	Residui	0,00
Interventi straordinari previsti dal terzo piano per fronteggiare gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2000	Competenza	14.173.972,29
	Tot. comp.	14.173.972,29
	Tot. cassa	12.952.463,18

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 006063 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006061	Residui	0,00
Piano degli interventi straordinari urgenti connessi agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del maggio 2002 (Ordinanza 3237/02)	Competenza	4.880.156,92
	Tot. comp.	4.880.156,92
	Tot. cassa	2.914.908,48

	Prov.	Euro
4.10.3.5.03.111 006189 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.106 006120	Residui	0,00
Impiego del mutuo con la Cassa DD.PP. per la ricostruzione delle opere pubbliche e infrastrutture danneggiate e per opere urgenti di difesa del suolo	Competenza	35.059.398,87
	Tot. comp.	35.059.398,87
	Tot. cassa	17.964.000,00

	Prov.	Euro
Totale vincolate	Tot. comp.	64.508.041,47
	Tot. cassa	43.901.668,37
Totale Territorio e Urbanistica	Tot. comp.	65.508.041,47
	Tot. cassa	43.901.668,37

	Prov.	Euro
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp.	168.160.855,29
	Tot. cassa	69.787.493,59

ALLEGATO 2

**Reiscrizioni dei maggiori accertamenti
sui corrispondenti capitoli di spesa
ex art. 22 del d.lgs. 76/2000**
**DIREZIONE GENERALE: OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA
ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

	Prov.	Euro
4.11.1.1.03.117 003642 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso: 04.03.88 003641	2003	7.477.888,21
Impiego delle somme derivanti dalle assegnazioni per le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica trasferite, dai rimborsi a qualsiasi titolo derivanti dalla programmazione delle risorse per le finalità stabilite dalla programmazione regionale nella stessa materia	Tot. comp. Tot. cassa	7.477.888,21 7.477.888,21
Totale vincolate	Tot. comp. Tot. cassa	7.477.888,21 7.477.888,21
Totale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica	Tot. comp. Tot. cassa	7.477.888,21 7.477.888,21
TOTALE ALLEGATO 2	Tot. comp. Tot. cassa	7.477.888,21 7.477.888,21

ALLEGATO 3

**REISCRIZIONI TOTALI
(Riepilogo allegati 1 e 2)**

	Competenza	Cassa
Totali allegato 1	168.160.855,29	69.787.493,59
Totali allegato 2	7.477.888,21	7.477.888,21
TOTALE GENERALE	175.638.743,50	77.265.381,80
Prelievo dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		77.265.381,80

(BUR20040129)

(4.3.0)

D.c.s. 22 aprile 2004 - n. 6663

Organismo Pagatore Regionale - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura f «Misure Agroambientali»: aumenti del campione da sottoporre a controllo in loco nel 2004 a seguito del calcolo della matrice delle irregolarità riscontrate nel 2003; individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco sulla base dell'analisi del rischio

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO O.P.R.

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), così come modificato dal Regolamento (CE) n. 963/2003 della Commissione del 4 giugno 2003;

Visto il Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CE) n. 3508 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 118 della Commissione del 23 gennaio 2004;

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 così come modificato dalle d.g.r. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Richiamata la Decisione Comunitaria n. C(2000) 2669 formalmente adottata il 15 settembre 2000 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000-

2006, così come modificata dalla Decisione Comunitaria n. C(2000) 3889 del 19 dicembre 2000 e n. C(2002) 3496 dell'11 ottobre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/15131 del 21 novembre 2003 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla Misura f «Misure agroambientali», per l'annata agraria 2003-2004» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.d.u.o. n. 3562 del 5 marzo 2004 «Modifica ed integrazioni agli allegati al decreto n. 22523 del 18 dicembre 2003 con riferimento specifico alla sezione prima del Manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al Piano di Sviluppo Rurale»;

Dato atto che, a seguito del mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione dei controlli in loco 2003 da parte della Provincia di Sondrio, con nota n. X1.2004.0000128 del 16 gennaio 2004 è stato disposto l'aumento al 12% della percentuale di domande da sottoporre a controllo in loco nel 2004 per tale Provincia;

Dato atto che sono pervenuti al Servizio Tecnico dell'Organismo Pagatore Regionale i report dei controlli in loco effettuati dagli Organismi delegati nell'anno 2003, relativi alla misura f del Piano di Sviluppo Rurale, così come previsto nella Parte II al punto 2.2.1 «Monitoraggio dei controlli» del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relativo al Piano di Sviluppo Rurale;

Dato atto che i dati contenuti nei report dei controlli in loco relativi alle irregolarità riscontrate hanno consentito il calcolo della matrice delle irregolarità (di cui alla Parte II punto 2.2.2 «Modalità di aumento della percentuale dei controlli a seguito di irregolarità riscontrate sulle domande controllate in loco» del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relativo al Piano di Sviluppo Rurale) riferita a ciascun Organismo Delegato;

Dato atto che i calcoli effettuati hanno evidenziato per alcuni Organismi Delegati la necessità di incrementare la percentuale del campione di domande della misura f del Piano di Sviluppo Rurale da sottoporre a controllo in loco nel corso del 2004 come indicato nell'allegato 1, composto da n. 1 pagina, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che è necessario individuare i criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco sulla base dell'analisi del rischio relativamente alla Misura f «Misure agroambientali»;

Ritenuto di procedere all'individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio e della conseguente estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco nel modo individuato nell'allegato 2, composto da n. 6 pagine, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le competenze proprie dei dirigenti di cui alla l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 3302 del 3 marzo 2004 «Approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa, e delle procedure di verifica e controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale»

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. di aumentare la percentuale del campione di domande da sottoporre a controllo in loco nel 2004 per gli Organismi Delegati e con le modalità evidenziate nell'allegato 1 di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo a «Matrice delle irregolarità riscontrate durante i controlli in loco effettuati nel 2003 per la misura f del Piano di Sviluppo Rurale»;

2. di approvare l'allegato 2 di n. 6 pagine, relativo a «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Misura f «Misure Agroambientali» - Criteri per l'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco ai sensi del manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale e delle disposizioni attuative della Misura f»;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Mauro Fasano

ALLEGATO N. 1

**MATRICE DELLE IRREGOLARITÀ RICONTRATE DURANTE I CONTROLLI IN LOCO EFFETTUATI NEL 2003
PER LA MISURA F DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE**

Organismo Delegato	Quota di domande controllate nel 2003 con presenza di irregolarità	Gravità delle irregolarità riscontrate	Percentuale del campione a controllo in loco stabilita dalle disposizioni attuative (*)	Coefficiente di aumento del campione	Percentuale del campione da sottoporre a controllo in loco nel 2004
AP Bergamo	31%	19%	10%	1,25	12,50%
AP Brescia	43%	12%	10%	1,25	12,50%
AP Como	32%	9%	10%	1,25	12,50%
AP Cremona	18%	1%	10%	1	10,00%
AP Lecco	60%	10%	10%	1,25	12,50%
AP Lodi	23%	3%	10%	1	10,00%
AP Mantova	8%	1%	10%	1	10,00%
AP Milano	34%	25%	10%	1,5	15,00%
AP Pavia	24%	3%	10%	1	10,00%
AP Sondrio	36%	12%	12%	1,25	15,00%
AP Varese	50%	1%	10%	1	10,00%

(*) Per l'A.P. di Sondrio è stato disposto un aumento della percentuale del campione con nota n. X1.2004.0000128 del 16 gennaio 2004

ALLEGATO N. 2

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Misura f «Misure Agroambientali» – Criteri per l'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco ai sensi del manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale e delle disposizioni attuative della Misura f

Il controllo in loco viene effettuato su un campione di domande presentate ed ammissibili a finanziamento (domande di adesione, conferma e aggiornamento) pari alla percentuale indicata per ogni Provincia nella tabella di cui all'allegato 1.

Il controllo dovrebbe essere svolto prima della conclusione della singola annata agraria di riferimento e deve essere comunque concluso prima della relativa liquidazione del premio annuale.

Il controllo in loco verte:

- sulle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda e nelle fasi successive,
- sulla verifica delle superfici e dei capi di bestiame per i quali viene richiesto il contributo,
- sulla presenza in azienda della documentazione tecnica,
- sulla conformità a quanto indicato nelle disposizioni attuative della documentazione tecnica e degli interventi per i quali viene richiesto il premio.

Il campione delle domande da sottoporre a controllo in loco in ogni Provincia viene selezionato dall'Organismo Pagatore Regionale sulla base della definizione dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività.

Il controllo viene effettuato dagli Organismi Delegati (Province), come previsto dalle disposizioni attuative della misura f, approvate con deliberazione n. 7/15131 del 21 novembre 2003 e successive modifiche, nelle more della definizione di una convenzione che affidi al Corpo Forestale dello Stato (CFS) il controllo in loco delle azioni 3, 4, 5 e loro combinazioni.

Si descrive di seguito la procedura per l'estrazione di tale campione, in conformità a quanto previsto dal Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni, parte II, capitolo 6.

Tale procedura deve essere adottata per selezionare il campione di domande da sottoporre a controllo in loco su base provinciale.

Fase 1

Il 20% del numero minimo di domande da sottoporre a controllo in loco (5% della popolazione ai sensi dell'art. 18 par. 1 del Reg. CE 2419/2001), pari al 1% della popolazione delle domande ammissibili a finanziamento per ogni Provincia, costituisce il **fattore di rappresentatività** e viene estratto casualmente a partire dall'universo delle domande presentate.

Fase 2

Per ogni Provincia la restante parte del campione viene estratta in base all'**analisi del rischio**.

Fase 2.1

Sulla base del fattore di rischio «esito dei controlli degli anni precedenti» per ogni Provincia vengono selezionate a formare il campione di domande da sottoporre a controllo in loco tutte le domande di adesione presentate da beneficiari che nella scorsa campagna sono stati sottoposti a controllo in loco con esito negativo (e conseguente decadenza totale della domanda).

Fase 2.2

La rimanente popolazione delle domande viene ripartita in cinque gruppi, corrispondenti alle diverse azioni della misura f:

- Gruppo/azione 1: Produzione agricola integrata (cod. SIARL F.1)
- Gruppo/azione 2: Produzione agricola biologica (cod. SIARL F.2 ed F.3)
- Gruppo/azione 3: Produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo (cod. SIARL F.4)
- Gruppo/azione 4: Miglioramento ambientale del territorio rurale (cod. SIARL F.5)
- Gruppo/azione 5: Salvaguardia delle razze animali locali minacciate di estinzione (cod. SIARL F.6).

Nel caso in cui una stessa domanda sia relativa a più azioni, questa sarà classificata all'interno del gruppo corrispondente alla azione principale in termini finanziari, cioè di contributo richiesto.

Nella tabella seguente sono indicati i fattori di rischio considerati nell'analisi e i pesi con cui ciascun fattore concorre alla composizione del campione estratto in questa fase per ogni gruppo/azione.

Per i gruppi azione 1, 2 e 3 l'analisi ha individuato un ulteriore fattore di rischio, relativo agli «imprenditori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei massimali o dei limiti previsti per la concessione degli aiuti».

Per tale fattore di rischio non è stata prevista l'estrazione di uno specifico sottocampione ritenendo che le domande con una superficie richiesta leggermente al di sopra della superficie minima di intervento siano già adeguatamente rappresentate nel sottocampione relativo al fattore di rischio «Superficie richiesta a premio».

Fattore di rischio	Gruppo azione 1	Gruppo azione 2	Gruppo azione 3	Gruppo azione 4	Gruppo azione 5
Importo del premio richiesto	* Almeno il 50% del campione	* Almeno il 50% del campione	* Almeno il 50% del campione	100% del campione	* Almeno il 60% del campione
Superficie richiesta a premio	* Almeno il 30% del campione	* Almeno il 30% del campione	* Almeno il 30% del campione	/	/
N. particelle richieste a premio	* Fino al 20% del campione	* Fino al 20% del campione	* Fino al 20% del campione	/	/
N. capi richiesti a premio	/	/	/	/	* Fino al 40% del campione
TOTALE	100%	100%	100%	100%	100%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente ai fattori di rischio con peso maggiore e per difetto relativamente al fattore di rischio con minor peso e fino al raggiungimento della dimensione del campione stabilita.

Di seguito sono descritte le modalità di estrazione della parte di campione relativa ad ogni fattore di rischio.

IMPORTO DELL'AUTO RICHIESTO

Le domande appartenenti ad ogni gruppo/azione saranno ordinate in base all'importo richiesto in ordine decrescente.

Le domande così ordinate all'interno di ciascun gruppo saranno poi suddivise in tre classi di rischio di uguale ampiezza, cioè contenenti lo stesso numero di domande (se il numero di domande non è un multiplo di 3 i resti sono ripartiti tra le classi a partire dalla classe di rischio superiore).

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione del sotto campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	Importo del contributo richiesto	Composizione del sotto campione
A (rischio elevato)	Importi elevati	* Almeno il 50%
B (rischio medio)	Importi intermedi	* Almeno il 30%
C (rischio basso)	Importi ridotti	* Fino al 20%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente alle classi di rischio A e B e per difetto relativamente alla classe di rischio C e fino al raggiungimento della dimensione del sottocampione stabilita.

Nell'ambito di ciascuna classe di rischio, vengono selezionate in maniera casuale le domande che costituiscono il sotto campione.

SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO

Le domande appartenenti ai gruppi/azione 1, 2 e 3 saranno ordinate in base alla superficie richiesta in ordine decrescente.

Le domande così ordinate all'interno di ciascun gruppo saranno poi suddivise in due classi di rischio di uguale ampiezza, cioè contenenti lo stesso numero di domande (se il numero di domande è dispari la domanda restante viene attribuita alla classe di rischio superiore).

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione del sotto campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	Superficie richiesta	Composizione del sotto campione
A (rischio da medio a elevato)	Superfici intermedie o elevate	* Almeno il 60%
B (rischio da medio a ridotto)	Superfici intermedie o ridotte	* Fino al 40%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente alla classe di rischio A e per difetto relativamente alla classe di rischio B e fino al raggiungimento della dimensione del sottocampione stabilita.

Nell'ambito di ciascuna classe di rischio, vengono selezionate in maniera casuale le domande che costituiscono il sotto campione.

NUMERO DI PARTICELLE RICHIESTE A PREMIO

Le domande appartenenti ai gruppi/azione 1, 2 e 3 saranno ordinate in base al numero di particelle richieste in ordine decrescente.

Le domande così ordinate all'interno di ciascun gruppo saranno poi suddivise in due classi di rischio di uguale ampiezza,

cioè contenenti lo stesso numero di domande (se il numero di domande è dispari la domanda restante viene attribuita alla classe di rischio superiore).

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione del sotto campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	Numero di particelle richieste	Composizione del sotto campione
A (rischio da medio a elevato)	N. particelle intermedio o elevato	* Almeno il 60%
B (rischio da medio a ridotto)	N. particelle intermedio o ridotto	* Fino al 40%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente alla classe di rischio A e per difetto relativamente alla classe di rischio B e fino al raggiungimento della dimensione del sottocampione stabilita.

Nell'ambito di ciascuna classe di rischio, vengono selezionate in maniera casuale le domande che costituiscono il sotto campione.

NUMERO DI CAPI RICHIESTI A PREMIO

Le domande appartenenti al gruppo/azione 5 saranno ordinate in base al numero di capi richiesti in ordine decrescente.

Le domande così ordinate saranno poi suddivise in due classi di rischio di uguale ampiezza, cioè contenenti lo stesso numero di domande (se il numero di domande è dispari la domanda restante viene attribuita alla classe di rischio superiore).

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione del sotto campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	Numero di capi richiesti a premio	Composizione del sotto campione
A (rischio da medio a elevato)	N. capi intermedio o elevato	* Almeno il 60%
B (rischio da medio a ridotto)	N. capi intermedio o ridotto	* Fino al 40%

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente alla classe di rischio A e per difetto relativamente alla classe di rischio B e fino al raggiungimento della dimensione del sottocampione stabilita.

Nell'ambito di ciascuna classe di rischio, vengono selezionate in maniera casuale le domande che costituiscono il sotto campione.

Tutte le operazioni eseguite per la definizione del campione devono essere descritte in un apposito verbale sottoscritto dai funzionari responsabili del Servizio Tecnico OPR e vistato dal Dirigente della Struttura di appartenenza.

Al termine dell'estrazione l'Organismo Pagatore Regionale provvede ad inviare a ciascun Organismo Delegato competente, l'elenco delle domande da sottoporre a controllo.

Si riporta di seguito un esempio numerico di estrazione del campione:

- **popolazione** di domande presentate in una determinata provincia: **1000**
- dimensione del **campione**: **100** domande (10% della popolazione)

• **fase 1: fattore di rappresentatività:**

- estrazione casuale dell'1% della popolazione, pari a 10 domande
- popolazione di domande rimanenti: 990
- dimensione del campione residuo: 90 domande

• **fase 2: analisi del rischio**

• **fase 2.1:**

- numero di domande presentate da beneficiari controllati nella campagna precedente con esito negativo: **5**
- popolazione di domande rimanenti: 985
- dimensione del **campione residuo: 85** domande (pari a **8,63%** della popolazione rimanente)

• **fase 2.2:** ripartizione popolazione rimanente nei gruppi azione e estrazione del campione relativo ai rimanenti fattori di rischio:

GRUPPO/AZIONE 1: 300 domande

Dimensione campione: **26** domande (8,63% del gruppo/azione) così suddivise:

- **13** domande (almeno il 50% del campione) da estrarre in base all'importo richiesto di cui:
 - **7** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 50% del sottocampione)
 - **4** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (almeno il 30% del sottocampione)
 - **2** domande estratte casualmente dalla classe di rischio C (fino al 20% del sottocampione)
- **8** domande (almeno il 30% del campione) da estrarre in base alla superficie richiesta di cui:
 - **5** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 60% del sottocampione)
 - **3** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (fino al 40% del sottocampione)
- **5** domande (fino al 20% del campione) da estrarre in base al n. di particelle richiesto di cui:
 - **3** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 60% del sottocampione)
 - **2** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (fino al 40% del sottocampione)

GRUPPO/AZIONE 2: 150 domande

Dimensione campione: **13** domande (8,63% del gruppo/azione) così suddivise:

- **7** domande (almeno il 50% del campione) da estrarre in base all'importo richiesto di cui:
 - **4** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 50% del sottocampione)
 - **3** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (almeno il 30% del sottocampione)
 - **0** domande estratte casualmente dalla classe di rischio C (fino al 20% del sottocampione)
- **4** domande (almeno il 30% del campione) da estrarre in base alla superficie richiesta di cui:
 - **3** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 60% del sottocampione)
 - **1** domanda estratta casualmente dalla classe di rischio B (fino al 40% del sottocampione)
- **2** domande (fino al 20% del campione) da estrarre in base al n. di particelle richiesto di cui:
 - **2** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 60% del sottocampione)
 - **0** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (fino al 40% del sottocampione)

GRUPPO/AZIONE 3: 350 domande

Dimensione campione: **30** domande (8,63% del gruppo/azione) così suddivise:

- **15** domande (almeno il 50% del campione) da estrarre in base all'importo richiesto di cui:
 - **8** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 50% del sottocampione)
 - **5** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (almeno il 30% del sottocampione)
 - **2** domande estratte casualmente dalla classe di rischio C (fino al 20% del sottocampione)

- **9** domande (almeno il 30% del campione) da estrarre in base alla superficie richiesta di cui:
 - **6** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 60% del sottocampione)
 - **3** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (fino al 40% del sottocampione)
- **6** domande (almeno il 20% del campione) da estrarre in base al n. di particelle richiesto di cui:
 - **4** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 60% del sottocampione)
 - **2** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (fino al 40% del sottocampione)

GRUPPO/AZIONE 4: 100 domande

Dimensione campione: **9** domande (8,63% del gruppo/azione) da estrarre in base all'importo richiesto di cui:

- **5** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 50% del sottocampione)
- **3** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (almeno il 30% del sottocampione)
- **1** domanda estratta casualmente dalla classe di rischio C (fino al 20% del sottocampione)

GRUPPO/AZIONE 5: 85 domande

Dimensione campione: **7** domande (8,63% del gruppo/azione) così suddivise:

- **5** domande (almeno il 60% del campione) da estrarre in base all'importo richiesto di cui:
 - **3** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 50% del sottocampione)
 - **2** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (almeno il 30% del sottocampione)
 - **0** domande estratte casualmente dalla classe di rischio C (fino al 20% del sottocampione)
- **2** domande (fino al 40% del campione) da estrarre in base al n. di capi richiesto di cui:
 - **2** domande estratte casualmente dalla classe di rischio A (almeno il 60% del sottocampione)
 - **0** domande estratte casualmente dalla classe di rischio B (fino al 40% del sottocampione)

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20040130)

(3.3.0)

D.d.g. 27 aprile 2004 - n. 2795

Rettifica dell'allegato «L» al decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2003 avente per oggetto: Legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica». 1° (2003) e 2° (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»

IL DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Visto il proprio decreto n. 1336 del 6 febbraio 2003 avente per oggetto: Legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica». 1° (2003) e 2° (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996. Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi»;

Considerato che nell'allegato «I» al suddetto decreto - Prospetto di assegnazione dello stanziamento di € 21.785.796,00 alle Amministrazioni comunali per l'esecuzione di opere di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e agibilità e barriere architettoniche - alla pagina n. 7, per mero errore materiale di trascrizione è stato riportato ai seguenti enti beneficiari: Comune di Malnate (VA), Comune di Nerviano (MI) e Comune di Sustinate (MN) un errato numero di posizione graduatoria, rispetto a quello previsto nell'allegato «M», mentre risultano esatti tutti gli altri dati riportati;

Decreta

1. di apportare, per quanto espresso in premessa, al sopracitato allegato «L» le seguenti rettifiche del numero di posizione di graduatoria, recependo correttamente il numero di cui all'allegato «M»:

- la posizione di graduatoria del Comune di Malnate (VA) viene corretta dalla n. 187 alla n. 188;
- la posizione di graduatoria del Comune di Nerviano (MI) viene corretta dalla n. 210 alla n. 211;
- la posizione di graduatoria del Comune di Sustinente (MN) viene corretta dalla n. 214 alla n. 215;

2. di trasmettere il presente atto al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 23/96;

3. di dare atto altresì che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sarà effettuata a cura della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro dopo che sarà pervenuto il nullaosta da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 della legge 23/96.

Il direttore generale formazione
istruzione e lavoro: Renzo Ruffini

D.G. Agricoltura

(BUR20040131)

D.d.u.o. 26 aprile 2004 - n. 6823

(4.3.0)

Modalità per l'accertamento e la lotta alla vaiolatura delle drupacee (Sharka) nel territorio della Regione Lombardia, in applicazione del d.m. 29 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

Politiche agroambientali e servizi per le imprese

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 536, che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il d.m. 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il d.m. 29 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)»;

Vista la l.r. 23 marzo 2004, n. 4 «Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali»;

Preso atto della diffusione raggiunta dalla virosi delle piante denominata «Vaiolatura delle drupacee» o «Sharka» nel territorio della Lombardia, a otto anni dal rinvenimento del primo focolaio;

Ritenuto che obiettivo della lotta alla Sharka debba essere il contenimento della sua diffusione, dato che l'eradicazione di detta virosi non è realizzabile nel breve periodo;

Considerata la necessità di adeguare di conseguenza le strategie di lotta, incrementandone l'efficacia e diminuendo per quanto possibile i disagi per le imprese agricole interessate;

Ritenuto opportuno formalizzare mediante una circolare le nuove procedure per l'accertamento e la lotta alla virosi, a beneficio della trasparenza verso gli utenti;

Preso atto che il servizio fitosanitario regionale è individuato in Regione Lombardia nella Struttura Servizi Fitosanitari dell'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese della D.G. Agricoltura;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individua le competenze dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizione a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Visto il decreto 25679 del 20 dicembre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale»;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di applicare le norme del Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali del 29 novembre 1996 relative alla determinazione e alla lotta alla virosi delle piante denominata «Vaiolatura delle drupacee» o «Sharka», secondo le modalità indicate nella circolare allegata al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, composta da n. 3 pagine;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O.: Aldo Deias

ALLEGATO

CIRCOLARE

Modalità per l'accertamento e la lotta alla vaiolatura delle drupacee (Sharka) nel territorio della Regione Lombardia, in applicazione del d.m. 29 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)»

1. Definizioni

Ai sensi della presente circolare si intendono per:

a) *Sharka*: la vaiolatura delle drupacee, malattia virale delle piante causata da Plum pox virus (PPV);

b) *drupacee*: le drupacee suscettibili alla Sharka (albicocco, ciliegio, pesco, susino) e tutti i loro portainnesti;

c) *apezzamento*: un campo coltivato a frutteto e/o vivaio o un'area a verde ornamentale, chiaramente delimitato da elementi fisici (capezzagne, canali, colatori, strade, siepi, frangivento o altri elementi fisici) dai campi contigui, condotto da un unico soggetto e, possibilmente, omogeneo riguardo alla specie coltivata;

d) *focolaio*: un apezzamento in cui sia stata ufficialmente accertata la presenza di una o più piante infette da Sharka;

e) *focolaio attivo*: un focolaio nel quale sia stata ufficialmente accertata nell'anno corrente la presenza di piante infette;

f) *focolaio estinto*: un focolaio nel quale sia stata constatata l'estirpazione di tutte le drupacee presenti;

g) *recidiva*: presenza di una o più piante infette da Sharka accertata in un focolaio già individuato come tale negli anni precedenti;

h) *materiale certificato virus-esente*: materiale di propagazione controllato e certificato ai sensi del d.m. 23 ottobre 1987 «Certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione vegetale»;

i) *tecnici del SFR*: il personale tecnico dipendente dal Servizio fitosanitario regionale (SFR) o da questo ufficialmente incaricato dei controlli, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 29 novembre 1996.

2. Individuazione degli apezzamenti

L'apezzamento costituisce l'unità fondiaria minima oggetto dei controlli di cui alla presente circolare e delle conseguenti misure di profilassi e lotta. Gli apezzamenti vengono individuati al momento del primo accertamento effettuato dai tecnici del SFR presso un proprietario o conduttore, allegando al verbale di ispezione e prelevamento campione lo schema redatto dallo stesso proprietario o conduttore sulla base delle indicazioni del SFR e la relativa cartografia.

Nel caso in cui, a seguito di nuovi impianti, espianti, creazione o rimozione di elementi delimitanti l'apezzamento, frazionamento della proprietà o conduzione, o altre modificazioni della situazione di fatto, si renda necessario modificare l'individuazione di un apezzamento, ciò verrà fatto con le medesime modalità.

I focolai costituiscono un'eccezione a quanto stabilito nel capoverso precedente: per ragioni connesse con aspetti epidemiologici e di gestione dei dati, la loro delimitazione può essere modificata unicamente in caso di frazionamento della proprietà o conduzione.

3. Determinazione ufficiale di infezione

Nei nuovi focolai, la determinazione ufficiale di infezione da Sharka viene effettuata mediante analisi visiva da parte dei tecnici del SFR, seguita, nei casi positivi, da analisi di laboratorio. Tali analisi vengono condotte di norma mediante saggio immunologico (ELISA) su un campione proveniente

da una pianta per ognuna delle cultivar o portainnesto presenti nell'appezzamento interessati da sintomi visivi. Nel caso di più campioni prelevati da piante della medesima cultivar o portainnesto, tutte le piante sintomatiche di quella cultivar o portainnesto vengono considerate infette, se almeno un campione risulta positivo.

Nel caso di recidiva, la determinazione di infezione avviene esclusivamente mediante ispezione visiva da parte dei tecnici del SFR.

In entrambi i casi, i dati necessari ad identificare le piante sintomatiche vengono riportati nel verbale di ispezione e prelievo campioni e le piante stesse vengono contrassegnate in modo inequivocabile.

Nei vivai, tutte le piante delle cultivar o portainnesti interessati dalla Sharka vengono contrassegnate e il loro numero viene annotato a verbale, divise per cultivar o portainnesto.

4. Ordine di estirpazione e distruzione di piante infette

Per tutte le piante per le quali è stata determinata l'infezione viene emesso ordine di estirpazione e distruzione a firma del Dirigente del SFR, in applicazione dell'art. 4 del d.m. 29 novembre 1996.

L'ordine di cui sopra viene esteso:

a) a tutte le drupacee presenti nel focolaio, nel caso il numero di piante infette rilevate nel corso di un anno solare sia pari o superiore al 10% del totale delle drupacee presenti all'inizio dell'anno; è facoltà del SFR di derogare a questa disposizione, motivando la scelta;

b) all'intero assortimento di piante delle varietà o del portainnesto interessato dalla Sharka, nel caso di vivai, in applicazione dell'art. 6 del d.m. 29 novembre 1996;

c) a tutte le piante coetanee delle varietà interessata dalla Sharka, anche nel caso di frutteti, se per l'entità e la distribuzione in campo dell'infezione è legittimo supporre che il materiale di propagazione utilizzato sia giunto infetto dal vivaio.

5. Procedura per l'emanazione degli ordini di estirpazione in caso di recidiva

In caso di recidiva, l'ordine di estirpazione e distruzione viene emanato preventivamente nei confronti di tutte le aziende sede di uno o più focolai non estinti, a firma del Dirigente del SFR e concerne le piante eventualmente rinvenute infette nel corso del controllo florale (limitatamente ai peschi a fiore rosaceo) e di quello post-florale.

6. Termini per l'esecuzione degli ordini di estirpazione e distruzione

Il termine per l'esecuzione degli ordini di estirpazione e distruzione è stabilito sulla base del numero di piante interessate al provvedimento e, precisamente, come segue:

- 20 giorni, fino a 50 piante;
- 60 giorni, da 51 a 100 piante;
- 90 giorni, da 101 a 400 piante;
- 120 giorni, oltre 400 piante.

È facoltà del Dirigente del SFR concedere, su richiesta del proprietario o conduttore delle piante, una proroga dei termini.

In ogni caso, il termine ultimo deve essere antecedente alla ripresa vegetativa successiva all'accertamento dell'infezione, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 29 novembre 1996.

7. Devitalizzazione delle piante infette

Nel caso di recidiva, è facoltà dei tecnici del SFR di procedere direttamente alla devitalizzazione delle piante infette oggetto dell'ordine di estirpazione e distruzione. Resta salvo l'obbligo per il proprietario o conduttore di eseguire nei termini previsti l'ordine di estirpazione e distruzione.

8. Impianto di nuove drupacee nei frutteti

A decorrere dal 1° gennaio 2005, è fatto obbligo, a chiunque metta a dimora drupacee in appezzamenti a frutteto situati nel territorio dei Comuni interessati da focolai attivi di Sharka, di utilizzare a tale scopo materiale certificato virus esente oppure, ove questo non sia reperibile per determinate varietà, materiale prodotto all'interno di un programma regionale di tracciabilità del materiale di propagazione.

L'elenco dei Comuni interessati da focolai di Sharka viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura del SFR, che ne cura il costante aggiornamento.

9. Revoca del divieto di reimpianto

Con l'approvazione della presente circolare, tutti i divieti di reimpianto emanati dal SFR a seguito di infezione da Sharka sono revocati.

10. Sanzioni amministrative

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente circolare e agli ordini di estirpazione e distruzione emanati ai sensi del precedente punto 4, è punito con le sanzioni previste al comma 5 dell'art. 8 della l.r. 23 marzo 2004, n. 4.

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

(BUR20040132)

(4.7.3)

Com.r. 27 aprile 2004 - n. 59

Proroga del termine di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni e dei movimenti delle donne - Aggiornamento 2004

In relazione al comunicato n. 29 del 3 marzo 2004, pubblicato sul Bollettino della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 11 dell'8 marzo 2004, ritenuto opportuno favorire la più ampia promozione dell'Associazionismo femminile, si valuta congruo prorogare il termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 2 maggio 1992, n. 16 «Istituzione e funzioni della "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità"»

SI INFORMANO

- le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili che è prorogato al 7 giugno 2004 il termine per la presentazione delle domande di iscrizioni all'Albo Regionale, da inviare alla Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità - U.O. Politiche Femminili e Pari Opportunità - via Rosellini, 17 - 20124 Milano, anche via fax al n. 02/6765.4594.

Il direttore generale: Ernesto Quattrini

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20040133)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 aprile 2004 - n. 6135

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Campus Cooperativa Sociale avente sede in Brescia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Campus Cooperativa Sociale, con sede in Brescia - via Porta Pile 5/B, codice fiscale e partita IVA n. 02459200982 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 396, numero progressivo 792;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Campus Cooperativa Sociale con sede in Brescia di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Campus Cooperativa Sociale - via Porta Pile 5/B,

25125 Brescia, alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. servizi alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040134)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 aprile 2004 - n. 6174

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Giannina Cooperativa Sociale avente sede in Pavia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Giannina Cooperativa Sociale, con sede in Pavia - viale Cesare Battisti 148, codice fiscale e partita IVA n. 02015770189 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 396, numero progressivo 791;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Giannina Cooperativa Sociale con sede in Pavia di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Giannina Cooperativa Sociale - viale Cesare Battisti 148, 27100 Pavia, alla Prefettura di Pavia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pavia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. servizi alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040135)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 aprile 2004 - n. 6175

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Dunia P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Cremona

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Dunia P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Cremona - via Aselli 15, codice fiscale e partita IVA n. 01298360197 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 397, numero progressivo 793;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Dunia

P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Cremona di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Dunia P.S.C. Cooperativa Sociale - via Aselli 15, 26100 Cremona, alla Prefettura di Cremona, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cremona ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. servizi alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040136)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 aprile 2004 - n. 6176

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Lecco Soccorso Cooperativa Sociale avente sede in Lecco

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Lecco Soccorso Cooperativa Sociale, con sede in Lecco - corso Carlo Alberto 116, codice fiscale e partita IVA n. 92043760138 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 397, numero progressivo 794;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Lecco Soccorso Cooperativa Sociale con sede in Lecco di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Lecco Soccorso Cooperativa Sociale con sede in Lecco di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Politiche Industriali e Cooperazione, entro il mese di luglio 2004 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Lecco Soccorso Cooperativa Sociale - corso Carlo Alberto 116 - 23900 Lecco, alla Prefettura di Lecco, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. servizi alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040137)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 aprile 2004 - n. 6177

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Gli Amici di Winnie P.S.C. avente sede in Binasco (MI)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Gli Amici di Winnie P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Binasco (MI) - via Ferraris 17/B,

codice fiscale e partita IVA n. 03928760960 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 398, numero progressivo 795;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Gli Amici di Winnie P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Binasco (MI) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Gli Amici di Winnie P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Binasco (MI) di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità Organizzativa Politiche Industriali e Cooperazione, entro il mese di settembre 2004 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Gli Amici di Winnie P.S.C. Cooperativa Sociale – via Ferraris 17/B, 20082 Binasco (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. servizi
alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040138)

D.d.u.o. 15 aprile 2004 - n. 6178

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Gemonio (VA)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Gemonio (VA) – via Verdi 10, codice fiscale e partita IVA n. 02691100123 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 334, numero progressivo 668;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Gemonio (VA) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Assistenza Primula P.S.C. Cooperativa Sociale – via Verdi 10, 21036 Gemonio (VA), alla Prefettura di Varese, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. servizi
alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040139)

D.d.u.o. 15 aprile 2004 - n. 6179

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale Elisir Cooperativa Sociale avente sede in Briosco (MI)

(4.7.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Elisir Cooperativa Sociale con sede in Briosco (MI), codice fiscale e partita IVA n. 02863910960 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 239 numero progressivo 478;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Elisir Cooperativa Sociale con sede a Briosco (MI) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Elisir Cooperativa Sociale, via San Giuseppe 18 – 20040 Briosco (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. servizi
alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040140)

D.d.u.o. 20 aprile 2004 - n. 6466

Cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Cooperativa del Gran Serraglio Cooperativa Sociale» avente sede a Milano

(4.7.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Cooperativa del Gran Serraglio Cooperativa Sociale» con sede a Milano codice fiscale e partita IVA n. 12116330155, è cancellata dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio n. 175, numero progressivo 349;

2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale «Cooperativa del Gran Serraglio Cooperativa Sociale», via Francesco Olgiati 26 – 20100 Milano, alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20040141)

D.d.s. 16 aprile 2004 - n. 6238**Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, l.r. del 16 settembre 1996, n. 27 - 65° elenco**

(4.6.4)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713 «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici, un sessantacinquesimo elenco di persone sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Decreta

1) di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, un sessantacinquesimo elenco di direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo di cui all'allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di cancellare, dietro richiesta di parte, il Signor Abbatangelo Piero Giovanni, nato ad Alessandria d'Egitto, l'1 agosto 1939, iscritto nel 42° elenco con decreto n. 23548 del 29 settembre 2000;

3) di cancellare, dietro sua richiesta, il Signor Marco Galli, nato a Roma, il 24 settembre 1959, iscritto nel 21° elenco con decreto n. 55463 del 20 maggio 1997;

di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Gianpiero Viotti

ALLEGATO «A»

65° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR	AUT.
1	ANTONINI	ELENA	TRADATE	09/08/1969	VIA VAL DI NON, 1	21100 VARESE	VA	SI
2	BALDACC	BARBARA	MILANO	25/03/1963	VIALE CERTOSA, 119	20151 MILANO	MI	NO
3	BALDANI	DINA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	27/01/1974	VIA MATTEOTTI, 112	46046 MEDOLE	MN	NO
4	CERMESONI	ENRICA	VEDANO OLONA (VA)	21/07/1951	VIA BRUGHERIA (s.n. civ.)	24030 PALAZZAGO	BG	NO
5	CONSOLARO	ALESSANDRA	ESTE (PD)	14/06/1968	VIALE RANZONI, 17	20146 MILANO	MI	NO
6	DELITALIA	MARIO VITTORIO FILIBERTO	SASSARI	27/09/1969	VIA USAI, 37	07100 SASSARI	SS	SI
7	D'ISITA	LUIGIA	MANFREDONIA (FG)	25/11/1966	C.SO REPUBBLICA, 41	27055 RIVANAZZANO	PV	SI
8	FRASCOLLA	MARIA	CUGGIONO (MI)	05/11/1943	VIA VAL BLENIO, 10	20147 MILANO	MI	SI
9	GAGLIARDONI	MARIAGRAZIA	SONCINO (CR)	30/05/1964	VIA ANTICO PORTO, 7	26029 SONCINO	CR	SI
10	GHIANDI	CRISTINA	LODI	15/02/1980	VIA LAGO DI GARDA, 9	26837 MULAZZANO	LO	SI
11	GIANELLA	LAURA	COMO	27/04/1974	PIAZZA DE' MEDICI, 2	22070 APPIANO GENTILE	CO	NO
12	LANCELLOTTI	MARIA BEATRICE	GAVARDO (BS)	15/08/1964	VIA BONSIGNORI, 247	25080 PREVALLE	BS	SI
13	LUPATINI	DOMENICO	ABBIATEGRASSO (MI)	12/11/1964	VIA TICINO, 26	20081 ABBIATEGRASSO	MI	SI
14	MAGGIONI	SONIA MARIA	LECCO	15/03/1971	VIA S. AMBROGIO 1/O	23842 BOSISIO PARINI	LC	SI
15	MARCHETTO	LUCIANA	GALLARATE (VA)	30/12/1964	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 21	21013 GALLARATE	VA	NO
16	PEROTTI	TERESA PATRIZIA	PESCHIERA DEL GARDA (VR)	22/09/1955	VIA XXV APRILE, 86	25019 SIRMIONE	BS	NO
17	ROSSINI	MARIA VITTORIA	VITERBO	10/10/1942	VIA AGNELLI, 3	26817 SAN MARTINO IN STRADA	LO	SI
18	RUGGIERI	NUNZIA	BOLLATE	02/05/1974	VIA DEI MILLE, 39	20020 CESATE	MI	SI
19	SARACCO	ROBERTO	MILANO	14/07/1957	VIA REMO LA VALLE, 1	20147 MILANO	MI	SI
20	SCOTTI	LAURA	BRESCIA	27/06/1969	VIA SANTA CHIARA, 4	25040 MONTICELLI BRUSATI	BS	SI
21	TORREDIMARE	ELENA	TORINO	31/12/1967	VIA E. TORRICELLI, 3	20100 MILANO	MI	SI
22	VALDEGRANI	PATRIZIO	MILANO	01/08/1963	VIA BALILLA, 36	20136 MILANO	MI	SI

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20040142)

D.d.u.o. 14 aprile 2004 - n. 6082**D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Declassificazione a strada comunale del tratto della BG-SPEXSS470 ricadente all'interno del Comune di San Pellegrino Terme (BG) tra le progressive Km 21+950 e Km 25+410**

(5.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della BG-SPEXSS470 ricadente all'interno del Comune di San Pellegrino Terme (BG) tra le progressive Km 21+950 e Km 25+410 come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Bergamo n. 100 del 4 marzo 2004.

Art. 2 - La Provincia di Bergamo che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integra-

tiva relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Bergamo dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

(BUR20040143)

D.d.u.o. 14 aprile 2004 - n. 6084**D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 40 «Paderno-Gadesco» dal Km 7+545 al Km 9+633 e declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 41 «Spinadesco-Costa S. Abramo» dal Km 4+352 ai Km 6+528 in Comune di Castelveverde (CR)**

(5.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a strade comunali dei tratti di strada della S.P. n. 40 «Paderno-Gadesco» dal Km 7+545 al Km 9+633 e della S.P. n. 41 «Spinadesco-Costa S.

Abramo» dal Km 4+352 al Km 6+528 ricadenti nel Comune di Castelverde (CR) come individuato con la deliberazione del Consiglio provinciale di Cremona n. 12 del 28 gennaio 2004.

Art. 2 - La Provincia di Cremona che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Cremona dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'u.o.
viabilità: Marco Cesca

(BUR20040144)

D.d.u.o. 14 aprile 2004 - n. 6089

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Cremona. De-classificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 16 «Madignano-Camisano» dal Km 0+200 e il Km 4+157 ricadente sul territorio dei Comuni di Malignano (CR), Izano (CR) e Offanengo (CR)

(5.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 16 «Madignano-Camisano» dal Km 0+200 e il Km 4+157 ricadente sul territorio dei Comuni di Malignano (CR), Izano (CR) e Offanengo (CR) come individuato con la deliberazione della Giunta provinciale di Cremona n. 13 del 28 gennaio 2004.

Art. 2 - La Provincia di Cremona che consegna il tronco stradale al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica.

In caso di assenza di documentazione tecnica la Provincia di Cremona dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'u.o.
viabilità: Marco Cesca

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20040145)

D.d.s. 21 aprile 2004 - n. 6605

Approvazione delle Linee guida per la rendicontazione degli interventi cofinanziati a valere sulla misura 1.7 Iniziative per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese sottomisura A) «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 della Lombardia (2000-2006)

(4.0.0)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale;

Vista la legge 183/87 istitutiva del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Visti i Regolamenti (CE) 1685/2000, 1145/2003 e 448/2004 della Commissione rispettivamente del 28 luglio 2000, del 27 giugno 2003 e del 10 marzo 2004 recanti disposizioni per quanto riguarda le norme di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 di modifica del Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001;

Visto il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione

del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87/88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

Vista la decisione della Commissione U.E. del 10 dicembre 2001 C(2001)2878 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Ob. 2 (2000-2006) della Lombardia;

Visto il Complemento di Programmazione del DocUP Ob. 2 Lombardia (2000-2006), adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/8602 del 27 marzo 2002, integrato e modificato dalla deliberazione n. 7/2242 del 28 febbraio 2003;

Visto il bando contenente le modalità di attuazione della misura 1.7 Iniziative per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese, sottomisura A) «Innovazione di impresa per l'ambiente» approvato con decreto del Direttore Generale della Direzione Qualità dell'Ambiente n. 8643 del 28 maggio 2003 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003, con il quale sono stati individuati: le procedure per la presentazione delle domande, le condizioni di ammissibilità, i criteri per la valutazione, la selezione e l'istruttoria delle stesse, le spese ammissibili e l'intensità dell'aiuto, le modalità per l'erogazione del contributo finanziario, nonché l'importo totale delle risorse messe a disposizione;

Visto il decreto n. 22516 del 18 dicembre 2003 di approvazione delle graduatorie delle domande presentate a valere sulla misura 1.7 Iniziative per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese sottomisura A) «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 della Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 Serie ordinaria del 29 dicembre 2003;

Considerata la necessità di indicare alle imprese beneficiarie la modalità da utilizzare per rendicontare le spese sostenute nella realizzazione degli investimenti previsti, per ottenere la liquidazione del contributo concesso, per dichiarare i risultati ambientali raggiunti nonché per monitorare l'avanzamento della spesa;

Definito pertanto il contenuto delle Linee guida per la rendicontazione degli interventi cofinanziati a valere sulla misura 1.7 Iniziative per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese sottomisura A) «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 della Lombardia (2000-2006), allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale

Decreta

1. di approvare le Linee guida per la rendicontazione degli interventi cofinanziati a valere sulla misura 1.7 Iniziative per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese sottomisura A) «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 della Lombardia (2000-2006) - 1° bando, allegato A al presente decreto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La resp. di misura: Anelisa Ricci

_____ • _____

ALLEGATO A

DocUP OB. 2 (2000-2006) LOMBARDIA

Misura 1.7 Sottomisura A
(bando pubblicato sul BURL n. 24
Serie Ordinaria del 9 giugno 2003)

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

Asse 1 - Sviluppo della competitività del sistema economico-lombardo

Misura 1.7 - Iniziative per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese

Sottomisura A - Innovazione di impresa per l'ambiente

INDICE

PREMESSA

[1] EROGAZIONI

- 1.1 Erogazione di anticipazione del 50% e del saldo
- 1.2 Erogazione di due quote per stato di avanzamento della spesa
- 1.3 Erogazione in unica soluzione per i progetti ultimati

[2] INDICAZIONI GENERALI

- 2.1 Ultimazione progetto
- 2.2 Realizzazione degli investimenti
- 2.3 Modalità di presentazione della documentazione

ALLEGATI

1. Dichiarazione di conferma delle domande di contributo (All. 1)
2. Richiesta di erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione (All. 2)
3. Richiesta di erogazione della prima quota di contributo per stato avanzamento spesa (All. 3)
4. Schema di garanzia fideiussoria/polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipazione (All. 4)
5. Richiesta di erogazione a saldo (seconda quota o intero contributo) (All. 5)
6. Dichiarazione relativa al monitoraggio periodico (All. 6)
7. Attestazione di veridicità (All. 7)
8. Dichiarazione di raggiungimento di risultati ambientali (All. 8)

PREMESSA

Le presenti «linee guida» contengono le modalità che le imprese devono utilizzare per ottenere la liquidazione del contributo concesso a valere sul 1° bando della misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura 1.7 A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003.

Il suddetto bando prevede che i contributi concessi siano erogati secondo le seguenti modalità a scelta del beneficiario:

1. *Anticipo* – una quota pari al 50% del contributo concesso viene erogata su richiesta dell'impresa beneficiaria, se corredata da una garanzia bancaria fidejussoria o polizza assicurativa, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di pari importo e valida fino alla data di approvazione della rendicontazione finale del progetto.

Saldo – la seconda ed ultima quota del contributo concesso viene erogata a progetto ultimato, a seguito della presentazione da parte dell'impresa della documentazione finale di spesa e della richiesta di erogazione.

2. *Pagamento intermedio* – il 50% del contributo concesso viene erogato, su richiesta dell'impresa, alla fine del 6° mese successivo la data di concessione del contributo, alle imprese che rendicontino spese sostenute per il 60% del totale dell'investimento ammesso.

Saldo – la seconda ed ultima quota del contributo concesso viene erogata a progetto ultimato, a seguito della presentazione da parte dell'impresa della documentazione finale di spesa e della richiesta di erogazione.

3. *Saldo in un'unica soluzione* – il contributo viene erogato a progetto ultimato in un'unica soluzione, a seguito della presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, della richiesta di erogazione e della documentazione finale di spesa.

L'impresa deve confermare la propria domanda di agevolazione attraverso la dichiarazione da rendere secondo lo schema di cui all'allegato 1 alle presenti linee guida, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione al contributo, che viene trasmessa dagli uffici regionali con lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Il mancato ricevimento della dichiarazione di conferma vale come rinuncia al contributo. Ne consegue la revoca dello stesso, la cancellazione d'ufficio dalla graduatoria degli assegnatari e la riassegnazione delle risorse finanziarie relative.

Nella dichiarazione resa secondo lo schema dell'allegato 1 l'impresa deve trascrivere, utilizzando gli spazi previsti, le somme ricevute a titolo di aiuto «de minimis» nel triennio che precede la data della dichiarazione di accettazione del contributo. Indicativamente si tratta del triennio che decorre dal marzo 2001. A seguito delle informazioni inviate dalle imprese, relative al cumulo di «de minimis» già percepito l'ufficio regionale provvederà a redigere il decreto di assegnazione dei contributi spettanti.

MONITORAGGIO

Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio periodico circa lo stato di avanzamento dei progetti e nel rispetto di quanto previsto dal citato bando di attivazione della misura al punto 16 «Obblighi dei soggetti beneficiari», le imprese che non avessero già consegnato il rendiconto conclusivo, sono tenute a compilare, alle scadenze che verranno stabilite

e comunicate successivamente dalla Regione, l'allegato n. 6 riguardante l'importo delle spese sostenute e quietanzate.

1. EROGAZIONI**1.1 Erogazione di anticipazione del 50% e del saldo**

Dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, può essere erogata a titolo di anticipazione una prima quota pari al 50% del contributo concesso utilizzando l'allegato n. 2.

In tal caso alla richiesta deve essere allegata apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipo richiesto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti.

Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e del d.lgs. n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo d.lgs. n. 385/1993.

La seconda quota a saldo è erogata successivamente, alla completa realizzazione del progetto ed è richiesta dall'impresa utilizzando lo schema di cui agli allegati n. 5 e n. 8. La richiesta di erogazione a saldo deve essere presentata entro 60 giorni consecutivi dalla data di ultimazione del progetto.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara di rispettare i vincoli imposti dal bando applicativo e alcune specifiche normative vigenti; si impegna, inoltre, ad adempiere per il futuro agli obblighi previsti.

Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa.

La richiesta di erogazione a saldo contiene l'elenco analitico dei titoli di spesa e tutti gli elementi relativi all'attestazione delle spese sostenute per l'intero investimento.

Alla richiesta del saldo deve essere unita la documentazione prevista nel medesimo allegato, comprese le fatture quietanzate che dovranno essere inviate in copia al seguente indirizzo:

Regione Lombardia
ST Azioni per lo sviluppo sostenibile
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
via Stresa, 24 – 20125 Milano

L'ufficio regionale provvederà alla verifica della documentazione inviata sia per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese che per quanto riguarda la coerenza dell'intervento con quanto proposto nella domanda di contributo, in particolare quanto si riferisce al raggiungimento dei risultati di miglioramento ambientale. Ultimata questa verifica, l'impresa sarà invitata a recarsi presso la Direzione Generale Qualità dell'ambiente in Regione Lombardia portando la documentazione originale di quanto precedentemente inviato. Nell'incontro si procederà:

- al confronto tra la documentazione in originale e le copie, con lo scopo di mantenere presso gli uffici regionali copia di tutta la documentazione utile e di provvedere alla vidimazione degli originali delle fatture,

- al calcolo delle spese effettivamente sostenute,

- alla determinazione definitiva del contributo spettante.

Farà seguito l'atto amministrativo di liquidazione della quota di contributo spettante a saldo.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando (punto 19) e devono essere conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo (punto 16 del bando).

1.2 Erogazione di due quote per stato di avanzamento della spesa

Per i progetti che hanno effettuato spese per il 60% del totale dell'investimento ammesso entro i 6 mesi successivi alla data di concessione del contributo, ovvero alla data di comunicazione da parte della Regione dell'ammissione al contributo, l'impresa può presentare la richiesta di erogazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 3.

Se al momento della presentazione della dichiarazione di conferma della domanda di agevolazione l'impresa ha già effettuato spese per il 60% del totale dell'investimento ammesso, l'impresa può richiedere anche l'erogazione della prima

quota di contributo presentando contemporaneamente gli allegati nn. 1 e 3.

La richiesta di erogazione, resa nella forma di dichiarazione, contiene l'elenco analitico dei titoli di spesa e tutti gli elementi relativi all'attestazione delle spese sostenute. Alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa di spesa di cui all'allegato n. 3 per un importo pari al 60% dell'investimento ammesso.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara di rispettare i vincoli imposti dal bando e alcune specifiche normative vigenti; si impegna, inoltre, ad adempiere per il futuro agli obblighi previsti.

Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa.

La seconda quota a saldo è erogata successivamente, alla completa realizzazione del progetto ed è richiesta dall'impresa utilizzando lo schema di cui agli allegati n. 5 e n. 8. La richiesta di erogazione a saldo deve essere presentata entro 60 giorni consecutivi dalla data di ultimazione del progetto.

Alle richieste di erogazione deve essere unita la documentazione prevista nei rispettivi allegati, successiva al 1° rendiconto presentato, documentazione che sarà inviata in copia al seguente indirizzo:

Regione Lombardia
ST Azioni per lo sviluppo sostenibile
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
via Stresa, 24 - 20125 Milano

L'ufficio regionale provvederà alla verifica della documentazione inviata sia per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese che per quanto riguarda la coerenza dell'intervento con quanto proposto nella domanda di contributo, in particolare quanto si riferisce al raggiungimento dei risultati di miglioramento ambientale. Ultimata questa verifica, l'impresa sarà invitata a recarsi presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente in Regione Lombardia portando la documentazione originale di quanto precedentemente inviato. Nell'incontro si procederà:

- al confronto tra la documentazione in originale e le copie, con lo scopo di mantenere presso gli uffici regionali copia di tutta la documentazione utile e di provvedere alla vidimazione degli originali delle fatture,

- al calcolo delle spese effettivamente sostenute,
- alla determinazione definitiva del contributo spettante.

Farà seguito l'atto amministrativo di liquidazione della quota di contributo spettante a saldo.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando (punto 19) e devono essere conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo (punto 16 del bando).

1.3 Erogazione in unica soluzione per i progetti ultimati

Per i progetti ultimati, la richiesta di erogazione del contributo in un'unica soluzione deve essere presentata dall'impresa utilizzando lo schema di cui agli allegati n. 5 e n. 8.

Se al momento della presentazione della dichiarazione di conferma della domanda di agevolazione il progetto è già ultimato, l'impresa deve richiedere l'erogazione del contributo presentando contemporaneamente gli allegati nn. 1, 5 e 8. L'impresa deve comunque richiedere l'erogazione del contributo entro i 60 giorni consecutivi alla data entro cui deve essere presentata la dichiarazione di conferma della domanda di agevolazione.

Nel caso di progetti ultimati successivamente alla data della presentazione della dichiarazione di conferma della domanda di agevolazione, e per il quali l'impresa intende richiede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dall'impresa utilizzando lo schema di cui agli allegati n. 5 e n. 8, entro 60 giorni consecutivi dalla data di ultimazione del progetto.

Qualora l'impresa non adempia entro i termini sopraindicati, l'amministrazione assegnerà un termine perentorio per adempiere, decorso il quale provvederà alla revoca delle agevolazioni senza ulteriore comunicazione.

La richiesta di erogazione, resa nella forma di dichiarazione, contiene l'elenco analitico dei titoli di spesa e tutti gli elementi relativi all'attestazione delle spese sostenute per l'intero investimento.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara di rispettare i vincoli imposti dal bando applicativo e alcune specifiche normative vigenti; si impegna, inoltre, ad adempiere per il futuro agli obblighi previsti.

Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa.

Alla richiesta a saldo deve essere allegata la documentazione elencata e prevista nel medesimo allegato, ivi comprese le fatture presentate in copia semplice unitamente agli originali (che la Regione restituirà previa verifica di conformità). Per la verifica della documentazione di spesa l'impresa beneficiaria dovrà inviare al seguente indirizzo:

Regione Lombardia
ST Azioni per lo sviluppo sostenibile
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
via Stresa, 24 - 20125 Milano

una copia di tutti gli elementi relativi all'attestazione della spesa sostenuta. L'ufficio regionale provvederà alla verifica della documentazione inviata sia per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese che per quanto riguarda la coerenza dell'intervento con quanto proposto nella domanda di contributo, in particolare quanto si riferisce al raggiungimento dei risultati di miglioramento ambientale. Ultimata questa verifica, l'impresa sarà invitata a recarsi presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente in Regione Lombardia, portando la documentazione originale di quanto precedentemente inviato. Nell'incontro si procederà:

- al confronto tra la documentazione in originale e le copie, con lo scopo di mantenere presso gli uffici regionali copia di tutta la documentazione utile e di provvedere alla vidimazione degli originali delle fatture,
- al calcolo delle spese effettivamente sostenute,
- alla determinazione definitiva del contributo spettante.

Farà seguito l'atto amministrativo di liquidazione della quota di contributo spettante a saldo.

In alternativa le fatture possono essere presentate in copia dichiarata conforme all'originale dal fornitore.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando (punto 19) a cura dell'impresa e devono essere conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo (punto 16 del bando).

2. INDICAZIONI GENERALI

2.1 Ultimazione progetto

Si rammenta che l'ultimazione del progetto di investimento deve avvenire entro 18 mesi dalla concessione del contributo, ovvero 18 mesi dalla data in cui l'impresa beneficiaria riceve comunicazione, da parte dell'ufficio regionale, di essere stata ammessa al contributo. Il termine di 18 mesi per l'ultimazione dell'intervento può essere prorogato previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria.

Qualora gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in proporzione ai soli investimenti realizzati, purché il loro ammontare complessivo non sia inferiore al 70% del totale degli investimenti ammessi e purché il progetto realizzato, secondo le condizioni previste al punto 2.2, sia funzionalmente equivalente a quello approvato non discostandosi da questo né per natura né per obiettivi raggiunti. Qualora l'investimento sia realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso, l'impresa perde il diritto al contributo (l'impresa, in caso di contributo già parzialmente percepito deve dovrà restituire la somma ricevuta, maggiorata dagli interessi legali maturati).

Le eventuali variazioni (comprese quelle soprattutto se riguardanti i risultati di miglioramento ambientale sui quali è stato espresso il punteggio previsto dai criteri di selezione) rispetto a quanto le imprese hanno dichiarato nelle domande domanda di contributo, intervenute successivamente alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria, dovranno essere comunicate agli uffici regionali, pena la revoca del contributo concesso. L'amministrazione infatti deve constatare la permanenza dei requisiti/risultati che hanno determinato all'attribuzione del punteggio e il posizionamento in graduatoria.

2.2 Realizzazione degli investimenti

Gli investimenti si intendono realizzati quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;

b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente e, nel caso di locazione finanziaria, sono stati stipulati gli appositi contratti;

c) l'impresa richiedente ha effettuato tutti i pagamenti (fatture quietanzate) per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, ha corrisposto i relativi canoni considerati tra le spese ammissibili;

d) sono stati raggiunti i risultati ambientali identificati nella domanda di contributo.

Ciò premesso, si precisa che:

- la «data di ultimazione» del progetto è quella dell'ultimo titolo di spesa (fattura, anche se pagata e quietanzata successivamente);

- il raggiungimento del risultato di miglioramento ambientale previsto nella domanda di contributo, in base al quale è stato attribuito il punteggio che ha determinato la posizione in graduatoria e la concessione del contributo, verrà verificato, attraverso controlli, dopo l'entrata «a regime» dell'intervento. Un intervento si considera «a regime» nel 1° anno solare successivo alla data di ultimazione del progetto (cfr. punto precedente: la data dell'ultimo titolo di spesa);

- qualora l'esercizio «a regime» sia già decorso, i controlli avranno luogo entro i dodici mesi successivi all'entrata a regime» dell'intervento.

Le condizioni di ammissibilità per la locazione finanziaria sono definite nel paragrafo 8 del bando di attivazione della misura e dalla norma n. 10 del Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le spese ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003.

L'acquisto del materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma n. 4 del Regolamento (CE) n. n. 448/2004.

Si precisa che malgrado nella fase di richiesta di erogazione non sia prevista la presentazione della documentazione indicata nelle norme citate e di seguito riportate, è fatto obbligo per l'impresa di comprovare, in ogni momento, su richiesta da parte dell'amministrazione competente, anche in fase di controllo, il possesso di tutto quanto necessario e previsto.

2.3 Modalità di presentazione della documentazione

Per la rendicontazione delle spese sostenute e per l'inoltro delle richieste di erogazione, l'impresa deve, di volta in volta utilizzare gli schemi necessari, contenuti in allegato alle presenti linee guida.

Questi dovranno essere debitamente compilati in tutte le parti, siglati in ogni foglio e firmati dove richiesto.

La dichiarazione di conferma, le richieste di erogazione, le dichiarazioni relative al monitoraggio e tutte le altre eventuali comunicazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere inoltrate in originale al seguente indirizzo:

Regione Lombardia
Struttura Azioni per lo sviluppo sostenibile
Qualità dell'Ambiente
via Stresa, 24 - 20125 Milano

La documentazione può essere consegnata allo sportello del Protocollo presso l'indirizzo di cui sopra, o ad uno degli sportelli del Protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (Sedi territoriali regionali), che ne attesterà il ricevimento.

Può essere inoltre trasmessa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso l'invio rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente; ove, per disguidi postali o di diversa natura o per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore, non dovessero giungere a destinazione entro i termini indicati, i documenti non saranno presi in considerazione, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Le richieste e le documentazioni sono rese nella forma di dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; ne consegue quindi la responsabilità penale del legale rappresentante nel caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 di seguito riportato.

Art. 76 (L)	<i>Norme penali</i>
	1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
	2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
	3. Le dichiarazioni sostituite rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
	4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ALLEGATO N. 1

**Dichiarazione dell'impresa
di conferma della domanda di contributo**
*(ai sensi dell'art. 21 e 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
residente in cap, prov.,
via e n. civ.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in cap prov.,
via e n. civ.
che ha presentato in data la domanda n.,
riguardante un progetto di investimenti relativo all'unità locale
ubicata in cap prov.,
via e n. civ.
a valere sulla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2. Lombardia (2000-2006) il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003 a valere sul bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003), relativo alla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura 1.7 A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del Docup ob. 2 (2000-2006) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 e dal relativo Complemento di Programmazione adottato con d.g.r. 7/8602 del 27 marzo 2002 e modificato con d.g.r. 7/12242 del 28 febbraio 2003,

PREMESSO

- di aver ottenuto, con provvedimento del un contributo complessivo a titolo «*de minimis*» di € (euro), a fronte di spese ritenute ammissibili per € (euro); sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di confermare l'istanza di cui sopra, in tutte le sue parti, con particolare riferimento ai dati previsionali esposti nella domanda, sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio in base ai criteri per la selezione dei progetti di cui al punto 12 del bando di attivazione della misura;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Lombardia tutte le eventuali variazioni affinché gli uffici possano compiere, le opportune valutazioni;

- che la data presunta o effettiva di ultimazione degli investimenti è il (gg/mm/aaaa);

- che per l'erogazione del contributo concesso la somma venga accreditata sul:

c/c bancario n. intestato a presso la Banca Agenzia n. di coordinate bancarie ABI CAB

oppure c/c postale n. intestato a

ABI CAB
 - di aver beneficiato, nel triennio precedente la data della presente dichiarazione, dei seguenti contributi concessi a titolo di aiuti «*de minimis*»:

Triennio indicativo	Data della concessione	Normativa di riferimento	Importo in euro
Marzo 2001			
Marzo 2002			
Marzo 2003			

Ovvero di non aver beneficiato, nel triennio precedente la data odierna, di contributi concessi a titolo di aiuti «*de minimis*»;

- che l'impresa è iscritta alla CCIAA di dal (gg/mm/aaaa) con il n., con il seguente codice ISTAT, corrispondente alla tipologia produttiva
- che l'impresa è in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e che la stessa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
- che l'impresa opera conformemente alle vigenti norme sul rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili in cui è esercitata l'attività dell'impresa, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che l'impresa è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge in relazione alle opere murarie realizzate (solo in caso di progetti che prevedono spese per opere murarie);
- che l'impresa presenta contestualmente alla presente dichiarazione:
 - l'allegato n. 2
 - l'allegato n. 3
 - l'allegato n. 4
 - l'allegato n. 5
 - l'allegato n. 6
 - l'allegato n. 7
 - l'allegato n. 8;

- che l'impresa si impegna ad inviare i dati sul monitoraggio periodico alle scadenze e con le modalità indicate nell'allegato 6 qualora entro tali scadenze non abbia provveduto a consegnare il rendiconto finale relativo al progetto;
- che l'impresa si impegna ad adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione Lombardia.

....., li
 L'impresa
 timbro e firma (1)

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96

Si informa che, ai sensi della legge n. 675/96, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

- (1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO N. 2

Richiesta dell'impresa di erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione
 (ai sensi dell'art. 21 e 47
 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente in cap, prov., via e n. civ., in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in cap prov., via e n. civ., sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- che l'impresa ha presentato in data una domanda di contributo a valere sulla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 Lombardia (2000-2006) il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003;
- che tale domanda reca il n., e riguarda un progetto relativo all'unità locale ubicata in cap, prov., via e n. civ.;
- che l'impresa è iscritta alla CCIAA di dal (gg/mm/aaaa) con il n., con il seguente codice ISTAT, corrispondente alla tipologia produttiva
- che l'impresa è in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e che la stessa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;

CHIEDE

- che venga erogata la prima quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione (50% del contributo assegnato) su garanzia bancaria fidejussoria o polizza assicurativa;
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a presso la Banca Agenzia n. di coordinate bancarie ABI CAB
- oppure c/c postale n. intestato a ABI 07601 CAB

A tal fine allega:

- fideiussione / polizza assicurativa (solo per le imprese che chiedono la prima quota a titolo di anticipazione con garanzia)

....., li
 L'impresa
 timbro e firma (1)

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96

Si informa che, ai sensi della legge n. 675/96, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

- (1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore in forma leggibile e chiara.

ALLEGATO N. 3

Richiesta dell'impresa di erogazione di una prima quota del contributo quale pagamento intermedio
 (ai sensi dell'art. 21 e 47
 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente in cap, prov., via e n. civ., in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in cap prov., via e n. civ., sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- che l'impresa ha presentato in data una domanda di contributo a valere sulla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 Lombardia (2000-2006) il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003;

- che tale domanda reca il n., e riguarda un progetto relativo all'unità locale ubicata in cap , prov. , via e n. civ.;
- che l'impresa è iscritta alla CCIAA di dal (gg/mm/aaaa) con il n. con il seguente codice ISTAT, corrispondente alla tipologia produttiva
- che l'impresa è in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e che la stessa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
- che alla data del a fronte del suddetto progetto approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di € (euro), pari al % (1) della spesa ammessa al contributo, di cui € (euro) relativi a beni acquistati direttamente, € (euro) relativi a beni acquistati in locazione finanziaria;
- che le fatture relative ai beni acquistati anche attraverso il leasing, oggetto dell'investimento agevolato, sono riepilogate nel seguente prospetto:

Fatture acquisti diretti			Descrizione	Importo al netto di IVA	Data del pagamento	Voci di spesa (previste dal bando)
N.	Data	Fornitore				
Subtotale						

Fatture pagamenti canoni leasing			Descrizione	Importo quota capitale canoni	Dal al
N.	Data	Società di leasing			
Subtotale					
TOTALE					

- (*) Legenda voci di spesa previste dal bando, al paragrafo 8:
- a) impianti generali;
 - b) macchinari e attrezzature;
 - c) acquisizione di metodiche di intervento;
 - d) acquisto di software, acquisto di hardware;
 - e) spese per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e per l'ottenimento della certificazione ambientale, solo in quanto collegate a spese per investimenti;
 - f) spese per la progettazione, prototipizzazione e realizzazione di prodotti a basso impatto ambientale finalizzata all'ottenimento del marchio di qualità ambientale di prodotto (Ecolabel) o della dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) (LCA, analisi);
 - g) opere murarie e assimilate, funzionali alla installazione delle attrezzature e degli impianti, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b);
 - h) studi preliminari, progettazione, direzione lavori, collaudo e altri oneri tecnici e amministrativi nel limite del 10% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b);
 - i) realizzazione degli allacciamenti alle reti esistenti.

AVVERTENZA: raggruppare le fatture per voci di spesa in ordine cronologico; aggiungere all'occorrenza ulteriori righe.

- che la documentazione di spesa relativa ai beni acquistati dall'impresa, allegata in copia alla presente dichiarazione (2), è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari;
 - che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture;
 - che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto oggetto della citata domanda di contributo;
 - che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
- CHIEDE**
- che venga erogata la prima quota del suddetto contributo a titolo di pagamento intermedio, in relazione alla rendicontazione di spese sostenute fino al 60% dell'investimento previsto;
 - che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a presso la Banca Agenzia n. di coordinate bancarie ABI CAB; oppure c/c postale n. intestato a ABI 07601 CAB
- A tal fine allega:
- fatture quietanzate in copia semplice,
 - copia del/i contratto/i di leasing.
-, lì L'impresa
timbro e firma (3)
-

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96
 Si informa che, ai sensi della legge n. 675/96, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento am-

ministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

NOTE:

- (1) Indicare la percentuale con due cifre decimali
- (2) Deve essere allegata soltanto la documentazione di spesa relativa al 60% del totale. Nella richiesta a saldo, verrà rendicontata la restante parte.
- (3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore in forma leggibile e chiara.

ALLEGATO N. 4

Schema di garanzia fideiussoria/polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipazione

Spett.le Regione Lombardia
 Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia,
 Ricerca e Innovazione Tecnologica
 Unità Organizzativa Sviluppo Artigianato
 Struttura Promozione e Sviluppo
 piazza Duca d'Aosta, 4
 20124 Milano
 Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
 ST Azioni per lo sviluppo sostenibile
 via Stresa, 24
 20125 Milano

Premesso che:

- la Commissione Europea ha approvato con Decisione n. C (2001)2878 in data 10 dicembre 2001 il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia;
- la Regione Lombardia con proprio atto n. 7/8602 del 27 marzo 2002 e poi modificato con d.g.r. n. 7/12242 del 28 febbraio 2003 ha adottato il relativo Complemento di Programmazione del programma;
- tali atti programmatori hanno previsto di cofinanziare progetti a valere sulla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura A «Innovazione di impresa per l'ambiente»;
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla citata misura sono disciplinate dal bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 estratto della Serie Ordinaria del 9 giugno 2003, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici;
- l'impresa (in seguito indicata per brevità «contraente»), con sede legale in codice fiscale partita IVA iscritta alla CCIAA di al n. ha presentato alla Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente Struttura Azioni per lo sviluppo sostenibile - via Stresa, 24 - 20125 Milano (in seguito indicato per brevità «Regione»), la domanda progetto n., finalizzata all'ottenimento del contributo previsto dal bando citato per la realizzazione di un progetto di investimenti riguardanti la propria unità produttiva di
- la Regione con decreto n. del ha assegnato alla contraente, per la realizzazione del progetto di cui sopra, un contributo a titolo *de minimis* dell'importo complessivo di € (euro), da rendere disponibile in due quote, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati dalla Regione con apposite linee guida;
- la prima quota di contributo, può essere erogata anche a titolo d'anticipazione nella misura del 50% del contributo assegnato, su richiesta dell'impresa, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di pari importo e valida fino alla data di approvazione della rendicontazione finale del progetto, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal decreto di concessione e dalle citate linee guida;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta (in seguito indicata per brevità «banca» o «società») con sede legale in iscritta nel registro delle imprese

di al n. iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori: nato a il nato a il nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse della contraente e a favore della Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di € (euro), corrispondente al 50% del contributo assegnato, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dalla Regione con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del contributo a valere sulla misura 1.7 A del DocUP ob. 2 della Lombardia e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione.
 L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.
2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di 6 mesi dalla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale del progetto, corredata dalla documentazione richiesta e sarà svincolata alla data in cui la Regione certifica, con esito positivo, ai soggetti interessati, il saldo finale del progetto e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca.
4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di 15 giorni dalla data di consegna alla Regione, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.

Il fideiussore

Il contraente

.....

NOTE:

- (1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.
- (2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

ALLEGATO N. 5

Richiesta di erogazione della seconda quota del contributo, a saldo o dell'intero contributo nel caso di investimento ultimato alla quale si allega solidalmente la documentazione di spesa

(ai sensi dell'art. 21 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il
 e residente in cap , prov.
 via e n. civ.
 in qualità di legale rappresentante dell'impresa
 con sede legale in cap prov.
 via e n. civ.
 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- che l'impresa ha presentato in data una domanda a valere sulla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 (2000-2006) il cui bando di attivazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003;
- che tale domanda di contributo reca il n. , e riguarda un progetto relativo all'unità locale ubicata in cap , prov. , via e n. civ. ;
- che l'impresa è iscritta alla CCIAA di dal (gg/mm/aaaa) con il n. con il seguen-

- te codice ISTAT , corrispondente alla tipologia produttiva
- che l'impresa è in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e che la stessa non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale;
- che l'impresa ha ottenuto, con provvedimento del un contributo complessivo a titolo «de minimis» di € (euro) a fronte di spese ritenute ammissibili per € (euro);
- che, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari, pagati e quietanzati, che vengono tenuti a disposizione, alla data del , a fronte del suddetto progetto approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'IVA, di € (euro), pari al % (1) della suddetta spesa ritenuta ammissibile, di cui € (euro) relativi a beni acquistati direttamente, € (euro) relativi a beni acquistati in locazione finanziaria e € (euro) relativi a beni realizzati tramite commesse interne di cui si allega apposita documentazione giustificativa;
- che le fatture relative ai beni acquistati dall'impresa anche attraverso il leasing, oggetto dell'investimento agevolato, sono riepilogate nel seguente prospetto (2):

Fatture acquisti diretti			Descrizione	Importo al netto di IVA	Data del pagamento	Voci di spesa (*)
N.	Data	Fornitore				
						1
						2
						3
						4
			Subtotale			

Fatture pagamenti canonici leasing			Descrizione	Importo quota capitale canonici	Dal al	Voci di spesa (*)
N.	Data	Società di leasing				
						1
						2
						3
						4
			Subtotale			
			TOTALE			

(*) Legenda voci di spesa previste dal bando, al paragrafo 8:

- a) impianti generali;
- b) macchinari e attrezzature;
- c) acquisizione di metodiche di intervento;
- d) acquisto di software, acquisto di hardware;
- e) spese per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e per l'ottenimento della certificazione ambientale, solo in quanto collegate a spese per investimenti;
- f) spese per la progettazione, prototipizzazione e realizzazione di prodotti a basso impatto ambientale finalizzata all'ottenimento del marchio di qualità ambientale di prodotto (Ecolabel) o della dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) (LCA, analisi);
- g) opere murarie e assimilate, funzionali alla installazione delle attrezzature e degli impianti, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b);
- h) studi preliminari, progettazione, direzione lavori, collaudo e altri oneri tecnici e amministrativi nel limite del 10% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b);
- i) realizzazione degli allacciamenti alle reti esistenti.

AVVERTENZA: raggruppare le fatture per voci di spesa in ordine cronologico; aggiungere all'occorrenza ulteriori righe.

- che i contratti di leasing non sono stati stipulati antecedentemente la data del 24 novembre 2000 e che i relativi canoni esposti sono al netto di IVA, degli oneri finanziari e di ogni altro onere accessorio;
- che le suddette spese riguardano esclusivamente il progetto oggetto della domanda di contributo;
- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
- che le macchine operatrici oggetto del contributo non sono iscritte al Pubblico Registro;
- che la documentazione di spesa relativa ai beni dell'iniziativa acquistati dall'impresa, solidalmente allegata (3) alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che le fatture sono fiscalmente regolari;
- che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture;
- che l'impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- che l'impresa opera in conformità alle vigenti norme sul rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili in cui è esercitata l'attività dell'impresa, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che nel caso di ristrutturazione, costruzione, e acquisto di strutture produttive, le stesse non saranno cedute, alienate o cambiate di destinazione d'uso nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo;
- che le attrezzature, le strumentazioni e gli impianti acquistati con il presente contributo non verranno alienati o ceduti nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo, ovvero dalla data di fatturazione, qualora successiva;
- che la documentazione originale di spesa sarà conservata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo;
- che l'impresa è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge in relazione alle opere murarie realizzate (solo in caso di progetti che prevedono spese per opere murarie);
- che il fatturato totale dell'anno 2003 è pari a €
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è stata ultimata il (gg/mm/aaaa) e che pertanto l'anno «a regime» è il (aaaa) (4);
- che si confermano, per l'anno a regime, tutti gli elementi indicati nel Modulo di domanda che hanno determinato il calcolo degli indicatori ovvero che ci si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande di agevolazione;
- che l'impresa ha ricevuto, in seguito a richiesta presentata in data, una prima erogazione pari al (%) del contributo concesso a titolo di:
 - anticipazione,
 - pagamento intermedio,
 - ha raggiunto i risultati ambientali (All. n. 8),

CHIEDE L'EROGAZIONE

- della seconda quota pari al (%) a saldo del contributo concesso, (€
- del totale del contributo concesso in un'unica soluzione (€
- che detta somma venga accreditata sul c/c bancario n. intestato a presso la Banca Agenzia n. di coordinate bancarie ABI CAB
- oppure c/c postale n. intestato a ABI 07601 CAB

A tal fine si allega:

- fatture quietanzate in copia semplice,
- copia del/i contratto/i di leasing.

....., li L'impresa: timbro e firma
del legale rappresentante (5)
.....

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96

Si informa che, ai sensi della legge n. 675/96, i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

NOTE:

- (1) Indicare la percentuale con due cifre decimali.
- (2) Per le imprese che hanno ricevuto la prima quota quale pagamento intermedio: riportare le restanti spese.
Per le imprese che hanno ricevuto la prima quota a titolo di anticipazione su fideiussione o che stanno richiedendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione: riportare le spese complessive relative all'intero progetto.
- (3) Per le imprese che hanno ricevuto la prima quota a titolo di pagamento intermedio: allegare soltanto la documentazione relativa alle restanti spese.
- (4) È il primo anno solare intero successivo alla data di ultimazione dell'investimento
- (5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO N. 6

Dichiarazione relativa al monitoraggio periodico

(ai sensi dell'art. 21 e 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente in cap , prov., via e n. civ. in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in cap prov., via e n. civ., sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

PREMESSO

- che l'impresa ha presentato in data una domanda a valere sulla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 (2000-2006) il cui bando di attivazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003;
- che tale domanda di contributo reca il n., e riguarda un progetto relativo all'unità locale ubicata in cap , prov., via e n. civ.;
- che l'impresa ha ottenuto, con provvedimento del un contributo complessivo a titolo «de minimis» di € (euro) a fronte di spese ritenute ammissibili per € (euro);
- che l'impresa ha l'obbligo, come previsto dal bando al punto 16, di comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio delle attività,

DICHIARA

- che le spese esposte corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto del cofinanziamento comunitario concesso;
- che quanto contenuto nella presente dichiarazione corrisponde alla documentazione che può essere esaminata su richiesta dalla Regione Lombardia e sarà documentata nella rendicontazione finale;
- che le spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alla realizzazione del progetto oggetto della domanda di contributo, riepilogate nel seguente prospetto, sono riferite:
 - alla data del 30 giugno 2004 (e la presente dichiarazione viene inviata alla Regione contemporaneamente all'allegato n. 1);
 - alla data del 30 settembre 2004 (e la presente dichiarazione viene inviata alla Regione entro il 15 ottobre);

Fatture acquisti diretti			Descrizione	Importo al netto di IVA	Data del pagamento	Voci di spesa (*)
N.	Data	Fornitore				
						1
						2
						3
						4
			Subtotale			

Fatture pagamenti canoni leasing			Descrizione	Importo quota capitale canoni	Dal al	
N.	Data	Società di leasing				
						1
						2
						3
						4
			Subtotale			
			TOTALE			

(*) Legenda voci di spesa previste dal bando, al paragrafo 8:

- impianti generali;
- macchinari e attrezzature;
- acquisizione di metodiche di intervento;
- acquisto di software, acquisto di hardware;
- spese per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e per l'ottenimento della certificazione ambientale, solo in quanto collegate a spese per investimenti;
- spese per la progettazione, prototipizzazione e realizzazione di prodotti a basso impatto ambientale finalizzata all'ottenimento del marchio di qualità ambientale di prodotto (Ecolabel) o della dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) (LCA, analisi);
- opere murarie e assimilate, funzionali alla installazione delle attrezzature e degli impianti, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b);
- studi preliminari, progettazione, direzione lavori, collaudo e altri oneri tecnici e amministrativi nel limite del 10% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b);
- realizzazione degli allacciamenti alle reti esistenti.

AVVERTENZA: raggruppare le fatture per voci di spesa in ordine cronologico; aggiungere all'occorrenza ulteriori righe.

....., lì

L'impresa
timbro e firma (4)

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96

Si informa che, ai sensi della legge n. 675/96, che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ALLEGATO N. 7

Attestazione di veridicità (ai sensi dell'art. 21 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
e residente in cap , prov.
via e n. civ.
in qualità di dell'impresa
con sede legale in cap prov.
via e n. civ.
ovvero: dott. Commercialista/ rag. Commercialista/ revisore
contabile, iscritto nel Registro dei revisori contabili al
n. sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75
del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci ivi indicate,

PREMESSO

- che l'impresa ha presentato in data
una domanda a valere sulla misura 1.7 «Iniziativa per la
sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle impre-
se», sottomisura A «Innovazione di impresa per l'ambien-
te» del DocUP Ob. 2 (2000-2006) il cui bando di attivazione
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003;
- che tale domanda di contributo reca il n., e riguarda
un progetto relativo all'unità locale ubicata in
cap , prov., via e n. civ.;
- che l'impresa ha ottenuto, con provvedimento del
un contributo complessivo a titolo «de minimis» di €
(euro) a fronte di spese
ritenute ammissibili per € (euro);
dopo aver esaminato la documentazione contabile attestante
la realizzazione delle attività inerenti al progetto sopra indi-
cato, avendo preso visione della normativa comunitaria, na-
zionale e regionale

DICHIARA

- che l'importo di € (euro)
relative alle voci di spesa intermedia dichiarate dal legale

rappresentante della suddetta impresa e di seguito dettagliate, corrisponde a quanto riscontrato dalle scritture contabili.

Fatture acquisti diretti			Descrizione	Importo al netto di IVA	Data del pagamento	Voci di spesa (*)
N.	Data	Fornitore				
						1
						2
						3
						4
			Subtotale			

Fatture pagamenti canoni leasing			Descrizione	Importo quota capitale canoni	Dal al	
N.	Data	Società di leasing				
						1
						2
						3
						4
			Subtotale			
			TOTALE			

(*) Legenda voci di spesa previste dal bando, al paragrafo 8:

- a) impianti generali;
- b) macchinari e attrezzature;
- c) acquisizione di metodiche di intervento;
- d) acquisto di software, acquisto di hardware;
- e) spese per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e per l'ottenimento della certificazione ambientale, solo in quanto collegate a spese per investimenti;
- f) spese per la progettazione, prototipizzazione e realizzazione di prodotti a basso impatto ambientale finalizzata all'ottenimento del marchio di qualità ambientale di prodotto (Ecolabel) o della dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) (LCA, analisi);
- g) opere murarie e assimilate, funzionali alla installazione delle attrezzature e degli impianti, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b);
- h) studi preliminari, progettazione, direzione lavori, collaudo e altri oneri tecnici e amministrativi nel limite del 10% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b);
- i) realizzazione degli allacciamenti alle reti esistenti.

AVVERTENZA: raggruppare le fatture per voci di spesa in ordine cronologico; aggiungere all'occorrenza ulteriori righe.

consapevole che la presente certificazione intermedia delle spese esenta l'impresa dall'obbligo della presentazione della documentazione (che sarà comunque successivamente allegata alla richiesta di saldo e controllata dalle competenti strutture regionali)

ATTESTA

che quanto indicato nella richiesta di erogazione corrisponde a verità.

....., li

Timbro e firma
del dichiarante (5)

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96

Si informa che, ai sensi della legge n. 675/96, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO N. 8

Dichiarazione dell'impresa di raggiungimento dei risultati ambientali

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente in cap, prov.,
via e n. civ.,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in cap prov.,
via e n. civ.,
che ha presentato in data la domanda n.,
riguardante un progetto di investimenti relativo all'unità locale ubicata in cap, prov.,
via e n. civ., a valere sulla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2. Lombardia (2000-2006) il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003 a valere sul bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 Serie Ordinaria del 9 giugno 2003), relativo alla misura 1.7 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese», sottomisura 1.7 A «Innovazione di impresa per l'ambiente» del DocUP Ob. 2 (2000-2006) approvato dalla Commissione Europea con decisione C

(2001)2878 del 10 dicembre 2001 e dal relativo Complemento di Programmazione adottato con d.g.r. 7/8602 del 27 marzo 2002 e modificato con d.g.r. 7/12242 del 28 febbraio 2003,

PREMESSO

- di aver ottenuto, con provvedimento del un contributo complessivo a titolo «*de minimis*» di € (euro), a fronte di spese ritenute ammissibili per € (euro);
- di aver preso visione della scheda di valutazione della domanda, prodotta dagli uffici regionali e da questi inviata alla impresa in allegato alla comunicazione di ottenimento del contributo;
- di aver presentato in allegato alla domanda o successivamente, come integrazione richiesta dagli uffici regionali, la documentazione qui di seguito riportata, in base alla quale è stato attribuito il punteggio (cfr. scheda 3 del bando di attivazione della misura):

Documentazione già allegata sì
 Schede tecniche di macchinari generanti effetti ambientali positivi
 I.1 rifiuti speciali
 I.2 acqua
 I.3 emissioni in atmosfera
 I.4 recupero di materia o di energia
 I.5 diminuzione del consumo di energia
 I.6 sostituzione di sostanze inquinanti o pericolose con altre meno inquinanti
 (barrare con una X tutte le caselle corrispondenti a documentazione presentata).

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, previsto dall'art. 75 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

- che a seguito dell'intervento entrato a regime in data (specificare mese ed anno), oggetto dell'investimento, sono stati raggiunti gli effetti ambientali previsti nella domanda di contributo e nella documentazione integrativa eventualmente e successivamente presentata.
- Inoltre si impegna a fornire la documentazione indicata in tabella,

	<i>Casi</i>	<i>Documentazione da allegare</i>	<i>Scadenza di presentazione della documentazione</i>
A	Per tutti gli interventi finanziati	Schede tecniche di tutti i macchinari che hanno contribuito a generare gli effetti ambientali positivi dichiarati nella domanda	Contestualmente alla presente dichiarazione
B	Per gli interventi che hanno ottenuto un punteggio > 0 alla voce: I.1 Rifiuti speciali	MUD relativo al 1° anno solare successivo all'intervento finanziato	Entro un mese dalla scadenza prevista per la consegna del MUD (specificare mese ed anno):
C	Per gli interventi che hanno ottenuto un punteggio > 0 alla voce: I.2 a) per la riduzione dei consumi d'acqua	- Copia della denuncia annuale delle acque munte, trasmesse all'Autorità concedente, relativa al 1° anno solare successivo all'intervento finanziato; - copia della bolletta dell'acqua relativa all'ultimo anno di esercizio precedente l'intervento finanziato e copia della bolletta dell'acqua relativa al 1° anno solare successivo all'intervento.	Entro un mese dalla scadenza prevista per la trasmissione all'Autorità competente (specificare mese ed anno): Entro un mese dalla ricezione della bolletta (specificare mese ed anno):
D	Per gli interventi che hanno ottenuto un punteggio > 0 alla voce: I.2 b) per la riduzione della quantità di sostanze inquinanti	Copia dei referti analitici disponibili per gli scarichi della situazione «a regime»	Se disponibile, contestualmente alla presente dichiarazione oppure entro 6 mesi dall'entrata a regime degli impianti finanziati (specificare mese ed anno):
E	Per gli interventi che hanno ottenuto un punteggio > 0 alla voce: I.3 Emissioni in atmosfera	- Descrizione della situazione autorizzativa relativa alle emissioni in atmosfera dell'intera unità produttiva, con indicato, per ciascuna emissione, il tipo di autorizzazione (generale, a ridotto inquinamento atmosferico,...), la data di rilascio e le scadenze entro cui l'Azienda è tenuta per legge ad effettuare le analisi; - copia delle analisi che l'Azienda è tenuta per legge ad effettuare, riferite alla situazione «a regime».	Contestualmente alla presente dichiarazione entro un mese dalla scadenza prevista dalla normativa per l'effettuazione delle prime analisi nella situazione «a regime» (specificare mese ed anno):
F	Per gli interventi che hanno ottenuto un punteggio > 0 alla voce: I.5 diminuzione del consumo di energia	Copia della bolletta o della/e fattura/e di pagamento relative ai consumi energetici dell'ultimo anno precedente l'intervento finanziato e del 1° anno solare successivo all'intervento	Contestualmente alla presente dichiarazione (per l'anno precedente all'intervento) ed entro un mese dalla ricezione della bolletta o della/e fattura/e (specificare mese ed anno):

....., li

L'impresa
timbro e firma (6)

(6) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

(BUR20040146)

Com.r. 26 aprile 2004 - n. 57

(5.1.3)

Incarichi di collaudo assegnati il 15 aprile 2004

- *Aler di Como*
Corso d'opera e finale - Ristrutturazione di edifici esistenti in Comune di Erba loc. v. Parini - p.zza Carcano - Interv. n. 22/B
Collaudatore: ing. Terragni Carlo
- *Aler di Como*
Corso d'opera e finale - Nuova edificazione asilo nido in Comune di Erba loc. v. Bassi - Interv. n. 22/B
Collaudatore: arch. Spreafico Sergio
- *Comune di Albese con Cassano (CO)*
FRISL 1998 - Iniziativa Q - Progetto Q 0041 - II lotto stralcio A e B «Parco Centro di Vita»
Collaudatore: geom. Sassi Augusto
- *Comune di Milano*
Corso d'opera e finale - Accordo di Programma - Riqualificazione urbana - Aree poste in via Sbodio - PRU Rubatino - Ex Maserati
Collaudatore: geom. Zara Franco
- *Comune di Milano*
Corso d'opera e finale - Accordo di Programma - Riqualificazione urbana - Aree poste in via Pompeo Leoni - PRU - Pompeo Leoni - Ex O.M.
Collaudatore: arch. Tremolada Giuseppe
- *ASM di Brescia*
Linea elettrica A 132 kV L32-L33 - Denominata «Ricevitrice Ziziola/Ricevitrice Nodo Sud» potenziamento tratto C.le Termoutilizzatore/Ricevitrice Nodo Sud nel Comune di Brescia e stazione di collegamento alla C.le.
Collaudatore: ing. Groli Gianfranco
- *Comune di Sesto San Giovanni (MI)*
Legge 457/78 - Quadriennio 92/95 - Tipologia M - Loc. in via del Riccio, 6
Collaudatore: geom. Tidona Giuseppe
- *ASL di Milano*
Rinomina - Corso d'opera e finale per lavori di trasformazione del P.O. ex Clinica Ronzoni di via Conca del Naviglio, 45 Milano in Casa alloggio e Centro diurno per malati AIDS
Collaudatore: ing. Orifici Achille
- *Comune di Milano*
Rinomina - Corso d'opera e finale - Accordo di Programma - Riqualificazione urbana - Aree poste in piazzale Lodi 3ª fase
Collaudatore: ing. De Marco Antonio
- *Infrastrutture Acque Nord Milano s.p.a.*
Realizzazione opere 2ª linea - 1º stralcio impianto di depurazione di Pero
Collaudatore: ing. Pelti Massimo

Il dirigente: Nicola Quaranta

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20040147)

D.d.g. 16 aprile 2004 - n. 6251

(5.1.0)

Approvazione degli strumenti urbanistici comunali a seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamati:

- il decreto del Segretario Generale n. 22493 del 17 dicembre 2003 «Rimodulazione delle strutture organizzative e delle relative competenze di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale con decorrenza 1 gennaio 2004» in attuazione della d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5º provvedimento 2003)»;

- la d.g.r. n. 7/9528 del 28 giugno 2002 con cui è stato conferito all'ing. Mario Rossetti l'incarico di Direttore generale della Direzione Territorio e urbanistica;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 che, all'art. 3, commi 1 - 40, ha puntualmente definito le funzioni in materia di pianificazione spettanti alla Regione, alle Province e ai Comuni, prevedendo, in particolare, a seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la diretta approvazione ad opera dei Comuni degli strumenti urbanistici generali, previa verifica di compatibilità da parte della Provincia;

Preso atto che in data 31 marzo 2004 è intervenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni n. 14 - del provvedimento di approvazione definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco (deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 4 marzo 2004);

Ravvisata la necessità e l'urgenza di definire la tempestiva trasmissione all'Amministrazione provinciale di Lecco di tutti gli atti relativi agli strumenti di pianificazione che risultino a tutt'oggi in corso di istruttoria regionale e, più in generale, di puntualizzare gli adempimenti che si rendono necessari, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, relativamente ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. di Lecco;

Decreta

1. è disposta, con le modalità e per le finalità meglio esplicitate nell'allegato A del presente decreto, l'immediata trasmissione all'Amministrazione provinciale di Lecco di tutti gli atti relativi a strumenti urbanistici di Comuni in Provincia di Lecco che, alla data di entrata in vigore del P.T.C.P., risultino già trasmessi alla Regione e per i quali il procedimento di approvazione non si sia concluso. Della predetta trasmissione è data contestuale comunicazione ai Comuni interessati;

2. nel medesimo allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, vengono puntualizzati gli adempimenti cui sono tenuti i Comuni e la Provincia di Lecco, in ossequio ai disposti di cui all'art. 3 della l.r. n. 1/2000, relativamente ai procedimenti di pianificazione *in itinere*;

3. Il presente atto e il relativo allegato A sono inviati a tutti i Comuni della Provincia di Lecco, nonché all'Amministrazione provinciale di Lecco.

È altresì disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Mario Rossetti

ALLEGATO A

PROBLEMATICHE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Premessa

In base al combinato disposto dei commi 5 e 36 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2000, l'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a seguito e per effetto della relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determina la piena operatività della nuova disciplina procedurale per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali dettata dai commi 14 e seguenti del medesimo art. 3.

In base al comma 22, dalla medesima data di entrata in vigore del P.T.C.P. scatta l'effetto disapplicativo delle disposizioni di legge vigenti che regolano l'esercizio delle funzioni regionali in ordine all'approvazione dei Piani Regolatori Generali e relative varianti (art. 27, commi da 2 a 5, della l.r. n. 51/1975), ovvero all'espressione del parere sui piani attuativi di interesse sovracomunale (art. 10, commi 2-3-4 della l.r. n. 23/1997).

In applicazione delle norme testé richiamate della l.r. n. 1/2000, la quale, come noto, non contiene alcuna disposizione di regolazione della fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, si ritiene utile puntualizzare, in un'ottica di doverosa collaborazione tra le diverse Amministrazioni interessate (Regione, Provincia e Comuni), gli adempimenti che si rendono necessari alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, relativamente ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del P.T.C.P.

Piani regolatori (e varianti) già adottati alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. ma non ancora trasmessi alla Regione

Il Comune invia il Piano adottato alla Provincia per la verifica di compatibilità e successivamente procede all'approvazione in via definitiva (commi 5, 18 e 19 dell'art. 3, l.r. n. 1/2000). Nel caso sia già intervenuta anche la deliberazione consiliare di controdeduzioni alle osservazioni, il Comune può trasmettere alla Provincia il piano controdedotto, restando inteso che la successiva verifica provinciale potrà comportare la necessità, in sede di approvazione definitiva, di rivedere le controdeduzioni deliberate a suo tempo.

Piani regolatori (e varianti) già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore del P.T.C.P.

La Regione, all'entrata in vigore del P.T.C.P., provvede alla tempestiva trasmissione all'amministrazione provinciale degli atti relativi a tutti i procedimenti *in itinere*, ivi compresi quelli nei quali sia già intervenuta la deliberazione regionale di proposta di modifiche d'ufficio, dandone comunicazione al comune interessato.

Spetta all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera del Sindaco, richiedere alla Provincia la verifica di compatibilità di cui all'art. 3, comma 18, della l.r. n. 1/2000; il termine di novanta giorni assegnato alla Provincia per la verifica decorre dal ricevimento della predetta richiesta comunale. Successivamente il Comune procede all'approvazione definitiva del Piano o della variante, ai sensi dei commi 18 e 19.

Si precisa che gli adempimenti cui è tenuta la Provincia risultano in ogni caso circoscritti alla verifica di «compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento» (cfr. comma 18 più volte richiamato).

Piani attuativi di interesse sovracomunale già adottati alla data di entrata in vigore del P.T.C.P.

Il Comune invia il Piano attuativo alla Provincia per la verifica di compatibilità e successivamente lo approva in via definitiva (commi 5, 18 e 19 dell'art. 3, l.r. n. 1/2000).

Qualora si tratti di Piano attuativo già trasmesso in Regione per il parere ex art. 10, l.r. n. 23/1997 e tale parere non sia stato formulato alla data di entrata in vigore del P.T.C.P., la Regione provvede alla tempestiva trasmissione degli atti alla Provincia, dandone comunicazione al Comune interessato. Spetta all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera del Sindaco, richiedere alla Provincia la verifica di compatibilità; il termine di novanta giorni assegnato alla Provincia per la verifica decorre dal ricevimento della predetta richiesta comunale.

Progetti in variante ex art. 5 del d.P.R. n. 447/1998

I progetti in variante, fatta eccezione per quelli in variante ai sensi della l.r. n. 23/1997, devono essere inviati alla Provincia, a cura del responsabile comunale del procedimento, ai fini dell'acquisizione del parere di compatibilità con il P.T.C.P., previsto dall'art. 3, comma 18, della l.r. n. 1/2000.

I progetti che, alla data di entrata in vigore del P.T.C.P., risultano in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmessi alla Provincia, con relativa comunicazione al Comune proponente. Spetta al responsabile comunale del procedimento richiedere alla Provincia l'espressione, entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento della richiesta comunale, del parere di compatibilità con il P.T.C.P.

Si rammenta da ultimo che, relativamente ai Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della l.r. n. 51/1975, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9-bis della l.r. n. 1/2001, aggiunto dalla l.r. n. 14/2003; in particolare, a seguito dell'efficacia del P.T.C.P. e sino all'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale o di una sua variante generale, spetta alla Provincia l'approvazione degli strumenti urbanistici generali dei predetti Comuni (comprese le varianti di qualsiasi tipo), ovvero l'espressione del parere ex art. 10 della l.r. n. 23/1997 in merito ai piani attuativi di interesse sovracomunale.

(BUR20040148)

D.d.u.o. 29 marzo 2004 - n. 5048

Progetto per la realizzazione della nuova cabina primaria 132/15 kV di Casale Cremasco, suo collegamento a 132 kV, in doppia terna, all'elettrodotto «Romanengo-Crema» e relative opere accessorie, nei Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Crema, Offanengo e Ricengo in Provincia di Cremona. Proponente: Enel Distribuzione s.p.a., con sede legale in Roma - Direzione Lombardia - via Beruto, 18 - 20131 Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

(4.2.2)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «realizzazione della nuova cabina primaria 132/15 kV di Casale Cremasco, suo collegamento a 132 kV in doppia terna all'elettrodotto Romanengo-Crema, e relative opere accessorie», nei Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Crema, Offanengo e Ricengo, in Provincia di Cremona, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- l'area interessata dalla realizzazione della cabina primaria dovrà rispettare le distanze previste dal Regolamento Locale di Igiene vigente nel Comune di Casale Cremasco Vidolasco; lungo la recinzione perimetrale dovrà essere realizzata una fascia alberata con elementi arborei autoctoni (ontano, acero, pioppo, ecc.) dello spessore di almeno 5,00 metri e di altezza superiore a quella del muro perimetrale (2,50 m), secondo modalità di dettaglio da concordare con l'Amministrazione comunale;

- dovrà essere verificato l'impatto acustico di tutti i macchinari presenti all'interno della cabina (trasformatori, condizionatori, ecc.), in conformità alle disposizioni normative vigenti; il sistema di illuminazione della stessa e delle aree circostanti dovrà rispettare le indicazioni della l.r. 17/2000;

- il tracciato di progetto seguirà in generale, a sud della SP 64, l'andamento della prevista variante alla SP 15, tenendo conto della vicinanza delle due opere (eventualmente prevedendo una maggiore altezza dei conduttori); nella localizzazione definitiva dei sostegni della linea, dovrà essere prestata massima attenzione agli attraversamenti della roggia Serio Morto ed in corrispondenza della nuova rotonda prevista sulla SP 64 a nord est di Ricengo, in particolare tra la deviazione della strada comunale per Bottaiano ed il previsto adiacente traliccio;

- il tracciato sia inoltre rettificato, tra i sostegni D e G indicati nella tav. 8 dello s.i.a., per i motivi e secondo le modalità indicati in premessa; il dettaglio di tale rettifica dovrà essere definito in sede di Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto;

- al fine di limitare l'impatto visivo dei tralicci, si dovranno utilizzare in via prioritaria strutture a base ristretta con impronta alla base di 3,00 x 3,00 m; la posa degli stessi dovrà inoltre rispettare ovunque possibile l'integrità dei confini degli appezzamenti agricoli, oltre alla distanza di almeno 10 metri dai corpi idrici superficiali (rogge, scoli, ecc.);

- a titolo di compensazione delle essenze arboree abbattute, in particolare dei circa 30 elementi arborei ed arbustivi autoctoni che costeggiano il Serio Morto, sia previsto, ai sensi dell'art. 31 della d.g.r. 7/192 del 28 giugno 2000, il rimboschimento di un'area attigua di dimensioni triple rispetto a quella disboscata, secondo modalità da concordare con l'Ente gestore del Parco Regionale del Serio e con la D.G. Qualità dell'Ambiente della Giunta regionale;

- dovrà essere rispettata la convenzione stipulata tra Proponente ed il Parco Regionale del Serio relativamente alla realizzazione di opere a titolo di mitigazione/compensazione ambientale;

- per limitare i rischi di collisione e di elettrocuzione tra l'avifauna ed i cavi dell'elettrodotto, si dovranno installare spirali bianche e rosse anticollisione sui cavi sospesi lungo tutta la linea aerea, alternate ogni 20 m, e dovrà essere prevista la realizzazione di posatoi alternativi in cima ai tralicci; a titolo di compensazione ambientale e di un eventuale aumento di mortalità per l'avifauna migratrice (es. Cicoria, cicoria) dovrà essere valutata - congiuntamente tra Proponente, Ente gestore e Provincia - la possibilità di realizzare una fascia alberata tra l'elettrodotto e il nuovo tracciato della SP 15, nel tratto interno al Parco del Serio, al fine di fornire rifugio e alimentazione, oltre che a titolo di miglioramento paesistico;

- la progettazione esecutiva delle opere sia preceduta e supportata dal puntuale adempimento di quanto previsto dal d.m. 11 marzo 1988 in merito alla caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni interessati dalle opere di fondazione;

- durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, utilizzando macchine adeguatamente silenziate, sili protetti da depolveratore e normali cautele quali l'umidificazione dei materiali movimentati (compreso il lavaggio delle ruote); si definisca preventivamente, in accordo con i Comuni interessati, il layout delle aree di cantiere, che non dovranno comunque interessare superfici occupate da vegetazione arborea, anche in filare, zone ripariali o palustri, incolti erbacei o altre aree che possano costituire rifugio per la fauna; i cumuli di materiale di recupero da riutilizzare dovranno essere situati lontano da insediamenti ed opportunamente protetti dagli agenti atmosferici, in particolare dal vento; dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto a volumetria più elevata possibile, al fine di ridurre il numero di veicoli in circolazione;

- la demolizione del tratto tra i sostegni indicati con Z, K, J dell'attuale elettrodotto Romano-Crema proceda immediatamente dopo la messa in esercizio della nuova linea; tutte le superfici interessate siano prontamente e celermente ripristinate e consolidate al termine dei lavori, in coerenza con la morfologia degli appezzamenti agricoli all'intorno;

- i sostegni della linea elettrica e tutte le parti metalliche della nuova cabina primaria siano tinteggiati nel colore n. 6014 delle tinte unificate R.A.L.;

- siano scrupolosamente adottate tutte le altre precauzioni e mitigazioni espresse e suggerite nello studio d'impatto ambientale.

L'ottemperanza alle prescrizioni sopra elencate sarà verificata nel corso dell'ulteriore *iter* di competenza della Provincia di Cremona, e le prescrizioni stesse saranno esplicitamente richiamate nell'atto autorizzativo o nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al proponente Enel Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Milano;

- alla Provincia di Cremona, ai Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Crema, Offanengo e Ricengo;

- alla U.O. Risorse energetiche e reti tecnologiche della D.G. Servizi di pubblica utilità della Giunta regionale;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. sviluppo sostenibile
del territorio: Gian Angelo Bravo

(BUR20040149)

D.d.u.o. 6 aprile 2004 - n. 5793

Progetto relativo alla «Realizzazione di un centro polifunzionale di stoccaggio e ricondizionamento rifiuti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento rifiuti» in Comune di Cortenuova (BG). Committente: 3R Servizi s.p.a. - Cortenuova (BG). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto per la «Realizzazione di un centro polifunzionale di stoccaggio e ricondizionamento rifiuti ed eserci-

zio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento rifiuti» in Comune di Cortenuova (BG)» così come presentato dalla 3R Servizi s.p.a. per mancanza di elementi di giudizio;

2. qualora il Committente intendesse richiedere una nuova pronuncia di compatibilità ambientale regionale occorrerà che:

- sia valutata l'ipotesi di ubicare l'attività in una zona più specificamente vocata (area industriale attrezzata di tutte le infrastrutture e standard urbanistici necessari) presente a livello locale, e con caratteristiche di bassa vulnerabilità ambientale,

- sia proposto un sistema fognario alternativo a quello previsto nel presente progetto,

- le vasche a presidio dei serbatoi dovranno essere a tenuta, senza valvole di drenaggio per le acque meteoriche,

- sia realizzato il ridimensionamento della viabilità di accesso, già programmata a servizio delle attività in essere,

- sia effettuata analisi dettagliata degli impatti del progetto sul territorio agricolo circostante,

- si predisponga la messa a dimora di essenze arboree autoctone di alto fusto lungo il perimetro esterno dell'impianto,

- in fase gestionale dell'impianto siano messe in opera le seguenti precauzioni per quanto riguarda la componente atmosferica:

- garantire tutte le forme di mitigazione necessarie ad evitare qualsiasi pressione ambientale dell'opera (composti organici volatili) nei confronti di recettori sensibili (abitazioni, attività non compatibili con quella prevista dal progetto, nonché aspetti paesaggistico-naturalistici ecc.),

- redigere, in caso di una eventuale autorizzazione definitiva, un piano gestionale dei presidi ambientali al fine di garantirne la massima efficienza ed efficacia,

- il piano di monitoraggio della falda sia ampiamente dettagliato. In particolare dovrà contenere: i parametri monitorati, l'ubicazione certa dei punti di monitoraggio, la cadenza periodica dei monitoraggi, i livelli di controllo e di guardia, un preciso piano di intervento nel caso di superamento delle soglie, risultino superate tutte le criticità e indeterminazioni evidenziate nelle premesse del presente atto;

3. il nuovo Studio di Impatto Ambientale dovrà essere depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 12 aprile 1996;

4. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Committente: 3R Servizi - Cortenuova (BG),

- Comune di Cortenuova (BG),

- Provincia di Bergamo;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. pianificazione e programmazione
territoriale: Gian Angelo Bravo

(5.3.5)

D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile

(BUR20040150)

(1.8.0)

D.d.u.o. 16 aprile 2004 - n. 6243**Sostituzione di un componente della Commissione di valutazione istituita con decreto dirigenziale n. 22779/2003. Prima variazione****IL DIRIGENTE DELL'U.O. POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA URBANA**

Visto il decreto dirigenziale del 22 dicembre 2003 n. 22779 («Costituzione dell'elenco regionale degli idonei ai corsi sperimentali di preparazione ai concorsi ex d.g.r. 13 gennaio 2003, n. 11856») con il quale veniva, tra l'altro, istituita una Commissione di valutazione formata da:

- Presidente: dott. Fabrizio Cristalli, dirigente l'U.O. Polizia locale e sicurezza urbana della Regione Lombardia (supplente: funzionario della Struttura Coordinamento interventi sicurezza urbana della Regione Lombardia);
- Componente giudicante: dott. Luigi Cajazzo, funzionario della Regione Lombardia, U.O. Polizia locale e sicurezza urbana (supplente: dott.ssa Maristella De Pascalis, funzionario della Regione Lombardia, U.O. Polizia locale e sicurezza urbana);
- Componente giudicante: Direttore dell'I.Re.F. o suo delegato;
- Segretario, componente non giudicante: sig.ra Barbara Pizzati, U.O. Polizia locale e sicurezza urbana (supplente: dipendente U.O. Polizia locale e sicurezza urbana);

Considerato che il dott. Luigi Cajazzo, già componente della predetta Commissione, ha assunto incarico presso altra Direzione regionale, a far tempo dal 1° marzo 2004;

Ravvisata la necessità di nominare un nuovo componente giudicante della Commissione, in sostituzione del dott. Luigi Cajazzo;

Tutto ciò premesso

Decreta

1. È nominato, in sostituzione del dott. Luigi Cajazzo, il dott. Ivan Ugo Bianco, funzionario della Regione Lombardia, U.O. Polizia locale e sicurezza urbana (supplente dott.ssa Maristella De Pascalis - funzionario della Regione Lombardia, U.O. Polizia locale e sicurezza urbana) quale componente giudicante della Commissione di valutazione, istituita con decreto dirigenziale n. 22779/2003;

2. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Fabrizio Cristalli